



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte di Assise di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio e composta dai Sigg. Magistrati:

dott. Luigi Catelli	Presidente
dott. Armanda Servino	Consigliere rel .
sig. Moreno Marzi	Giudice popolare
sig.ra Annalisa Pardi	Giudice popolare
sig. Leonardo Renzetti	Giudice popolare
sig. Massimo Colimegno	Giudice popolare
sig. Bruno Del Coco	Giudice popolare
sig.ra Emanuela Di Zio	Giudice popolare

alla udienza camerale del 30 settembre 2013 con l'intervento dell'Avvocato Generale dott. Romolo Como e l'assistenza del cancelliere dott.ssa Gabriella Caldara ha pronunciato con rito abbreviato la seguente

S E N T E N Z A

Nel processo penale a carico di :

Parolisi Salvatore, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 20.8.1978, residente in Folignano, Piazza Luigi Dari, 51

Sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in data 19.7.2011

Detenuto per questa causa - presente

Difeso di fiducia dagli avv. Nicodemo Gentile e Valter Biscotti del foro di Perugia

Parti civili

Garofalo Vittoria, nata a Terzigno il 20.12.1954, in proprio e nella qualità di curatore speciale di Parolisi Vittoria nata a Atripalda (AV) il 16.10.2009;

Rea Gennaro, nato a Somma Vesuviana (NA) il 23.8.1953;

Rea Michele, nato a Somma Vesuviana (NA) il 20.12.1979;

Rea Gennaro, nato a Somma Vesuviana il 3.2.1957;

Rea Michele, nato a Napoli il 19.2.1980;

Rea Giuseppe, nato a Napoli l'1.4.1982;

Rea Salvatore, nato a Somma Vesuviana il 26.3.1955;

Rea Tomassina nata a Marigliano l'1.8.1976;

Capone Teresa, nata a Afragola il 13.1.1970;

Bifulco Virginia, nata a Terzigno il 6.10.1954;

tutte elettivamente domiciliate in Ascoli Piceno, via Porta Torricella n. 11 nello studio dell'avv. Mauro Gianni

n. 4/2013 R.G. Ass.App

n. **10** Reg. Sent.
n. 5392/2011 R.G.N.R.

Sentenza

in data 30.9.2013

Depositata
oggi **23-12-13**

Il Cancelliere C1
[Signature]

Notificato avviso ai sensi dell'art. 128 c.p.p.
il.....

Il Cancelliere C1

Divenuta irrevocabile
il.....

Il Cancelliere C1

Trasmesso estratto per esecuzione-comunicazione alla Procura presso il Tribunale - Procura Generale di in data.....
Il Cancelliere C1

Redatta Scheda il
.....

Redatta parcella il
.....

Estratto al carcere di
il.....

Atti in Tribunale

IMPUTATO

A) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 575 e 577 comma n. 4 e II comma c.p. perché, colpendola ripetutamente con un'arma da punta e da taglio al collo, al dorso, e al tronco, e così provocando le ventinove ferite da punta e da taglio (una in regione mentoniera, tre in regione cervicale, venti al tronco-sette delle quali penetranti in cavità toracica addominale, di cui tre interessavano la superficie antero.superiore del lobo sinistro del fegato, tre la superficie anteriore del lobo superiore del polmone sinistro ed una il polmone destro, cinque agli arti superiori) e sei ferite da taglio (una al ramo mandibolare sinistro, due in regione cervicale anteriore, una al polso destro, una al polso sinistro, una alla mano sinistra).cagionava la morte della moglie Rea Carmela (detta Melania, nata il 24.5.1982), che interveniva dopo un'agonia durata alcune decine di minuti per anemia emorragica acuta conseguente alle numerose ferite inferte; con le aggravanti di aver commesso il fatto contro il coniuge, profittando di circostanze (pantaloni, collant, e slip abbassati al di sotto delle ginocchia) tali da ostacolare la privata difesa e con crudeltà consistita nel proseguire l'azione lesiva anche quando la donna, ancora cosciente, era ormai incapace di difendersi a seguito dei colpi ricevuti d tergo e nell'infierire sul suo corpo con ben trentacinque coltellate.

In Civitella del Tronto il 18.4.2011

B) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 410 II comma c.p.. perché in epoca successiva al delitto di cui al capo che precede, infieriva sul incidendo con uno strumento a punta smussa la cute dell'addome inferiore, della zona antero-laterale della coscia destra e della zona laterale della coscia sinistra in modo da provocare ferite figurate ovvero sia segni la cui disposizione richiama, rispettivamente, una "X" o "croce di Sant'Andrea" (sull'addome), una svastica (sulla coscia sinistra) ed una "grata a grosse maglie" (sulla coscia destra) ed inoltre infiggendo una siringa usata all'altezza del petto in corrispondenza della regione mammaria sinistra; con l'aggravante di aver commesso i predetti atti di vilipendio e deturpamento del cadavere per conseguire l'impunità dal delitto di omicidio pluriaggravato di cui al capo A), tentando di depistare le indagini mediante l'inserimento sul luogo del delitto di elementi di confondimento.

In Civitella del Tronto tra il pomeriggio del 18.4.2011 e il pomeriggio del 20.4.2011

Sull'appello dell'imputato avverso la sentenza del G.i.p. Tribunale di Teramo in data 26.10.2012 con la quale in relazione ai reati di cui in rubrica veniva pronunciato il seguente dispositivo:

“Visti gli artt. 442 533, 535 c.p.p., 72,81 c.p. dichiara Parolisi Salvatore colpevole in relazione ai reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione e, per l'effetto, lo condanna, tenuto conto della riduzione per il rito, alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere con le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà genitoriale ed applicazione, altresì, della libertà vigilata per anni due.

Condanna Parolisi Salvatore al pagamento in favore delle parti civili:

Parolisi Vittoria nata a Atripalda il 16.10.2009, figlia di Rea Carmela-detta Melania, nata a Napoli il 24.5.1982, rappresentata da Garofalo Vittoria (nonna materna affidataria) curatrice speciale nominata dal G.I.P. e dall'avv. Roberto Palisi curatore speciale nominato dal Giudice Tutelare di Nola;

Rea Gennaro(nato a Somma Vesuviana il 23.8.1953);

Rea Michele (nato a Somma Vesuviana il 20.12.1979);

Garofalo Vittoria (nata a Terzigno il 20.12.1954);

Rea Gennaro (nato a Somma Vesuviana il 3.2.1957);

Rea Michele(nato a Napoli il 19.2.1980);

Rea Giuseppe(nato a Napoli l'1.4.1982);

Rea Salvatore (nato a Somma Vesuviana il 26.3.1955);

Rea Tomassina (nata a Marigliano l'1.8.1976);

Capone Teresa (nata ad Afragola il 13.1.1970);

Bifulco Virginia (nata a Terzigno il 6.10.1954);

sia al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede, con provvisoriale provvisoriamente esecutiva di euro 1.000.000,00 in favore della figlia Parolisi Vittoria , di euro 500.000,00 ciascuno in favore di Garofalo Vittoria e Rea Gennaro –genitori di Rea Carmela- e di euro 150.000,00 in favore di Rea Michele-fratello di Rea Carmela.) sia ex D.M. n. 140/2012 delle spese processuali (quantificate in euro 9.400,00 per la difesa di Parolisi Vittoria ed euro 18.900,00 per tutte le altre parti, oltre spese vive- pari ad euro 395,59 per Parolisi Vittoria ed euro 395,59 per tutte le altre parti-ed accessori di legge se e in quanto dovuti).

Dissequestro e restituzione a Perrone Ludovica del P.C.e (previa estrazione di copia) e delle lettere in giudiziale sequestro; a Parolisi Salvatore dei P.C. (salvo quanto diversamente stabilito dal P.M. sul punto per altra vicenda giudiziaria); a Parolisi Vittoria degli effetti personali (borse, abiti, ecc...) della madre diversi da quelli indossati dalla stessa o comunque rinvenuti il 20.4.2011 sul luogo del delitto. Confisca e mantenimento agli atti di quant'altro in sequestro.

La motivazione sarà depositata nel termine di gg. 90”

Conclusioni

Il P.G. dott. Romolo Como chiede la conferma della sentenza.

L'avv. Mauro Gianni, difensore di tutte le parti civili, deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avv. Valter Biscotti, difensore dell'imputato, si riporta ai motivi di appello e chiede l'assoluzione del proprio assistito.

L'avv. Nicodemo Gentile, difensore dell'imputato, si riporta ai motivi di appello e chiede la nullità della sentenza e l'assoluzione del proprio assistito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza di primo grado

Nei confronti di Parolisi Salvatore veniva disposto il giudizio immediato dinanzi la Corte di Assise di Teramo per i reati di omicidio volontario aggravato dal rapporto di coniugio, dalla minorata difesa della vittima e dalla crudeltà, e vilipendio di cadavere.

Si contestava all'imputato di aver cagionato la morte della moglie Rea Carmela, detta "Melania", scomparsa il pomeriggio del 18 Aprile 2011 e rinvenuta cadavere, due giorni dopo, in località "Casermette" di Ripe di Civitella - colpendola ripetutamente con un'arma da punta e da taglio al collo, al dorso ed al tronco e provocando sul corpo della stessa 29 ferite da punta e da taglio e 6 ferite da taglio, che ne avevano cagionato la morte per anemia emorragica acuta - e di aver successivamente compiuto sul cadavere atti di vilipendio e deturpamento, mediante l'incisione di una "x" o "croce di Sant'Andrea" sull'addome, una svastica sulla coscia sinistra ed una grata a grosse maglie sulla coscia destra e l'inserimento di una siringa usata all'altezza del petto, al fine di conseguire l'impunità dal delitto di omicidio e depistare le indagini.

Si costituivano parti civili Garofalo Vittoria, madre della vittima, in proprio e nella qualità di curatrice speciale della minore Parolisi Vittoria, Rea Gennaro, Rea Michele, rispettivamente, padre e fratello della vittima ed inoltre Rea Gennaro, classe 1957, Rea Michele, classe 1980, Rea Giuseppe, Rea Salvatore, Rea Tomassina, Capone Teresa, Bifulco Virginia, tutti prossimi congiunti della donna.

L'imputato, nei termini di legge, chiedeva ed otteneva dal G.i.p. del Tribunale di Teramo di accedere al rito abbreviato, che condizionava alle seguenti integrazioni istruttorie:

- perizia medico legale volta ad accertare l'ora della morte e la dinamica del fatto omicidiario, affidata dal giudice al prof. Gianluca Bruno e alla d.ssa Sarah Gino e successivamente integrata con indagine entomologica per la verifica delle larve presenti sul corpo della vittima, affidata al dott. Stefano Vanin;

- esame testimoniale di Macciò Stefano (su caratteristiche ed affidabilità del cane molecolare impiegato nelle ricerche della donna dopo la sua scomparsa), Neroni Davide sulle presenze a Colle San Marco nel pomeriggio del 18.4.2011 e Colasanti Enrico sulla posizione da lui mantenuta nel corso dell'esercitazione svolta il 18.4.2011 con il reggimento di Chieti in località Ripe di Civitella.

Il rito veniva, inoltre, integrato dal G.i.p., ex art. 441 quinto comma, c.p.p. con :

- l'esame testimoniale dei cittadini macedoni Bahtijari Ferzi, Bahtijari Zufikar e Bahtijar Rafiz (che il giorno della scomparsa della donna erano impegnati in lavori edili all'interno di un cantiere su cui si era soffermato il cane molecolare nel corso delle ricerche);
- l'esame di un campione salivare prelevato sui medesimi cittadini macedoni;
- l'esame di cinque orologi dell'imputato, due sequestrati presso la Casa Circondariale di Teramo e tre acquisiti dai familiari del predetto in Frattamaggiore, per accertare l'eventuale presenza di tracce di sangue e la loro riconducibilità alla vittima;
- la verifica, previo ingrandimento, a cura del RIS di Roma (risultata non possibile sul piano tecnico), di alcuni fotogrammi estrapolati dall'impianto di video sorveglianza del chiosco gestito da Ranelli Alfredo in località Pianoro di Colle San Marco, volta ad evidenziare più compiutamente: 1) l'autovettura di colore scuro ripresa dalla video camera alle ore 15.34 del giorno 18 aprile 2011; 2) le scarpe calzate dall'imputato il medesimo giorno.

Con sentenza in data 26 ottobre 2012 il G.i.p affermava la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, unificati nel vincolo della continuazione, e lo condannava, con la riduzione per la scelta del rito, alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare; applicava all'imputato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale, e la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due; condannava, inoltre, l'imputato al risarcimento dei danni, in favore di tutte le parti civili, da liquidare in separata sede, ed assegnava, a titolo di provvisoria, la somma di un milione di euro in favore della parte civile Parolisi Vittoria, come sopra

rappresentata, di 500 mila euro, ciascuno, in favore di Garofalo Vittoria e Rea Gennaro, genitori della vittima e di 150 mila euro in favore di Rea Michele, fratello della vittima; disponeva, infine, il dissequestro e la restituzione all'imputato dei computer in sequestro, a Perrone Ludovica del computer e delle lettere in sequestro, a Parolisi Vittoria degli effetti personali della vittima in sequestro, e la confisca ed il mantenimento agli atti di quant'altro in sequestro.

Il G.i.p., dopo una breve premessa sulle fonti di prova, su alcuni aspetti, a suo giudizio "discutibili" della vicenda processuale (in particolare, i primi rilievi eseguiti sul cadavere dal medico legale in assenza di adeguati indumenti protettivi e l'allegazione - successiva all'ammissione del rito - del filmato concernente l'autopsia), sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni (ad eccezione della denuncia di scomparsa) rese alla p.g. dall'imputato, in assenza di garanzie difensive, ed un breve accenno al risalto mediatico che, sin dalle prime battute delle indagini, aveva connotato l'evento oggetto di causa, con evidenti, possibili ripercussioni sulla genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone a conoscenza dei fatti - da qui la scelta di tener conto, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate in prossimità dei fatti medesimi - ripercorreva tutte le fasi della vicenda incriminata, dalla scomparsa della vittima, alle primissime investigazioni, al rinvenimento del cadavere, per poi passare all'analisi ed alla valutazione delle risultanze delle indagini, fino a giungere alla ricostruzione del grave fatto omicidiario, il tutto nei termini che, di seguito, si espongono.

1) La "scomparsa" di Rea Carmela e le prime investigazioni.

Rea Carmela, detta "Melania", di anni 29, coniugata con Parolisi Salvatore, caporal maggiore dell'esercito italiano, in servizio, dal febbraio 2008, presso il 235° Reggimento Addestramento Volontari di Ascoli Piceno, madre della piccola Parolisi Vittoria, all'epoca di un anno e mezzo, scompare lunedì 18.4.2011.

Alle ore 16.34 di quel giorno, giungeva alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno la telefonata di Flamini Giovanna, titolare del bar ristorante "Il Cacciatore" (noto anche come bar "Segà"), posto in località "Colle

San Marco”, che riferiva sommariamente all’operatore quanto appena appreso dal Parolisi sull’improvvisa scomparsa della moglie; la conversazione proseguiva tra l’operatore ed il Parolisi il quale, in evidente stato di agitazione, riferiva che , mentre si trovava con la moglie e la figlia nella zona delle altalene , Melania si era allontanata per andare in bagno, mentre lui era rimasto con la piccola, che non aveva voluto abbandonare i giochi, chiedendo alla donna di portargli un caffè; dopo circa venti minuti, un quarto d’ora, non vedendola tornare, l’aveva contattata senza esito alla sua utenza cellulare (il telefono squillava ma la donna non rispondeva), poi aveva iniziato invano a cercarla, recandosi presso il bar e fornendo la descrizione delle sue sembianze fisiche e degli abiti che indossava.

Le prime ricerche, immediatamente avviate dai carabinieri, giunti sul posto alle ore 17.15 circa, si concentravano, in particolare, sulla strada che, dalla località “San Marco” conduce alla località “San Giacomo”, e ciò in quanto il segnale del telefono cellulare in possesso della donna (utenza n. 3338102280) agganciava la cella di Civitella del Tronto, e si protraevano, senza esito, fino a tarda sera.

Il Parolisi, alle ore 21, formalizzava la denuncia di scomparsa e riferiva (versione ribadita anche nel corso di trasmissioni televisive, in particolare puntata di “Chi l’ha visto” del 27 aprile 2011 e di “Quarto Grado” del 10 giugno 2011): che, quel giorno, essendo libero dal servizio, aveva trascorso la mattinata in compagnia della moglie e della loro bambina; intorno alle ore 8.30, si erano recati all’Ospedale Civile di Ascoli Piceno, per far visitare la bambina da un fisiatra, poi a fare delle compere presso alcuni esercizi commerciali della città, e, verso le 11.30, dopo un breve rientro a casa, a Folignano, per lasciare gli acquisti, ancora ad Ascoli Piceno, alla clinica “San Marco”, dove Melania era stata visitata per un problema medico; infine, erano tornati a casa e, dopo aver pranzato e sbrigato qualche faccenda domestica, Melania gli aveva proposto di andare a prendere un po’ di sole sul Pianoro di Colle San Marco; verso le 14.00 circa, si erano, quindi, diretti, a bordo della sua autovettura Renault Scenic di colore nero, in detta località, ove erano giunti dopo circa una ventina di minuti; arrivati sul Pianoro, si erano fermati sul prato e Vittoria era stata messa su una delle due altalene ; dopo pochi

minuti, Melania aveva esternato la necessità di andare in bagno e si era allontanata da sola, a piedi, percorrendo una stradina asfaltata, denominata “via Martiri della Resistenza”, che conduce ad un vicino chiosco con annessi bagni pubblici, e, più avanti, ad un bar ; proseguiva affermando di non aver visto dove la moglie si recasse per andare in bagno ma, conoscendo la sua scarsa confidenza con i bagni pubblici, aveva ritenuto che si recasse al bar, tanto da averle chiesto di portargli un caffè; la donna si era allontanata alle ore 14:45 circa e, da allora, non l’aveva più vista; dopo circa venti minuti, non vedendola più tornare indietro, aveva cominciato a chiamarla alla sua utenza cellulare, ma non aveva ottenuto risposta; aveva atteso circa dieci minuti, sperando che la donna richiamasse, e poi aveva nuovamente provato, invano, a contattarla; quindi, si era diretto verso la macchina, aveva messo la bambina sul seggiolino e si era posto alla guida dell’autovettura facendo un giro in zona, continuando a contattarla al telefono senza ricevere risposta; a quel punto, si era fermato al bar “Il Cacciatore”, aveva preso un caffè ed aveva chiesto notizie della moglie; aveva parlato con Alesi Diana, figlia del gestore, e poi con la madre, Flamini Giovanna, alle quali aveva descritto Melania, ma entrambe avevano riferito di non ricordare di averla vista e gli avevano suggerito di cercarla nei dintorni, nella eventualità che si fosse persa; aiutato da alcune persone che si trovavano nel bar, aveva fatto dei giri, a piedi e in macchina anche per riscontrare l’indicazione di un ciclista sulla presenza di una donna notata nelle vicinanze, il tutto senza esito; alla fine, seguendo il consiglio della Flammini, aveva deciso di avvertire i carabinieri, chiedendo, peraltro, alla donna di introdurre lei la conversazione in quanto più a conoscenza dei luoghi; poco dopo, erano giunti i carabinieri ed aveva fornito loro tutte le indicazioni richieste; aveva avvisato dell’accaduto l’amico Paciolla Raffaele, agente di Polizia Penitenziaria, che era giunto sul posto in compagnia della moglie, Dorinzi Stefania, ed il suocero Rea Gennaro, residente a Somma Vesuviana; su consiglio dei carabinieri, la Dorinzi aveva contattato Viviani Sonia, amica e vicina di casa di Melania, ma anche quest’ultima non era stata in grado di fornire notizie; l’ultimo tentativo di contattare telefonicamente la moglie lo aveva fatto alle ore 18.42, poi, su consiglio dei carabinieri, aveva smesso di chiamarla.

M

Precisava il Parolisi che, anche in altre precedenti occasioni, era stato con la moglie sul Pianoro di Colle San Marco, l'ultima circa dieci giorni prima, insieme ad alcuni amici, tra cui Viviani Sonia ed il marito; aggiungeva che con la moglie non esistevano dissidi, che non vi erano stati litigi né motivi di contrasto e che ottimi erano i rapporti tra le famiglie di origine, residenti, rispettivamente, a Frattamaggiore e Somma Vesuviana, che, al momento della scomparsa, la moglie indossava un paio di jeans azzurro chiaro, una maglietta nera, forse a maniche lunghe, ed un giubbino di colore blu in ecopelle, attillato e corto fino all'altezza della vita, scarpe di colore rosa tipo "Timberland" oppure sneaker con lacci di colore bianco, e che non aveva con sé la borsa (le due borse che generalmente utilizzava, una marca "Alviero Martini", con fantasia geografica, l'altra tipo "Luis Vuitton", le aveva lasciate a casa), che certamente indossava la fede nuziale ed una collanina in oro bianco con ciondolo a forma di corno ed una piccola medaglietta, mentre non ricordava se indossasse anche l'anello con diamantino che le aveva regalato.

La Flamini e la Alesi avevano collocato alle ore 15.45 l'arrivo del Parolisi al bar unitamente alla figlioletta ed avevano precisato di aver accompagnato l'imputato nella zona delle altalene alla ricerca della moglie, percorrendo la scorciatoia sterrata, che l'uomo aveva riferito di non conoscere.

Nel corso delle prime investigazioni la p.g. procedeva all'escussione di alcune persone presenti sul Pianoro, ma nessuno ricordava di aver visto una donna che potesse corrispondere alle caratteristiche di quella scomparsa, ad eccezione di Ranelli Alfredo, titolare del chiosco posto nei pressi delle altalene (sentito anche nel prosieguo numerose volte), che ricordava di aver notato, alle ore 14,50 circa, nei pressi delle altalene, una coppia con un bambino o bambina, precisando che la sua attenzione era stata attirata dall'uomo perché indossava dei pantaloncini corti, nonostante la giornata non fosse proprio calda e che lo stesso uomo aveva rivisto più tardi chiedere informazioni della moglie.

Proseguivano, nel frattempo, le ricerche della donna scomparsa anche con l'ausilio del cane molecolare "Piergiorgio", condotto da Macciò Stefano, appartenente

al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; espletate le procedure di rito (veniva prelevato l'odore della donna, nello specifico, da alcune scarpe ed effetti personali - rimmel e lucidalabbra - che veniva fatto annusare dall'animale), il cane si dirigeva verso la strada che, dal chioschetto del bar, conduce verso il Monumento dei Caduti, concentrandosi verso un sentiero nella zona retrostante il monumento; dopo pochi metri, peraltro, il cane veniva fermato dal Macciò per le condizioni del sentiero, che non consentivano la prosecuzione delle operazioni ed il cane, pur accompagnato dall'operatore per le condizioni disagiati del percorso, si dirigeva nei pressi di una roulotte semi coperta da un telone in plastica; le operazioni riprendevano il giorno successivo ed il cane percorreva lo stesso tragitto.

La piccola Vittoria, in attesa che sopraggiungesse la nonna materna, giunta la sera del 18 aprile, era stata provvisoriamente affidata ai vicini di casa dei Parolisi, Dorinzi Stefania e Toriello Antonio; la Dorinzi, alla ricerca della borsa contenente gli effetti personali della piccola Vittoria (poi rinvenuta a casa dei Parolisi) aveva aperto il cofano dell'autovettura dell'imputato, constatando la presenza di uno zaino tipo militare, un "trolley" di colore nero ed un sacco di plastica di colore nero.

2) Il rinvenimento del cadavere e le successive indagini (accertamenti medico legali, sommarie informazioni testimoniali, analisi delle celle telefoniche).

Il 20 aprile, alle ore 14.48, un uomo, dall'accento teramano, verosimilmente di mezza età, non identificato, effettuava da una cabina telefonica sita in Piazza San Francesco di Teramo, una telefonata al "113", informando l'operatore, Di Patrizio Nilo che, mentre stava facendo una "camminata", aveva rinvenuto un "corpo per terra", a Ripe di Civitella, in località "Chiosco della pineta", zona conosciuta dai militari del 235° Reggimento Piceno in quanto area di esercitazione ed addestramento per la presenza di un poligono, e - almeno fino all'anno 2009 - campo base durante le cosiddette "continuative", esercitazioni di più giorni consecutivi, che prevedevano il pernottamento in tenda.

La località oggetto di segnalazione veniva immediatamente raggiunta dai carabinieri della Stazione di Civitella del Tronto, che rinvenivano il corpo senza vita di una donna, poi identificata per Melania dal fratello, Rea Michele, sopraggiunto sul posto unitamente a Paciolla Raffaele. Il cadavere era disteso supino in terra, con il collo intriso di sangue, i piedi in direzione del chiosco (lato est), le scarpe, sportive di colore bianco, allacciate, il corpetto nero (con sopra un giubbino), leggermente alzato verso il seno, ed i jeans, i collant e gli slip abbassati sotto alle ginocchia; sul corpo si rinvenivano degli evidenti “sfregi” praticati nella parte nuda, in particolare, sul ventre e sulle cosce, ed una siringa del tipo insulina conficcata all’altezza del cuore.

Nel corso del sopralluogo eseguito da personale in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, si rilevava anche la presenza di altro materiale tra cui: il telefono cellulare marca Samsung, carta sim 33378102280, in uso alla vittima, un laccio emostatico, vecchio e anelastico, collocato sul fianco sinistro, due cappucci copriago di siringa, uno sul fianco sinistro, l’altro sul lato destro, accanto alla mano, un pistoncino di siringa, del tipo da insulina, sul terreno, tra le cosce della vittima, un accendino in plastica, tipo bic, di colore bianco, con tracce ematiche, tra il piede destro e quello sinistro della donna, un capello di colore nero sopra la scarpa della vittima.

Sulla parte in alto a destra rispetto al capo, si notavano i segni di due pneumatici di autovettura con una larghezza di metri 1,60, sul lato destro del cadavere, in alto rispetto al capo, ad una distanza di circa un metro, vi erano tre salviette imbevute di carta con tracce biologiche, sul lato sinistro, in alto rispetto al capo, si notava la presenza di una carta di caramella piegata in modo preciso fino a formare un involucro lungo e stretto “tipo sigaretta”, nell’angolo sud-est del chiosco, poco distante dal piano di camminamento in legno, vi era una bottiglia di acqua marca “Lilia” da 0,5 litri con tappo, la mano sinistra della vittima era parzialmente coperta da aghi di pino ed all’anulare vi era la fede nuziale.

Dopo aver spostato il corpo, veniva trovato, nei pressi, l’anello di fidanzamento della donna.

L'ispezione preliminare del cadavere veniva svolta dal medico legale, dott.ssa Sabina Canestrari, che accertava che la donna era verosimilmente morta a seguito dei plurimi colpi infertile con un'arma da taglio in più parti del corpo.

I rilievi proseguivano nei giorni successivi anche da parte di personale specializzato del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche.

L'impiego del luminol nell'area circostante al luogo di rinvenimento del corpo consentiva di accertare la presenza di quantitativo ematico, oltre che nel luogo dove il corpo era adagiato, anche sul terreno, sul piano di camminamento in legno (ove venivano repertate due impronte riferite a calzatura) e sul tronco di un albero, il tutto in corrispondenza del lato Nord-Est del chiosco.

Il Pubblico Ministero affidava la consulenza medico legale alla dott.ssa Sabina Canestrari ed al prof. Adriano Tagliabracci che, nella relazione preliminare depositata in data 30 Aprile 2011, sulla base dei primi dati a loro disposizione, indicavano nel pomeriggio del 18 aprile l'epoca della morte ed affermavano che il corpo, dal momento del decesso al suo rinvenimento, era sempre rimasto all'aperto.

Nella relazione definitiva depositata il 12 luglio 2011 - che il G.i.p. testualmente riportava nei suoi passi salienti relativi a descrizione del cadavere, esame autoptico e considerazioni medico legali - i consulenti affermavano, in sintesi: - che la causa del decesso era da attribuire ad uno shock emorragico insorto a seguito delle numerose ferite (n- 29 profonde distribuite sulla regione cervicale, al tronco e agli arti superiori e n. 6 superficiali in regione cervico facciale ed agli arti superiori) da punta e taglio e da taglio inferte alla vittima; - che il decesso era avvenuto nell'ordine di alcune decine di minuti; - che le ferite erano compatibili con l'uso di un mezzo monotagliante, con lama larga circa 2/2,2 cm.. con dorso squadrato e lunga non meno di 8/10 cm., pur non potendo escludersi, in relazione alle caratteristiche di alcune ferite dalle estremità non bene caratterizzate, l'utilizzo di un secondo coltello bi tagliente; - che le ferite da taglio al collo erano compatibili con tentativi di scannamento; - che le ferite da taglio e da punta e da taglio al polso destro, al III e al IV dito della mano omolaterale ed al polso sinistro avevano le caratteristiche di ferite c.d da difesa; - che erano anche presenti

lesioni contusive alla sede frontale destra ed a carico della coscia sinistra e lesioni figurate provocate dopo la morte sull'addome (una sorta di "x"), sulla faccia anteriore della coscia destra (a forma di grata a grosse maglie) e sulla faccia laterale della coscia sinistra (un simbolo tipo svastica); - che la regione genitale non presentava lesioni indicative di una violenza sessuale, mentre erano state rilevate dal tampone vaginale tracce di un pregresso rapporto sessuale con il marito avvenuto alcuni giorni prima del decesso; - che la morte, in base agli ordinari parametri tanatocronologici (ipostasi, nella specie, "fisse", rigidità cadaverica, "tenace" al primo esame esterno - ore 18.30 del 20 aprile - "vincibile" in sede autoptica - ore 14.30 del 21 aprile - temperatura corporea riscontrata il 20 aprile, in sede di esame esterno al termo tatto, pari a quella ambientale), alla entomologia cadaverica (larve della lunghezza di 1-2 millimetri prelevate sul cadavere rimasto all'aperto), all'esame istologico del contenuto gastrico (granuli di amido e materiale lipidico sotto forma di goccioline, corrispondente a latte) coerente con le informazioni sull'ultimo pasto della donna (latte e forse un pezzo di piadina) ed ai tempi di svuotamento gastrico, era intervenuta in data 18 aprile, entro le due ore dall'ultimo pasto della donna, con l'ulteriore accorciamento di un'ora sulla base delle tracce di caffeina (21 mg/l) - e dei tempi di smaltimento di tale sostanza - pure riscontrate nello stomaco della vittima; - che la donna era stata uccisa nello stesso luogo del rinvenimento del cadavere e quest'ultimo non aveva subito spostamenti successivi, ad eccezione dei polsi, che erano stati allontanati dal corpo nel corso delle incisioni cutanee post mortali; - che i pantaloni, i collant e gli slip abbassati, ma non strappati, ed il trucco al volto, completamente in ordine, portavano a ritenere che gli indumenti fossero stati volontariamente abbassati dalla donna, verosimilmente per esigenze fisiologiche (in sede autoptica era stata riscontrata l'assenza di urine in vescica), e che la vittima si trovasse in condizioni di tranquillità; - che gli imbrattamenti ematici sui pantaloni della donna, concentrati sul lato interno della parte posteriore, lasciavano ipotizzare che vi fosse stata gocciolatura delle ferite dorsali sui pantaloni abbassati e che la Rea fosse stata, dunque, aggredita di spalle; - che le ferite al dorso, con direzione dall'alto verso il basso quelle sovrascapolari, poco profonde (tranne una, in regione

M

dorsale destra) indicavano che l'aggressore aveva colpito da dietro la vittima e che quest'ultima aveva tentato di allontanarsi, sia pure con difficoltà, a causa dei pantaloni abbassati, così evitando ferite più incisive, per poi essere attinta dalla profonda ferita all'emidorso destro, in seguito alla quale era caduta a terra, in posizione supina e qui era stata ripetutamente colpita alla regione toracico addominale; -che, in detta fase, la donna aveva tentato di difendersi con le mani e con le braccia, poi non aveva più opposto resistenza e l'aggressore aveva continuato a colpirla, attingendo la regione pettorale sinistra, in corrispondenza dello sterno, ove erano state rilevate ferite in sequenza, vicine ed allineate; -che le ferite da punta e taglio al mento ed al collo, in quanto superficiali, potevano ritenersi compatibili con il tentativo di difesa della vittima; -che le lesioni contusive potevano essere state provocate da un pugno o uno strumento non rigido, durante la caduta al suolo o nei movimenti di difesa della vittima; -che la ricerca di tracce biologiche sul corpo e sulle ferite della donna non aveva consentito di rilevare profili genetici estranei oltre a quello del Parolisi, le cui tracce biologiche erano state rinvenute nei tamponi della regione labiale e dell'arcata dentaria (poteva trattarsi di cellule delle mucose lasciate da un bacio o di cellule cutanee da contatto); -che doveva ragionevolmente ritenersi che il contatto con il marito fosse avvenuto poco prima del decesso o, comunque, dopo il pranzo, dal momento che atti quali, il passarsi la lingua tra le labbra, il deglutire, il bere, il mangiare avrebbero dovuto eliminare cellule estranee dalla bocca della vittima; -che le lesioni figurate sull'addome (una sorta di "x") , sulla faccia anteriore della coscia destra (una sorta di grata a grosse maglie) e sulla faccia laterale della coscia sinistra (un simbolo tipo svastica) erano state inferte con uno strumento a punta ma smusso ai lati, almeno 30/60 minuti dopo l'omicidio.

La ricostruzione degli spostamenti dei coniugi Parolisi il giorno 18.4.2011 avveniva anche attraverso l'individuazione delle celle di aggancio delle rispettive utenze cellulari.

Anche sul punto il G.i.p. richiamava diffusamente le risultanze delle indagini.

Quanto alla Rea, si accertava che, nella mattinata, le utenze n.3338102280 e n. 3203878219 in uso alla donna, nel corso delle chiamate in entrata e in uscita, avevano

agganciato celle tutte compatibili con i suoi spostamenti. In particolare, alle ore 11.04.25, l'utenza 3338102280 aveva impegnato la cella ubicata in località "Zona industriale Castagneti" di Ascoli Piceno, compatibile con l'ubicazione del supermercato all'interno del quale i coniugi Parolisi si erano recati tra le ore 10.44 e le ore 11.16 circa, come risultante dalle riprese video effettuate dalle telecamere dell'esercizio commerciale, tra le ore 12.19.21 e le ore 12.20.05, l'utenza telefonica n.3203878219 aveva impegnato le celle Wind di via Gaetano Spalvieri e di viale Del Commercio di Ascoli Piceno, compatibili con il percorso che i coniugi Parolisi avevano compiuto per rientrare nella propria abitazione in Folignano, dopo la visita specialistica della donna presso la Clinica San Marco; dalle ore 12.34.34 alle ore 13.43.31, l'utenza n. 3203878219 aveva impegnato le celle wind di viale Del Commercio di Ascoli Piceno e della località "Chiesa Nuova" di Folignano, entrambe compatibili con l'abitazione dei coniugi Parolisi, dove gli stessi avevano fatto rientro, così come confermato dalle sommarie informazioni della madre della Rea, Garofalo Vittoria, la quale aveva riferito di aver conversato telefonicamente nell'arco orario anzidetto con la figlia, per uscire intorno alle ore 14.15 -14.20 (in detto orario il vicino di casa Trobbiani Giovanni aveva indicato la partenza dal garage dell'autovettura del Parolisi).

Approssimandosi, poi, agli orari più rilevanti ai fini delle imputazioni, si accertava che, dalle ore 14.53.24 alle ore 15.04.05, l'utenza telefonica n.3338102280 (l'unica in possesso della donna quel pomeriggio) aveva ricevuto dall'utenza 3276916464 in uso a Viviani Sonia, due telefonate (alle ore 14.53.24 e alle ore 14.56.52), alle quali la stessa non aveva risposto, e due sms e che la cella di aggancio corrispondeva al codice CGI n. 222012528236451; si accertava, ancora, che, dalle ore 15.26 alle ore 16.28, l'utenza della donna aveva ricevuto dieci tentativi di chiamata dall'utenza del Parolisi, che avevano tutte agganciato alternativamente le celle CGI n. 222012528236451 e CGI 222012528236390.

Per accertare da quali zone l'utenza della Rea avesse ricevuto tutti i predetti tentativi di chiamata, la polizia giudiziaria aveva eseguito una serie di test, sia sull'area di Colle San Marco, sia sull'area delle "Casermette" di Ripe di Civitella, cercando di

riprodurre, quanto più possibile fedelmente, le stesse condizioni di tempo, di luogo all'epoca degli eventi; per l'effettuazione dei test era stato utilizzato un telefono cellulare SAMSUNG modello SGH-F480, uguale a quello in uso a Carmela Rea il giorno della sua scomparsa e rinvenuto il 20.04.2011, a breve distanza dal suo cadavere, con lo stesso tipo di suoneria, impostata sullo stesso brano musicale ed a livello di volume massimo e vibrazione inserita, come quello della vittima.

Il test era stato condotto effettuando una serie di chiamate ed utilizzando utenze in uso alla polizia giudiziaria e si era articolato in due fasi:

- nella prima fase, il telefono cellulare con installata l'utenza n.3313645040, era stato collocato in diversi punti del pianoro di Colle San Marco ed erano stati generati 24 eventi telefonici in entrata sull'utenza predetta, tra le ore 15.08.27 e le ore 15.59.22, che avevano impegnato le celle identificate dai codici CGI 222012528236390, 222012528236381, 222012528236494 e 222012528236451;

- nella seconda fase del test, il telefono cellulare in questione era stato posizionato nello stesso luogo in cui era stato rinvenuto il 20 aprile 2011 e tra le ore 16.18.20 e le ore 17.34.07 erano stati generati 44 eventi telefonici verso la predetta utenza, che avevano impegnato le celle identificate dai codici CGI 222012528236390, 222012528236451 e 222012528236494.

Il test aveva evidenziato che, in località Colle San Marco, le chiamate senza risposta effettuate verso la sopra indicata utenza erano state gestite per 16 volte dalla cella CGI 222012528236381, 5 volte dalla cella CGI 222012528236390, 2 volte dalla cella CGI 222012528236494 e 1 sola volta dalla cella CGI 222012528236451, da ciò deducendosi che la cella CGI 222012528236381, impegnata in modo prevalente dal telefono di test, fosse realmente la cella servente dell'area di Colle San Marco, cella che, peraltro, non era mai stata impegnata dal telefono della vittima il giorno della sua scomparsa. Quanto alla cella CGI 222012528236451 (cioè quella impegnata alle ore 14.53.24 e alle ore 14.56.52 del 18 aprile 2011 dal telefono della Rea) si era accertato che la stessa risultava compatibile con un unico punto del Pianoro di Colle San Marco, convenzionalmente definito "12" posto all'ingresso del Pianoro medesimo, nelle

adiacenze del Monumento ai Martiri della Resistenza, presso l'incrocio tra la strada vicinale e la SP 76 Ascoli - Colle San Marco. Si era anche accertato che altre utenze in uso a persone presenti nel pomeriggio del 18 aprile 2011 nell'area del Pianoro di Colle San Marco, impegnate nelle ricerche della donna, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, non avevano mai impegnato la cella con codice CGI 222012528236451.

Il test aveva, ancora, evidenziato che in località "Casermette" di Ripe di Civitella, le chiamate senza risposta effettuate verso l'utenza in questione, posizionata nello stesso punto in cui era stato rinvenuto il telefono della vittima, erano state agganciate per 10 volte dalla cella telefonica CGI 222012528236390, per 5 volte dalla cella CGI 222012528236494, per 2 volte dalla cella CGI 222012528236451, mentre per i restanti 27 eventi telefonici non erano state registrate le celle.

Aveva, anche, evidenziato il test un aggancio delle celle, tra le ore 16.18.20 e le ore 17.34.07, differente da quello rilevato dall'analisi dei tabulati dell'utenza della vittima tra le ore 14.53.24 e le ore 19.10.16 del 18.4.2011 (per 21 volte la era stata impegnata la CGI 222012528236390, per 11 volte la CGI 222012528236451 e per 5 volte la cella CGI 222012528236494) e ciò lasciava ritenere che il telefono della vittima non fosse ubicato nella posizione in cui era stato rinvenuto il giorno 20 aprile 2011.

Il 17 giugno 2011 erano stati eseguiti ulteriori accertamenti in località Ripe di Civitella, utilizzando gli strumenti di misurazione dei segnali radioelettrici a disposizione della polizia giudiziaria ed era stato individuato un solo punto possibile, in detta area, dove gli strumenti avevano registrato lo stesso comportamento dettato dal tabulato del 18 aprile 2011. Pertanto, nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2011, era stato eseguito un ulteriore test utilizzando, questa volta, lo stesso terminale mobile SAMSUNG con SIM n. 3338102280 in uso alla vittima, sia sull'area di Colle San Marco, sia sull'area delle "Casermette" di Ripe di Civitella, rilevandosi che:

- in zona di Colle San Marco, come già rilevato nell'esperimento del 30.5.2011, l'unico punto in cui veniva accertata la presenza del segnale idoneo ad effettuare e ricevere chiamate dalla cella CGI 222012528236451 era quello nei pressi del

Monumento ai Caduti e anche minimi spostamenti da quel punto non consentivano più l'aggancio della predetta cella e ciò stava a significare che per ricevere le telefonate della Viviani, tra le ore 14.53.24 e le ore 14.56.52 del 18.04.2011, la donna sarebbe dovuta rimanere ferma, in quello specifico punto, (posto, peraltro, al di fuori dell'itinerario che avrebbe dovuto seguire per raggiungere l'esercizio pubblico) almeno per 3 minuti e 26 secondi;

- in località "Casermette" di Ripe di Civitella, solo in una zona molto ristretta - nella zona retrostante il chiosco - l'utenza cellulare aveva agganciato le due celle con codice CGI 222012528236451 e 222012528236390 conformemente alle risultanze del tabulato del 18 aprile 2011.

Gli accertamenti di p.g. avevano, inoltre, rivelato che l'aggancio delle due celle sopra indicate era possibile anche lungo il percorso stradale che collega la località S.Giacomo alla località "Casermette" di Ripe di Civitella.

Si era, ancora, accertato, che, alle ore 16.53 del 18 aprile, subito dopo la segnalazione di scomparsa, era stato effettuato un tentativo di chiamata verso l'utenza della donna dal "112" attraverso l'attivazione del N.U.E (Numero Unico Europeo) e l'utenza, ancora sotto copertura di rete, era stata localizzata in un punto situato sul versante abruzzese della Montagna dei Fiori, dopo l'agglomerato di San Giacomo, in una zona boschiva sottostante la via Caserma che conduce al "chiosco della pineta", ad una distanza in linea d'aria di circa 3,2 Km. dal luogo del rinvenimento del cadavere, ed assolutamente compatibile con lo stesso, attesi gli scarti di precisione dovuti alla mancata risposta alla chiamata ed all'ambiente montano anziché urbano.

Era stato, infine, verificato il dato relativo alla batteria dell'utenza mobile.

Infatti, alle ore 16.00 del 23 giugno 2011, all'atto del recupero del telefono, dopo l'esecuzione del test, si era accertato che era ancora acceso, ma con un residuo di carica elettrica disponibile pari a circa il 10% della sua carica massima e se ne era registrato lo spegnimento alle successive ore 22.00; la mattina successiva, il telefono era stato riacceso, senza fonti di alimentazione esterne collegate, e si era constatato il definitivo spegnimento dopo circa due ore. Tale comportamento risultava compatibile con quanto

ragionevolmente verificatosi il giorno 20 aprile 2011, quando il cellulare poteva essere stato recuperato ed acceso da qualcuno (circostanza questa confermata dalla ricezione di 15 sms dalle ore 7.39.16 alle ore 7.39.30) e poi lasciato cadere a pochi metri di distanza, nel punto in cui era stato rinvenuto.

Il Giudicante richiamava anche le risultanze delle indagini relative alla accertata presenza in data 18 aprile 2011, nel poligono di tiro di Ripe di Civitella, di militari appartenenti al 123^o Reggimento di Chieti per delle esercitazioni, alcuni dei quali si erano portati, all'ora di pranzo del medesimo giorno, proprio nei pressi del chiosco della pineta.

Le vedette che controllavano la zona di accesso al poligono erano state identificate in Colasanti Enrico, Arrica Luigi, Mascia Giacomo e Peregrino Simone.

Il Colasanti (vedetta n. 6) era quello che, per la postazione occupata, era in grado di scorgere il tratto di strada che conduce al chiosco della pineta - luogo di rinvenimento del cadavere della Rea. Tutti i suddetti militari, sentiti a s.i.t., non avevano fornito elementi utili alla individuazione del veicolo con il quale la donna aveva dovuto necessariamente raggiungere la pineta.

Quanto, in particolare, al Colasanti, il giudice rilevava come lo stesso teste avesse riferito di aver effettuato telefonate e messaggi nel corso del servizio e, inoltre, la sua possibile disattenzione era confortata dal fatto che il medesimo non avesse per nulla ricordato un particolare che era, invece, emerso dall'esame (e successivo confronto) di altri due militari (Arrica Luigi - vedetta n. 3 - e Mascia Giacomo - vedetta n. 4) relativo al transito di un'autovettura Golf nera, condotta da un uomo che trasportava un cane; il Mascia aveva parlato con il conducente di detta autovettura, che era tornato indietro e, sia all'andata che al ritorno, era necessariamente passato di fronte alla postazione occupata dal Colasanti .

Ai militari che avevano pranzato nei pressi del chiosco si era risaliti attraverso uno scontrino, trovato sul posto, di acquisto di pane ed acqua minerale; i predetti erano stati sentiti ed avevano affermato di essere rimasti in quel punto fino alle 14/14.30 e di non aver notato nulla di particolare.

Ampia trattazione dedicava il giudicante al richiamo delle dichiarazioni rese dai testimoni che, a parte il Ranelli - e, testualmente, "forse il giovane Neroni Davide" - il 18 aprile 2011 si trovavano sul Pianoro di Colle San Marco.

Vellei Mario, Maoloni Vincenzo, che avevano effettuato, il 18 aprile 2011, alcuni lavori di potatura sugli alberi della pineta nei pressi del chiosco del Ranelli, e che, nella circostanza, tra le ore 14.40 e le ore 15, avevano percorso più volte la stradina che costeggia il chiosco e le altalene, avevano riferito di non ricordare di aver notato qualcuno nei pressi dei giochi.

Barbizzi Mario aveva riferito di essere giunto a Colle San Marco alle ore 14.45 circa del 18 Aprile 2011, unitamente alla figlia Daniela, la moglie Sprecacè Emma e due bambini, parcheggiando l'auto della figlia all'interno del Residence "Miravalle"; dopo circa 10 minuti dal loro arrivo, unitamente alla moglie ed ai bambini, era uscito dal cortile del citato residence, passando davanti al Bar "Segà", e, percorrendo un sentiero sterrato, aveva raggiunto l'area giochi, camminando tra le altalene e gli scivoli per raggiungere i campi da tennis, senza aver riscontrato la presenza di qualsivoglia persona; aveva aggiunto di non avere neanche notato la presenza di autovetture parcheggiate nei pressi; dette dichiarazioni erano state confermate da Sprecacé Emma e Barbizzi Daniela, che aveva confermato con precisione l'orario di partenza da Ascoli Piceno - ore 14.15 - la donna ricordava di aver guardato l'orologio della macchina -, e i filmati ripresi dalla video camera del chiosco del Ranelli avevano confermato la presenza dei predetti.

Fioretti Romina aveva riferito di essere giunta a Colle San Marco con la figlia e la suocera, Meckel Ursula, intorno alle ore 15 e di aver parcheggiato la macchina di fronte al chiosco del Ranelli; la donna era assolutamente certa che, al momento del loro arrivo, nell'area dei giochi per bambini, non vi fosse nessuno; successivamente, intorno alle ore 16.45, unitamente alla suocera ed alla bambina, era andata presso il bar "Segà", attraversando la scorciatoia sterrata che unisce detto esercizio con l'area giochi, ed aveva notato, all'atto del suo ingresso nel bar, Parolisi Salvatore parlare al telefono; aveva poi appreso dai gestori del bar quanto accaduto.

Le dichiarazioni della Fioretti erano state confermate e ulteriormente circostanziate dalla Meckel la quale aveva dichiarato che, al loro arrivo a Colle San Marco (alle ore 15/15.05), nei pressi del chiosco, già aperto, c'erano due uomini, uno all'interno ed uno anziano all'esterno, mentre nell'area prospiciente lo scivolo e le altalene, durante la loro permanenza, non aveva visto né adulti né bambini; prima di raggiungere, unitamente alla nuora, il bar "Segà", attraverso la scorciatoia, si era intrattenuta con la nipote Michelle alle altalene; all'interno del bar aveva visto il Parolisi che parlava al telefono e poi aveva appreso i fatti.

Sirocchi Mirella aveva riferito di essere giunta al pianoro di San Marco il pomeriggio del 18 aprile 2011, verso le ore 15.15, insieme ai suoi amici Sturba Giorgia, Ciccanti Mirco, Grandi Riccardo, Di Giosia Andrea, percorrendo la strada che passa davanti al bar "Segà", e di aver parcheggiato la sua autovettura, una Fiat Punto di colore nero, poco oltre il chiosco in legno; di non avere fatto caso, durante il tragitto, a persone o autovetture presenti sul posto; di essersi recati in gruppo, dopo avere parcheggiato, vicina ai campetti sportivi; di essersi diretta insieme a Giorgia Sturba, dopo pochi minuti, a piedi, presso il bar "Segà" a prendere un gelato, percorrendo la strada che passa davanti al chiosco, nella circostanza già aperto; di essere passata davanti alle altalene ed agli scivoli prospicienti il chiosco e di aver imboccato la scorciatoia che da lì conduce al Bar "Segà"; di avere notato, lungo il tragitto, nella zona prospiciente il chiosco, alcune persone tra cui due signore, una delle quali anziana, in compagnia di una bambina, che stazionavano sul prato; di non avere visto nessuno nella zona delle altalene; di aver visto, mentre usciva dall'esercizio, un uomo (poi individuato nel Parolisi), appena sceso da un'autovettura, vestito con maglietta a mezze maniche e pantaloncini corti, con in braccio una bimba, appena prelevata dal sedile posteriore, che si dirigeva verso l'ingresso del bar.

Sturba Giorgia aveva confermato le dichiarazioni della Sirocchi anche con riferimento all'uomo individuato nel Parolisi.

Le riprese della videocamera del chiosco del Ranelli (il cui orario corrispondeva a quello effettivo) avevano confermato l'arrivo delle due ragazze al bar alle ore 15.47 cioè

confortava le dichiarazioni della Flamini e della figlia, che avevano indicato nelle ore 15.45 circa l'arrivo del Parolisi al bar.

La Flamini, nel corso delle successive sommarie informazioni, aveva precisato di aver prestato all'imputato, il pomeriggio del 18 aprile, per ripararsi dal freddo, un pantalone da tuta ed una felpa del marito, che il Parolisi le aveva riportato il giorno dopo, scusandosi per non averli lavati.

Su tale ultimo punto, il giudice richiamava le sommarie informazioni di Garofalo Vittoria, madre della vittima, la quale aveva riferito che il Parolisi, la sera del 18 aprile, aveva fatto ampio uso della lavatrice, pur non riuscendo a precisare quali capi avesse lavato.

Proseguendo nelle indagini, era stato anche individuato un gruppo di studenti che, quel giorno, si erano portati sul Pianoro di Colle San Marco: 14 studenti della classe 3^A dell'Istituto Tecnico per Geometri "Umberto I" di Ascoli Piceno e due studenti frequentanti la classe 5^A del medesimo istituto (Angelini Bruno, Baldassarri Andrea, Corradetti Jonny, Fanesi Giovanni, Neroni Davide, Cannella Beatrice, Cuccioloni Maria Chiara, Grilli Andrea, Franco Mattia, Giardini Cecilia, Giorgi Alessio, Celani Lorenzo, De Santis Simone, Mancini Valerio, Spurio Daniele e Trisciani Alessandro) alcuni dei quali avevano anche scattato delle fotografie sul posto; i ragazzi erano stati ascoltati, così come il padre di uno di essi, Giorgi Serafino, il quale aveva riferito circostanze che portavano ad escludere la presenza del Parolisi, ma soprattutto della moglie a Colle S. Marco.

Angelini Bruno, in particolare, aveva dichiarato di ricordare la presenza sul prato unicamente di due donne, una più giovane, l'altra più anziana, che, insieme ad una bimba, erano giunte sul Pianoro a bordo di un'utilitaria di colore grigio, aggiungendo di non ricordare la presenza di altri bambini nell'area dove sostava il suo gruppo né la presenza di alcuno nei pressi delle altalene.

Sempre il 18 aprile 2011, al Pianoro di San Marco era presente anche un secondo gruppo di ragazzi recatisi sul posto al termine dell'orario scolastico per trascorrere qualche ora di svago (Kuci Marsiano, Nesca Umberto, D'Angelo Andrea, Cotilli

Emanuele, Agostini Lorenzo) nessuno dei quali aveva ricordato di aver notato nell'area delle altalene un uomo che potesse corrispondere al Parolisi.

Rilevava il giudice, quanto alle fotografie scattate dai ragazzi (e contestate dai difensori dell'imputato), che le medesime foto erano state utilizzate dagli stessi difensori in sede di riesame anche per valorizzare la presenza, lungo la staccionata, della sagoma di un'automobile con caratteristiche analoghe alla Megane Scenic di Salvatore Parolisi, veicolo che era poi risultato di colore rosso (e non nero), con caratteristiche diverse dalla predetta autovettura, così come il luogo del parcheggio era risultato diverso da quello indicato dall'imputato.

3) La condotta dell'imputato; le relazioni extraconiugali.

Diffusa trattazione dedicava il giudice alla condotta tenuta dall'imputato dopo la scomparsa e la morte della moglie, a suo giudizio, significativa del diretto coinvolgimento del medesimo nel fatto contestato.

Era emerso dalle indagini che il Parolisi non aveva partecipato né il 19 né il 20 aprile alle ricerche della moglie.

In particolare, la mattina del 19 aprile, andando via dal Pianoro, adducendo di voler raggiungere il luogo di lavoro anche per organizzare una squadra di ricerca (s.i.t. Rea Gennaro), aveva fatto scendere dalla sua autovettura un parente della moglie, Boccia Francesco, che si era offerto di accompagnarlo, perché, a suo dire, avrebbe avuto dei problemi per farlo entrare nella Caserma .

Dalle ore 11,21 alle ore 11,46 aveva effettuato una telefonata (per come successivamente attestato dai tabulati) a Perrone Ludovica, risultata poi essere la sua amante.

Giunto in Caserma, alle ore 12/12,30, aveva dissuaso i colleghi commilitoni dall'organizzare un gruppo di ricerca perché, a suo dire, avrebbe interferito con il lavoro dei cani, e li aveva anche invitati a non riferire che era spesso al telefono nell'orario di servizio; l'uomo non era apparso eccessivamente preoccupato nonostante la moglie fosse ormai scomparsa da più di 24 ore (s.i. Pagano Raffaele) .

La mattina del 20 Aprile, alle ore 8,38, la sua utenza cellulare era stata chiamata dalla sorella Lucia; la telefonata, della durata di 4 minuti, aveva agganciato la cella Zona Industriale “Castagneti” di Ascoli Piceno, ubicata nei pressi della caserma, pur non risultando che il Parolisi si fosse presentato sul posto di lavoro; alle ore 8.54, era stato contattato telefonicamente dall’amico Paciolla Raffaele, con cui aveva parlato per mezzo minuto, agganciando la cella di Colle San Marco, alle ore 8,58 era stato contattato telefonicamente dal capitano dei carabinieri D’Ortona, con cui aveva parlato per 5 minuti (la cella non era stata registrata), alle ore 9,37 era stato nuovamente chiamato dalla sorella Lucia, con cui aveva parlato per 15 minuti e mezzo, agganciando la cella di Colle San Marco.

Secondo i riferimenti del cognato Rea Michele, alle 8.30 circa, Parolisi si era portato a Colle San Marco, ove era rimasto fino alle 9/9.30 quando si era allontanato adducendo di volersi recare a Folignano per prendere la piccola Vittoria e portarla a svagarsi in Caserma; dalle ore 11.15 alle ore 12.30 l’imputato era stato a casa a Folignano ed aveva presenziato ad una ispezione da parte dei carabinieri, per poi recarsi in caserma intorno alle ore 13.30/14.00.

L’imputato aveva appreso della morte della moglie telefonicamente dalla sorella mentre si trovava in caserma e si era poi portato a casa a Folignano; qui la sera stessa al cognato Michele, all’amico Paciolla, che erano stati sul luogo del rinvenimento del cadavere, ed al colonnello Annicchiarico, che si era portato a fargli visita, aveva confidato che, proprio presso “il chiosco della pineta” dove era stato trovato il cadavere della moglie, si era recato con quest’ultima circa 15 giorni prima per cercare un ramo da addobbare per la Pasqua ed avevano consumato un rapporto sessuale all’aperto mentre la figlia dormiva in macchina.

L’imputato aveva ribadito tale particolare nel corso della trasmissione “Quarto Grado” del 10 giugno 2011, mentre all’amante Perrone Ludovica, nel corso di una telefonata oggetto di intercettazione, aveva riferito di averlo inventato.

Il Paciolla aveva riferito che il Parolisi aveva individuato subito il luogo in cui era stato trovato il corpo della moglie, negando di aver mostrato a quest’ultimo disegni o

fotografie, con ciò smentendo l'imputato, che aveva, invece, dichiarato che l'amico gli aveva mostrato delle foto scattate con il proprio telefono cellulare che ritraevano il luogo. La versione del Paciolla era stata confermata dagli accertamenti espletati sul telefono cellulare di quest'ultimo ed il Parolisi, per giustificare le proprie dichiarazioni, aveva riferito che era stato sollecitato dalle insistenze dei carabinieri.

Era, in realtà, emerso dalle dichiarazioni della Viviani che la vittima aveva raccolto il ramo da addobbare sul Pianoro di Colle San Marco. Era stata la stessa Melania a mostrare alla Viviani, nel corso della passeggiata del 10 aprile, il punto in cui lo aveva raccolto, così come la stessa Melania aveva riferito all'amica di essersi effettivamente portata, tempo prima, a Ripe di Civitella nei luoghi delle esercitazioni militari con il marito e la figlia per cercare il predetto ramo, precisando però che avevano dovuto desistere per la neve.

Richiamava il giudicante anche l'episodio avvenuto il 23 aprile quando, dopo soli tre giorni dalla scoperta della morte della moglie, l'imputato si era portato a far visita ad un commilitone per portargli la colomba pasquale ed aveva preparato tutti gli effetti personali della moglie, per fare in modo che la suocera li portasse subito via.

La condotta di vita del Parolisi veniva esaminata dal primo giudice anche con riferimento all'accertata esistenza delle sue relazioni extraconiugali.

Il primo a parlarne con gli inquirenti era stato Rea Michele, il quale aveva riferito di aver appreso dai genitori che il cognato, circa un anno prima, aveva avuto una relazione con una donna e che Melania l'aveva scoperta, per poi determinarsi a perdonarlo.

Anche Caterino Nicola, collega di lavoro del Parolisi, aveva rivelato alla p.g. di una relazione extraconiugale che l'imputato aveva intrapreso con Perrone Ludovica, conosciuta in caserma ed aveva aggiunto che, sebbene la donna, al termine del corso, fosse stata destinata ad un Reparto di Roma, la relazione era ancora in atto.

D'Agostino Libero, altro collega di lavoro del Parolisi, aveva riferito alla p.g. che il Parolisi certamente intratteneva relazioni con le allieve, che riceveva ed effettuava frequenti telefonate, utilizzando un cellulare dedicato e che, tempo addietro, Salvatore

gli aveva chiesto di “coprirlo” nel caso in cui l’avesse cercato la moglie, in quanto doveva incontrare una allieva di cui ricordava solo il cognome (Cesarino). Quanto alla Perrone, aveva riferito di aver appreso della relazione di quest’ultima con l’imputato dal Caterino.

La Cesarino era stata identificata in Cesarino Rosa (che aveva svolto un periodo di addestramento ad Ascoli Piceno dal gennaio al marzo 2009); la donna aveva ammesso la relazione, pur precisando che si trattava di una storia chiusa da tempo.

La Perrone, più volte sentita dagli inquirenti, aveva parlato di una stabile relazione sentimentale con l’imputato, che durava dall’anno 2009.

Le indagini avevano accertato che, tra il 2 settembre 2009 ed il 27 aprile 2011, il Parolisi aveva effettuato alla Perrone n. 5152 telefonate ed inviato n. 1475 sms, mentre la Perrone aveva effettuato al Parolisi n. 243 telefonate ed inviato n. 2537 sms. L’ultima telefonata con l’imputato, prima della scomparsa della moglie, era avvenuta la mattina del 17 aprile 2011 in vista dell’incontro ad Amalfi, programmato per Pasqua, con i genitori della Perrone.

La storia con la Perrone era stata ammessa dallo stesso Parolisi nel corso di trasmissioni televisive.

L’imputato, peraltro, aveva minimizzato i fatti dicendo di non aver mai avuto intenzione di lasciare la moglie.

Nel corso delle indagini, la p.g. aveva intercettato alcune telefonate con la Perrone, nel corso delle quali il Parolisi aveva invitato la donna a cancellare tutta la loro corrispondenza telematica e le aveva chiesto di non parlare al telefono né in macchina, ribadendo la necessità di dover sostenere la sua tesi (in sostanza, di aver approfittato di lei, senza alcun intento di lasciare la moglie); in una telefonata del 9 maggio 2011 con la Perrone il Parolisi, alla frase *“tu ti vuoi togliere a te dai guai non a me dai guai”*, aveva risposto *“no, no, non mi tolgo io dai guai non c’è nessun guaio da togliermi, hai capito? perchè io non ho toccato nien ..”*. - per poi interrompersi e correggersi - *“cioè io non ho fatto niente di quello che mi si vuole accusare, capisci?”*.

Era anche emerso dalle indagini che la Rea aveva contattato telefonicamente la Perrone tre volte nel corso del 2010, il 15 gennaio, il 3 aprile e il 12 aprile.

Non vi erano stati altri contatti e ciò confermava quanto riferito dai familiari e cioè che la donna riteneva ormai conclusa la storia del marito con la ex allieva.

Del resto gli amici della coppia, che più la frequentavano negli ultimi anni, in particolare la Viviani e la Dorinzi, avevano parlato di un sereno rapporto coniugale; ma Melania, secondo il primo giudice, pur avendo apparentemente perdonato il marito, aveva continuato a mantenere nei suoi confronti un atteggiamento di rimprovero, ponendolo, testualmente, in *“uno stato di sudditanza morale e fisica”* e più volte era arrivato a mortificarlo, come dimostrava il contenuto di alcune conversazioni intercorse nel maggio 2011 tra l'imputato ed uno zio di Melania, nel corso delle quali il Parolisi aveva affermato che Melania, pur essendo convinta della fine della sua relazione extraconiugale, lo umiliava tutti i giorni, rinfacciandogliela.

Il Parolisi aveva anche confidato allo zio di Melania che, proprio il 18 aprile, prima di recarsi sul Pianoro di San Marco, aveva tentato un approccio sessuale con la moglie, che aveva rifiutato a causa del dolore provocatole dall'ernia inguinale di cui soffriva.

Il primo giudice richiamava anche le dichiarazioni della Viviani, che aveva riferito le confidenze di Melania sulla scarsa frequenza dei rapporti sessuali con il marito negli ultimi mesi, a causa dei suoi problemi fisici (un piccolo intervento all'utero nel gennaio 2011 e poi l'ernia inguinale).

Il giudicante richiamava, inoltre, testualmente il contenuto di un sms inviato dal Parolisi alla moglie il 22 marzo 2011: *“Sei sempre tu quella che sbaglia sempre e siccome stai sempre sul chi va la prendi sempre decisioni affrettate, fai sempre di me quello che vuoi, è vero ti ho detto una bugia per giustificare il mio ritardo, per non farmi rimproverare da te, ma come sempre mi rendi ridicolo davanti a tutti, grazie per questo”*.

L'atteggiamento a volte aggressivo della donna verso il marito era stato confermato anche dal fratello della vittima, Rea Michele (" .. lo aggredi in maniera tale da farlo sentire un verme ...").

4) La ricostruzione del fatto.

La versione sostenuta dall'imputato sulla scomparsa della moglie, secondo il giudice, era smentita da una serie di elementi:- la donna, che pure, per tutta la mattinata, anche all'interno del supermercato, ove si era recata a fare la spesa, aveva indossato gli occhiali (come si rilevava dal filmato acquisito agli atti), inspiegabilmente li aveva lasciati in macchina nonostante la bella giornata (gli occhiali erano ricomparsi all'improvviso e non erano stati neppure utilizzati per il cane molecolare); -la donna non aveva con sé denaro sufficiente non soltanto per comprare il caffè al marito, ma neanche per far fronte ad una qualsiasi altra evenienza (il suo portafogli era stato trovato a casa e indosso alla donna erano stati trovati 30 centesimi) ; -la donna aveva scelto il percorso a piedi più lungo tra quelli possibili (e anche se avesse dimenticato la scorciatoia, che pure aveva percorso con la Viviani, avrebbe potuto percorrere la strada da cui era poco prima arrivata); -la donna certamente non aveva un amante e, se fosse stata seguita ed aggredita da uno sconosciuto, sul suo corpo vi sarebbero stati evidenti segni di colluttazione, certamente ben più evidenti delle piccole contusioni riscontrate in sede autoptica e dovute verosimilmente alla reazione della vittima durante l'azione omicidiaria; - la donna aveva slacciato e tirato giù i pantaloni oltre alle calze e gli slip per urinare (come confermato dall'assenza completa di urine riscontrata in sede autoptica), operazione che non avrebbe compiuto in presenza di uno sconosciuto aggressore; - la donna era stata colpita da 35 coltellate, di cui nessuna mortale, ed aveva tentato un minimo di inutile difesa, per poi morire nell'arco di alcune decine di minuti per dissanguamento; - l'omicida avrebbe, quindi, assistito alla sua agonia, per poi attendere almeno 30 minuti, se non addirittura uno o due giorni, per spostare i polsi della vittima e compiere gli atti di vilipendio e depistaggio, il tutto seguendo un "modus

M

procedendi” non riscontrabile in un delitto a sfondo sessuale o di tipo punitivo o , ancora, ispirato a riti satanici .

Il giudicante forniva, allora, la propria ricostruzione della vicenda, nei termini che di seguito, testualmente, si riportano.

“I coniugi Parolisi, verso le 14.20, lasciavano l’abitazione per recarsi a Colle San Marco. Il pranzo, a base di piadine e, per Melania, di latte, era precedente alla telefonata intercorsa tra la stessa e la madre e, quindi, da collocare prima delle ore 13.35. L’arrivo a San Marco avveniva intorno alle 14.40 e, comunque, subito dopo l’attivo del Ranelli al chiosco... Melania non gradendo la scarsa igiene delle altalene dei “piccoli” e, trovando il gioco sull’altalena dei grandi pericoloso per la figlia, ha proposto di lasciare Colle San Marco e di andare al chiosco della pineta, curiosa di conoscere i luoghi ove si addestrava il marito ed in cui era già stata dovendo però desistere per la neve. La donna e la piccola (probabilmente messasi a piangere) si sono incamminate verso l’uscita posta sulla staccionata, dove il marito le ha raggiunte con la macchina e quindi sono partiti per la nuova destinazione ragion per cui , a parte il Ranelli e “forse” il Neroni, nessuno poi li ha visti, giustificandosi, altresì, l’assenza di pollini di S. Marco nelle scarpe di Melania per la brevissima presenza- e percorrenza- e per la maggior presenza- e percorrenza- a Ripe di Civitella). Lungo il tragitto, erano pervenute le due telefonate della Viviani alle quali Melania non aveva risposto, forse perché c’era la musica in auto o forse perché aveva momentaneamente disinserito la suoneria per far addormentare la figlia, dandole il cellulare per giocare (riprendendolo poco dopo e riattivando la suoneria).Arrivati al chiosco della pineta intorno alle ore 15:00/15:05, essendo la temperatura meno mite di quella di Colle S. Marco (trattandosi di un bosco) il Parolisi aveva indossato il pantalone militare e la relativa casacca in goretex che aveva nello zaino sopra agli abiti che aveva , munendosi di un coltello a serramanico (che di certo un militare non poteva non avere) forse per cercare un albero della cuccagna da portare alla suocera o forse per tagliare qualcosa da mangiare che Melania aveva portato per la merenda della bambina (rimasta poi inspiegabilmente senza il proprio ciuccio) senza potersi escludere (essendo

M

nello zainetto) che il predetto avesse anche le scarpe ed i guanti militari (e la frase detta inconsapevolmente alla Perrone di “ non aver toccato niente ” ne è la riprova). La donna, dovendo urinare, si è portata dietro al chiosco ove il marito, vedendola seminuda, verosimilmente si è eccitato, avvicinandola e baciandola ed ha tentato un rapporto sessuale che la donna per i problemi fisici, per la presenza della bambina in auto che forse - dormiva e per la paura che sopraggiungesse qualcuno, ha rifiutato e, in tale contesto, deve aver rivolto anche rimproveri pesanti contro il coniuge che, a quel punto, ha reagito all’ennesima umiliazione, sferrando i primi colpi. La vittima ha tentato di allontanarsi (perdendo il cellulare che aveva verosimilmente nella tasca del giacchino) ma con la difficoltà dell’aver ancora i pantaloni abbassati , si è portata verso un albero e, quindi, in prossimità del camminamento posto sul lato Est, ove erano presenti degli oggetti che avrebbe potuto prendere per difendersi. A quel punto deve essere caduta in ginocchio, e, con le braccia divaricate, si è appoggiata sulle tavole (e le impronte definite come “orme” di scarpa dagli inquirenti ben potevano , invece, corrispondere a parte delle mani insanguinate), forse subendo altri colpi al collo in tale frangente con il marito alle spalle) e reclinando di conseguenza il viso (per cui il sangue delle ferite è defluito dal basso verso l’alto). Rialzatasi , ha fatto pochi passi all’indietro e si è accasciata al suolo, ove il coniuge le ha inflitto ulteriori coltellate al petto. Il tutto si è svolto in pochi minuti (10 massimo 15, stante la minorata difesa in cui si trovava la vittima, impossibilitata a correre e scappare) e subito dopo l’arrivo al chiosco.

Il Parolisi, resosi conto dell’accaduto, ha recuperato in fretta tutto ciò che avrebbe potuto incastrarlo, soprattutto gli abiti che indossava sopra ai suoi, gli scarponcini, il coltello ed i guanti, e, conoscendo il luogo, li ha nascosti. Ha fatto, quindi, fatto squillare il cellulare della moglie (ore 15.26.28) e, dopo essersi accertato di dove fosse, era andato via (ore 14.30 circa - è evidente l’errore materiale in cui incorre il giudicante nell’indicazione di tale ultimo orario, che va logicamente rettificato nelle “15.30”: n.d.e.) con il preciso intento di tornare a Colle S. Marco ed inventare la storia della scomparsa improvvisa della moglie. Lungo il tragitto ha effettuato altre

telefonate alla moglie perché utili all'alibi che stava elaborando di proporre ed ha raggiunto il Bar Sega alle ore 14.45 circa (è evidente, anche in questo caso, l'errore materiale in cui incorre il giudicante nell'indicazione di tale ultimo orario, che va logicamente rettificato nelle "15.45": n.d.e.) ove, sin dalla frase che ha detto per farla sentire a Sturba Giorga (ossia "Ma dove cazzo sta?"-ben ricordata nella trasmissione Quarto Grado del 10.6.2011-) ha iniziato a recitare, dando la propria (necessariamente frettolosa) versione dell'accaduto, fatta di un misto tra il reale e l'inventato, non riuscendo, tuttavia, a dissimulare l'enorme tensione in cui versava (tanto da raggiungere il bagno - mentre sarebbe stato ben più normale chiedere subito di Melania). Tale ricostruzione è stata resa possibile dallo stesso Parolisi che, pur essendo bugiardo, non ha avuto il tempo di proporre una tesi del tutto avulsa da quanto effettivamente verificatosi e, con la propria condotta e le proprie dichiarazioni, l'ha inconsapevolmente e gradatamente fatta trasparire. Sul pianoro ha indossato, per coprirsi dal freddo, gli abiti del marito della Flammini, lasciando intuire che i capi di abbigliamento militare che aveva nello zaino (che essendo in goretex sarebbero stati - anche perché impermeabili- ben più protettivi) non c'erano più (ed in sede di perquisizione erano risultati sostituiti con capi visibilmente nuovi). In preda al panico e con i capelli - contrariamente al solito - scomposti, è stato visto nelle immediatezze eruttare (eruttando anche dopo l'arrabbiatura telefonica con Ludovica, segno del suo essere "vagotonico"), paventando che la moglie potesse essere stata rapita ed ammazzata, per poi, invece, calmarsi man mano che le ore passavano e Melania, al contrario, non si trovava.

Il giorno successivo ha impedito ai colleghi di formare un gruppo per cercare la moglie (poiché, essendo gli stessi a conoscenza dei posti, avrebbero potuto ritrovarla) e ha fatto di tutto per rimanere da solo ed in Caserma, essendovi la necessità di tornare al chiosco per eliminare definitivamente le tracce che potessero portare a lui. E' riuscito a tornare a Ripa di Civitella (molto probabilmente la mattina del 20 Aprile 2011 poiché sapeva che il 19 c'erano ancora i militari del reggimento di Chieti-evenienza appresa dopo la scomparsa della moglie - quando Simonetti Stefano ha

notato lungo il tragitto che da Colle S. Giacomo conduce alla S.S. Piceno Aprutina, una utilitaria di colore scuro che procedeva verso valle, ed il cui conducente aveva alzato la spalla sinistra per nascondersi il viso). In tale occasione ha recuperato ciò che lo comprometteva (e forse, tra gli oggetti, vi erano anche il ciuccio e la bottiglietta dell'acqua della figlia che Melania aveva sicuramente portato con sé ma che poi non sembra siano stati trovati), effettuando anche il vilipendio del cadavere ed usando gli stessi guanti - e da qui la frase detta alla Perrone del non aver toccato niente -) ed inserendo tra i disegni una svastica con il probabile scopo di indirizzare i sospetti contro il gestore del chiosco (ben conosciuto e notoriamente nostalgico del fascismo), completando l'opera "cospargendo" in giro materiali vari e "vecchi" - si pensi al laccio emostatico - (ivi compresa la siringa conficcata nel petto) che sapeva dove andare a cercare, avendoli notati durante il footing vicino casa o durante le esercitazioni (la mattina del 20 aprile il cellulare ha agganciato una zona vicina alla caserma dove esiste un sentiero). Dopo aver appreso del rinvenimento del cadavere, ha inventato il rapporto sessuale avuto con Melania proprio dietro al chiosco con lo scopo non di rendere plausibile la presenza delle proprie tracce (rapportabili alle esercitazioni militari oppure anche ad una semplice passeggiata con la moglie) ma per dirottare gli inquirenti verso il maniaco sessuale nonché tossicodipendente, prestandosi il luogo piuttosto appartato a tanto (il tutto senza rendersi conto che stava indirettamente "confessando"). L'altro problema che si è prospettato al Parolisi è stato quello di Ludovica (alla quale non ha risparmiato epiteti), che certamente non amava, per cui non avrebbe mai lasciato Melania (anche per questioni economiche). La relazione extraconiugale oltre a riverberarsi sulla carriera militare, avrebbe potuto costituire agli occhi degli inquirenti un possibile movente. Da qui la necessità di eliminare tutto ciò che dimostrava la duratura relazione (almeno telefonica e informatica) con la stessa" (pagg. 58-63 della sentenza).

Tale ricostruzione, parzialmente diversa da quella proposta dalla Pubblica Accusa, anche con riferimento al movente, forniva, secondo il giudicante, anche una risposta alle critiche mosse dai difensori all'impostazione accusatoria (secondo la quale la coppia,

quel pomeriggio, non era mai stata sul Pianoro di Colle San Marco), inconciliabile con le dichiarazioni del Ranelli, con le indagini sulle celle di aggancio delle telefonate fatte dalla Viviani e con il comportamento del cane Piergiorgio. Quest'ultimo aveva "unito" le tracce rilasciate nell'arco di più visite a Colle S.Marco da Melania per cui aveva percorso il tragitto fatto dalla donna il 18 aprile, dalle altalene alla staccionata, e, quello fatto il 10.4.2011, arrivando fino al Monumento ai Caduti, ove, a detta dello stesso imputato, erano stati per fare un picnic. Detta ricostruzione era, inoltre, sorretta, con riferimento all'epoca della morte, dagli accertamenti medico legali (in particolare la consulenza del prof. Tagliabracci, di fatto non smentita dai periti), riscontrati dalla perizia entomologica, che aveva collocato il decesso della donna il 18 aprile, prima del tramonto.

Il giudicante non riteneva, invece, particolarmente significativi gli aspetti di tipo genetico (al di là della traccia dell'imputato rinvenuta nella regione labiale della donna, coerente con la dinamica appena richiamata) tenuto conto delle verosimili contaminazioni subite dal corpo nel corso della lunga esposizione all'aperto, e le tracce di pneumatici rinvenute nei pressi del cadavere, che potevano risalire a giorni precedenti l'omicidio.

5) Il trattamento sanzionatorio

Il primo giudice riteneva di dover negare le circostanze attenuanti generiche, a fronte della personalità dell'imputato, che, non solo non aveva mostrato il minimo segno di resipiscenza, ma, nel corso del processo, aveva compiuto un ennesimo tentativo di inquinamento probatorio, fornendo una falsa indicazione con riferimento all'orologio indossato al polso il giorno del delitto.

Riuniti i reati nel vincolo della continuazione, fissava la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, e, all'esito della riduzione di pena per il rito abbreviato ex art. 442 secondo comma c.p.p., irrogava in concreto la pena dell'ergastolo.

Riteneva, inoltre, necessaria al contenimento della pericolosità sociale dell'imputato connessa alle gravi modalità dell'azione delittuosa, la misura di sicurezza della libertà vigilata, che applicava per la durata di anni due.

M

Pronunciava, infine, le statuizioni civilistiche nei termini innanzi precisati.

I motivi di impugnazione

Avverso la sentenza, con atto depositato in data 1 marzo 2013, proponevano appello i difensori dell'imputato, Avv. Valter Biscotti e Avv. Nicodemo Gentile del Foro di Perugia, articolando e sviluppando i motivi di impugnazione nei seguenti punti:

1) Violazione del principio di terzietà della giurisdizione

Secondo la difesa, il G.i.p., attraverso la sua personale ricostruzione della vicenda oggetto di imputazione, sganciata da ogni minimo elemento di riscontro e lontana dalla stessa tesi accusatoria, aveva violato il principio di terzietà del giudice, introducendo nel giudizio (testualmente) "teoremi privati e non provati".

L'imputato era stato chiamato a difendersi da una specifica ricostruzione operata dalla Pubblica Accusa: il Parolisi non si era recato con la moglie e la figlia, nel primo pomeriggio del 18.4.2011, a Colle San Marco; nessuno dei presenti ricordava anche solo vagamente di aver visto o notato la famiglia; il teste Ranelli si era evidentemente confuso ed altrettanto avevano fatto i cani molecolari; l'imputato aveva lasciato la propria abitazione di Folignano per dirigersi direttamente a Ripe di Civitella e qui aveva ucciso la moglie; il movente doveva cercarsi nella particolare situazione emotiva in cui, all'epoca, si era venuto a trovare il Parolisi a causa della sua relazione extraconiugale; in sede di indagini si erano anche ipotizzati possibili moventi legati all'ambiente militare fino ad arrivare ad approfondire anche aspetti legati ad un sinistro stradale avvenuto anni prima .

Ebbene, il primo giudice aveva di fatto disatteso e svilito tutto l'impianto accusatorio mostrando di aderire a tutti i principali rilievi difensivi, ma aveva poi optato per la "terza via", fornendo una propria elaborazione personale della vicenda omicidiaria, attraverso intuizioni e riflessioni sottratte al contraddittorio, così abbandonando quell'approccio neutrale che costituisce una delle principali esplicazioni dei principi costituzionali in tema di giusto processo.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192, comma 1° e art. 546, lett. e), c.p.p. in tema di valutazione delle prove e motivazione.

L'impostazione seguita dal primo giudice, a parere della difesa, aveva violato i principi fissati dagli artt. 192 primo comma e 546 lett. e) c.p.p., in tema di valutazione delle prove ed obbligo motivazionale.

Ed infatti, parcellizzando e selezionando, attraverso un'indebita operazione di "taglio e cucito", le risultanze probatorie, il primo giudice era giunto alla "sua" verità, procedendo ad una pericolosa commistione tra la conoscenza giudiziale ed il suo sapere privato, e sottraendosi all'obbligo di motivare il percorso valutativo seguito.

Si chiedeva la difesa in base a quali elementi acquisiti al processo il primo giudice fosse giunto a definire "dominante" la figura della vittima nell'ambito del rapporto coniugale e frustrata e sessualmente deviata la personalità del Parolisi, tanto da leggere, in tale contesto, il movente dell'omicidio, in base a quali elementi avesse fornito la propria ricostruzione dei fatti relativamente ai movimenti della coppia nel primo pomeriggio del 18 Aprile 2011, in base a quali elementi di tipo fattuale avesse affermato, sconfessando, tra l'altro, le risultanze delle indagini, che le impronte definite come "orme di scarpa" dagli inquirenti potevano corrispondere a parte delle mani insanguinate, in base a quali risultanze avesse affermato che il Parolisi aveva eseguito la telefonata delle 15.26 dal chiosco di Ripe di Civitella e che le tracce dell'auto ritrovate nei pressi del cadavere potevano risalire a giorni precedenti l'omicidio.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. in tema di valutazione degli indizi.

Deduceva l'appellante come in un processo "altamente" indiziario (in tali termini si era, più volte, testualmente espresso il primo giudice nel corso del giudizio) particolarmente rigoroso avrebbe dovuto essere il percorso valutativo di tutte le risultanze delle indagini, sì da poter giungere alla decisione nel rispetto dei criteri ermeneutici imposti dall'art. 192, comma secondo, c.p.p..

Il giudice di prime cure, invece, aveva completamente disatteso tali principi, ricorrendo ad assiomi, teoremi e congetture, omettendo di accertare la gravità, la precisione dei singoli fatti indizianti e la loro concordanza, attribuendo rilievo a dati ininfluenti, suggestioni, impressioni e, al contrario, banalizzando o minimizzando altri, più preganti elementi.

Sul punto la difesa richiamava le osservazioni del primo giudice sugli occhiali della vittima, rimasti nella macchina del Parolisi e non consegnati nell'immediatezza dei fatti, sul ciuccio e la bottiglietta della piccola Vittoria, che non erano stati trovati, sul pianto "senza lacrime" del Parolisi e sul suo essere "vagotonico", sui capelli scompigliati e senza gel dell'imputato, tutti elementi assolutamente privi di valenza dimostrativa della colpevolezza dell'imputato, non connotati da gravità, precisione e, tanto meno, concordanza, attesa la loro attitudine intrinseca a trovare un'alternativa ed altrettanto ragionevole spiegazione.

Erano stati, invece, completamente sviliti una serie di dati oggettivi, pure incontestabilmente emersi, quali: la presenza - ormai accertata anche "ope judicis" - di Salvatore Parolisi a Colle San Marco nel pomeriggio del 18 aprile, l'esistenza sulla scena del crimine di tracce appartenenti a soggetti diversi dall'imputato, gli esiti delle ricerche condotte con i cani molecolari, la compatibilità delle celle agganciate dal cellulare di Melania con la sua presenza nelle vicinanze del monumento dei caduti, la materiale impossibilità per l'imputato sotto il profilo spazio-temporale di aver compiuto l'azione di depistaggio e deturpamento del cadavere. Allo stesso modo, non era stata attribuita significativa rilevanza ad altri aspetti della vicenda processuale, pure richiamati e censurati dal primo giudice: il modo di conduzione delle indagini, il "misterioso" rinvenimento di un video mai trasmesso, l'influenza mediatica subita dai testimoni, l'assenza totale di accorgimenti nel condurre l'ispezione cadaverica da parte del medico legale intervenuto sul luogo del delitto e la mancanza del termometro per misurare la temperatura interna del corpo, l'incresciosa questione del mutamento del colore, della quantità e qualità del contenuto gastrico, la soppressione delle larve

M

rinvenute sul cadavere della vittima, per non parlare poi dello svilimento degli esiti della prova scientifica e del DNA, apparsi, al contrario, decisivi, all'inizio delle indagini.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 533 c.p.p. in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Il labilissimo grado di certezza del primo giudice secondo la difesa, traspariva con evidenza dalle stesse espressioni più volte utilizzate nella motivazione, "*forse*", "*è possibile*", "*potrebbe sostenersi*", "*con ogni probabilità*", "*non può escludersi*", "*molto probabilmente*", "*verosimilmente*" anche nella parte, più rilevante, relativa alla ricostruzione del grave fatto omicidiario.

Le emergenze processuali, secondo la difesa appellante, avrebbero, invece, dovuto generare più che un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato e, sul punto, richiamava i rilievi eseguiti sulla scena del crimine che avevano riscontrato: - la presenza di tracce di pneumatico di larghezza pari a metri 1,60 in prossimità della base del chiosco ove è stata uccisa Melania Rea, non riconducibili agli pneumatici della "Renault Scenic" di Salvatore Parolisi; - la presenza di impronte di scarpe insanguinate di piccole dimensioni sulla base del chiosco, in alcun modo riconducibili né a quelle di Melania, né a quelle di Salvatore Parolisi; la presenza sulle scarpe della vittima di due brillantini ed una perlina non riconducibili né all'abbigliamento né agli accessori della stessa (di tale elemento, pur ritenuto importante dal consulente del P.M., non aveva tenuto per nulla conto nella motivazione); la presenza di tracce estranee all'imputato e alla vittima (capelli, formazioni pilifere) rinvenute sul corpo e sugli indumenti della stessa, due delle quali (reperto 135/8, reperto 135/15) con profili genetici simili, pur non essendo stato possibile svolgere ulteriori accertamenti per l'intervenuta distruzione di tutti i campioni; la presenza sulle cosce della vittima di segni prodotti da un indumento insanguinato, verosimilmente un polsino di una manica, certamente non indossato dall'imputato; ed ancora: - l'accertata accensione manuale del telefono alle ore 7.39:16 del 20 aprile, dopo un periodo di spegnimento, a partire dal 18 pomeriggio, a dimostrazione del fatto che un terzo soggetto, alle 7:39 del 20 mattina, mentre

l'imputato era nella sua casa di Folignano, aveva toccato il telefono cellulare della vittima.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 454 c.p.p. per non avere il Pubblico Ministero trasmesso tutta la documentazione afferente alle indagini espletate; violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

La difesa appellante lamentava anche la violazione del diritto di difesa sotto il profilo della omessa trasmissione all'organo giudicante da parte del P.M. di tutta la documentazione relativa alle indagini .

La Pubblica Accusa aveva provato a far entrare nel processo una serie di atti di indagine depositati successivamente alla richiesta di giudizio abbreviato, che il giudice non aveva acquisito, ed erano, invece, comparsi atti che avrebbero dovuto essere contenuti "ab initio" nel fascicolo a disposizione del giudicante e che, invece, non erano stati trasmessi (il video effettuato in sede autoptica pervenuto in formato digitale direttamente al Giudice); inoltre, solo nel corso del processo, si era appreso che era stato aperto un parallelo procedimento per la morte di Melania Rea, che vedeva indagati i tre macedoni escussi dal G.i.p. in sede di integrazione probatoria e, sempre nel corso del processo, si era accertata la distruzione dei reperti da parte del RIS così come delle larve sulle quali compiere gli studi entomologici

L'imputato, dunque, aveva scelto il giudizio abbreviato sulla base di atti solo parzialmente allegati dal P.M. e ciò andava a violare il diritto della difesa.

6) Insussistenza ovvero mancanza della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio volontario.

Andando ad esaminare, più in dettaglio, il merito della vicenda, la difesa passava in rassegna singoli fatti indizianti, non prima di aver censurato le modalità di conduzione delle indagini, a suo giudizio, volte, sin dall'inizio, verso un'unica direzione sull'assunto che fosse l'imputato l'assassino della moglie, così mirando alla conferma di tale tesi tutti gli approfondimenti investigativi.

In tal senso, si erano mossi gli inquirenti, guardando con sospetto ogni gesto del Parolisi, sottoponendolo ad intercettazioni e ad estenuanti ed inutilizzabili audizioni, pur continuando il medesimo a rivestire solo le vesti di parte offesa e, di contro, sminuendo tutti i dati emersi in favore dello stesso, come l'esperimento del consulente del P.M. Daniele Peres sull'affidabilità del cane molecolare Piergiorgio e le dichiarazioni del teste Ranelli, che confortavano la presenza della coppia a Colle San Marco affermata, sin dall'inizio, dall'imputato, e tale metodo era stato portato alle estreme conseguenze dal primo giudice.

La difesa elencava analiticamente tutti gli elementi che, a suo avviso, connotavano di incertezze l'ipotesi accusatoria relativamente al reato di omicidio contestato al Parolisi: le dichiarazioni rese dai testimoni presenti sul Pianoro di Colle San Marco, l'esito delle ricerche cinofile, le indagini sulle celle telefoniche, l'alibi dell'imputato, i rilievi sulla scena del crimine, l'ora della morte, l'arma o le armi del delitto, la dinamica omicidiaria, il movente.

Le dichiarazioni delle persone presenti quel pomeriggio sul Pianoro di Colle San Marco, alcune delle quali di identico contenuto, a volte precedute da commenti potenzialmente idonei ad orientare i loro riferimenti, e, in qualche caso, ripetute più volte dagli operanti, alla ricerca di conferme o di smentite, erano state rese a distanza di tempo dai fatti e non potevano non risentire, oltre che dell'approccio metodologico sopra evidenziato, anche della possibilità di influenze reciproche da parte dei dichiaranti (molti erano presenti sui luoghi in gruppo-scolaresche, famiglie - e si erano certamente confrontati sulle rispettive percezioni) e del risalto dato alla vicenda dai mezzi di informazione, fonte di elevato rischio di contaminazioni del ricordo, tutte evenienze che avrebbero dovuto condurre ad una valutazione particolarmente rigorosa di tali dichiarazioni.

Fondamentale rilevanza aveva rivestito, almeno nella prima fase delle indagini, la testimonianza di Ranelli Alfredo, titolare del chiosco posto nelle adiacenze della zona delle altalene il quale, nella immediatezza dei fatti, aveva riferito di aver visto una famigliola (un uomo con pantaloncini corti e maglietta ed una donna con giubbotto

scuro e pantaloni chiari della quale non aveva visto il volto ed un bimbo o bimba) nei pressi delle altalene, circa dieci minuti dopo il suo arrivo al chiosco, che aveva indicato nelle ore 14.40 circa. Aveva precisato il teste di aver rivisto l'uomo notato prima al parco e che aveva attirato la sua attenzione per l'abbigliamento un po' troppo estivo, dopo un'ora e mezza circa unitamente ad un uomo in divisa, ed aveva categoricamente escluso che la donna potesse essere la figlia del titolare del bar "Segà", (che, dopo la scomparsa di Melania si era portata con il Parolisi nella zona delle altalene), così dimostrando precisione e puntualità nei ricordi, mentre le titubanze mostrate nelle successive audizioni avevano inevitabilmente risentito di tutti quei fattori di condizionamento già richiamati.

Secondo la difesa non potevano, invece, ritenersi altrettanto attendibili le dichiarazioni degli altri soggetti escussi ai quali aveva invece attribuito rilevanza la Pubblica Accusa.

Nesca Umberto, D'Angelo Andrea, Cottili Emanuele, Agostini Lorenzo e Cuci Marsiano, cinque ragazzi che avevano riferito di essere giunti sul pianoro intorno alle 14.45 e di non aver notato nessuno nell'area altalena, erano stati in realtà sconfessati dagli accertamenti di p.g. sulle loro utenze cellulari che avevano documentato che gli stessi alle ore 15 circa erano ancora nei pressi del centro di Ascoli Piceno ed erano dunque giunti sul Pianoro in orario successivo e non rilevante per la ricostruzione dei fatti.

Fanesi Giovanni, Franco Mattia, Cannella Beatrice, Angelini Bruno, anch'essi studenti, si erano, in realtà, espressi in termini di "non ricordo" e ciò non equivaleva a dimostrare che la coppia e la loro bambina non fossero presenti in quella zona nell'orario indicato dal Parolisi, considerando anche l'assoluta normalità della "scena", che poteva non catturare l'attenzione di un gruppo di ragazzi intenti a giocare e conversare.

Anche alle dichiarazioni di Giorgi Serafino, Ursula Meckel, Fioretti Romina, Neroni Davide, Spreccacé Emma e Barbizzi Mario, pure particolarmente valorizzate dal P.M., non poteva attribuirsi significativa rilevanza.

Il Giorgi aveva escluso la presenza di adulti o bambini nei pressi delle altalene ma poi aveva precisato di non esserne certo. La Meckel aveva ammesso che poteva essersi distratta con la nipotina, così come la Sprecacé che aveva precisato di aver badato a due ragazzini ed anche il marito di quest'ultima Barbizzi Antonio non aveva escluso la presenza della coppia.

Tra l'altro, rilevava la difesa, che il Parolisi aveva fatto specifico riferimento (e, sul punto, erroneamente il primo giudice aveva ritenuto i riferimenti dell'imputato inutilizzabili, pur essendo a sé favorevoli) ad una coppia di anziani, che aveva notato passare mentre si trovava nella zona delle altalene, circostanza che non poteva aver appreso da altri anche perché i due erano stati identificati solo a distanza di tempo dai fatti e ciò dimostrava la sua presenza a Colle San Marco .

Neroni Davide aveva riferito di ricordare la presenza di qualcuno nella zona altalene, una persona che spingeva un bambino o una bambina sopra l'altalena, ma non era stato in grado di ricordare altri particolari, tanto meno l'orario, ed aveva ribadito le sue incertezze anche in sede di rito abbreviato. In sostanza, dalle testimonianze non era possibile desumere l'assenza della famiglia Parolisi a Colle San Marco, anzi le iniziali e più genuine dichiarazioni del Ranelli dimostravano il contrario e al Ranelli aveva creduto lo stesso primo giudice, quando aveva affermato che i coniugi Parolisi e la piccola Vittoria erano effettivamente stati sul Pianoro, ove erano giunti alle ore 14.40 circa , subito dopo l'arrivo del Ranelli, che li aveva notati.

Ed il fatto che la Pubblica Accusa, da un lato, ed il giudicante, dall'altro, fossero giunti a conclusioni diverse su uno dei principali fatti indizianti andava a dimostrare, ancora una volta, secondo la difesa, la fragilità dell'intero impianto ricostruttivo recepito in sentenza. Ancora, la difesa non risparmiava censure alle valutazioni del primo giudice che, pur affermando l'effettiva presenza della famiglia Parolisi a Colle San Marco nell'orario sopra indicato, aveva poi prospettato l'improvviso abbandono (dopo 10 minuti circa) della zona da parte della coppia, senza agganciare tale ipotesi ricostruttiva ad alcun dato reale, senza neppure spiegare la ragione per cui uno stesso teste doveva ritenersi attendibile quando affermava di non aver visto la coppia in quella

zona dalle ore 15 in poi, e non attendibile nei suoi riferimenti alla fascia oraria compresa tra le ore 14.40 e le ore 14.50/55.

La difesa passava poi ad esaminare dettagliatamente gli esiti delle ricerche cinofile.

Il cane Piergiorgio sia il 18 che il 19 aprile, senza che fosse possibile nessun tipo di influenza sul medesimo da parte del conduttore (che non conosceva la versione dell'imputato sul percorso seguito dalla moglie) aveva fiutato le tracce della donna percorrendo quel tragitto, indugiando in prossimità del monumento Martiri della Resistenza e addentrandosi per un sentiero impervio ivi presente. L'attendibilità della ricerca cinofila era stata confermata da Federico Lazzaro, responsabile tecnico del progetto cani da ricerca, il quale aveva anche precisato che il cane poteva anche aver seguito una traccia lasciata in precedenza (nell'arco temporale di una decina di giorni) e dal veterinario Paolo Coltelli Panini.

Ma, ancora una volta, la Pubblica Accusa aveva tentato di svilire il dato a favore della difesa, chiedendo ad un consulente di accertare l'affidabilità del cane.

Quest'ultimo, sottoposto ad una prova, aveva errato nella individuazione delle tracce della persona da ricercare ed il consulente aveva concluso per la sua non sicura affidabilità. Si era, in realtà, accertato che la prova era stata fatta senza l'adozione delle prescritte cautele nella conservazione dei reperti utilizzati per prelevare l'odore della persona da ricercare e ciò poteva aver compromesso l'esito della ricerca. Lo stesso primo giudice del resto aveva "riabilitato" l'affidabilità del cane Piergiorgio, pur affermando che il medesimo aveva unito le tracce lasciate dalla donna nell'arco di più visite a Colle S. Marco, per cui aveva percorso il tragitto fatto dalla stessa il 18 aprile 2011 dalle altalene alla staccionata ed il percorso fatto il 10 aprile 2011, fino al Monumento ai Caduti, ove, come affermato dallo stesso Parolisi, erano comunque stati per fare un picnic, aggiungendo che presso la roulotte il cane era stato portato ed aveva dato in escandescenze per la presenza di animali. Ma non aveva considerato il primo giudice le precisazioni del teste Lazzaro, che aveva ritenuto improbabile il rischio di confusione del cane su piste lasciate in un intervallo di tempo superiore alle 24 ore.

Inoltre, il cane non era stato guidato, ma solo aiutato a percorrere la parte più impervia del sentiero e ciò non influiva sull'attendibilità dell'accertamento: il cane molecolare aveva percorso la stessa strada percorsa dalla vittima al momento della sua scomparsa.

Anche l'indagine sulle celle telefoniche non aveva condotto, secondo la difesa, a risultati affidabili.

I luoghi di interesse per il processo (Colle San Marco e Ripe di Civitella) sono serviti da più celle telefoniche e ciò solo dimostra l'incertezza di tale tipo di accertamento, inidoneo a dimostrare la presenza della vittima in uno o nell'altro luogo.

Anche l'esperimento eseguito dal consulente del PM Dott. Andrisano non aveva apportato elementi di certezza, risolvendosi al più in un'indicazione di massima: la zona di Colle San Marco è coperta principalmente dalla cella n. 381, ma alcune telefonate eseguite da o verso quella zona erano state captate anche dalle celle n. 358, 451 e 390, così come la zona di Ripe di Civitella è coperta principalmente dalle celle n. 451 e 390. Ed è proprio la cella n. 451 ad agganciare le telefonate effettuate da Sonia Viviani sul telefono cellulare di Carmela Rea alle ore 14.53 e 14.56, ma da tale dato non poteva in alcun modo desumersi che la stessa non fosse ancora nella zona di Colle San Marco o che fosse in macchina e si stesse dirigendo a Ripe di Civitella o che si trovasse già a Ripe di Civitella, poiché, come anzi detto, la cella n. 451 copre anche l'area di Colle San Marco ed in particolare una zona nelle adiacenze del Monumento dei Martiri della Resistenza, lo stesso in prossimità del quale aveva indugiato il cane molecolare.

Ed anche tale dato, relativo alla cella agganciata nel corso dei tentativi di chiamata della Viviani, si era prestato a interpretazioni diverse: secondo il P.M. ed il G.i.p. della cautela, a quell'ora la donna era già con il suo assassino a Ripe di Civitella o era stata già uccisa, secondo il giudice estensore della impugnata sentenza, Melania era nella macchina con il marito e la figlia.

Il dato, secondo la difesa, era, invece, compatibile con la presenza della donna in Colle San Marco, nei pressi del monumento dei caduti, zona attenzionata dal cane molecolare.

Qualche considerazione spendeva la difesa anche sull'alibi dell'imputato, al più non provato o fallito, ma del quale non era stata dimostrata la falsità (nessun elemento aveva dimostrato che il Parolisi non fosse a Colle San Marco o che fosse a Ripe di Civitella) e che, pertanto, a differenza dell'alibi falso, non poteva costituire elemento sintomatico della sua colpevolezza .

Diffuse argomentazioni riservava la difesa appellante alla scena del crimine ed all'assenza di tracce o elementi riferibili all'imputato.

Si era accertata la presenza, nella zona di Ripe di Civitella, il giorno del delitto, di alcuni militari che svolgevano esercitazioni di tiro al poligono e di sei vedette a presidio della zona. Si era accertato che la postazione più vicina al chiosco della pineta era quella di Colasanti Enrico, escusso anche nel corso del giudizio abbreviato, il quale aveva fatto riferimento (come gli altri militari di vedetta) al transito di un fuoristrada e di una Fiat Stilo di colore grigio chiaro, che procedeva a velocità sostenuta.

Solo una delle vedette, la n. 3, Arrica Luigi aveva ricordato anche il passaggio di una Golf nera, il cui conducente, secondo il suo racconto, aveva parlato con Mascia Giacomo, vedetta n. 4, circostanza ricordata, in sede di confronto, anche dal Mascia , ma non dalle altre vedette Colasanti e Peregrino, pure escussi sul punto e sottoposti al confronto con i primi due.

Ma doveva ritenersi quantomeno strano che il Mascia non avesse ricordato subito l'episodio in questione e che il medesimo avesse avvisato del transito della predetta autovettura la vedetta n. 3- Arrica- che non era interessata dal passaggio e non, invece, le vedette n. 5 e 6, Colasanti e Peregrino, che avrebbero dovuto necessariamente avvistare l'autovettura anche al ritorno. Anche tale dato era, dunque, incerto mentre certamente nessuno dei militari aveva fatto riferimento al transito dell'autovettura dell'imputato.

Non solo, il Colasanti aveva escluso di aver sentito movimenti o grida e l'esperimento eseguito "in loco" aveva evidenziato che, dalla postazione di quest'ultimo, eventuali grida erano percepibili seppure "ovattate". Il primo giudice aveva fatto riferimento ad una possibile distrazione del teste (costretto a vigilare per

molte ore) ma certamente le dichiarazioni dei militari avevano escluso il coinvolgimento dell'imputato.

Nessuna traccia del Parolisi era stata trovata sul luogo del crimine, ad eccezione del suo profilo genetico rinvenuto "nei tamponi della regione labiale e dell'arcata dentaria" della vittima, ma anche tale dato presentava margini di incertezza, in primis sul punto, o punti, della regione labiale interessati dalla presenza del reperto (vestibolo della bocca, denti, labbra, labbro superiore, labbro inferiore). Il perito Bruno aveva fatto riferimento all'esterno della bocca mentre il perito Gino, richiamando la relazione del consulente Tagliabracci, aveva fatto riferimento al vestibolo e, quindi, all'interno della bocca.

Era, inoltre, emersa una discrepanza tra le conclusioni del consulente Tagliabracci e quelle del perito d.ssa Gino sulla quantità di dna riferibile all'imputato. Il primo aveva individuato il profilo genetico dell'imputato (oltre a quello della vittima) nei due prelievi effettuati, mentre il secondo aveva rilevato il profilo dell'imputato solo in uno dei due.

In ogni caso, non vi era alcuna certezza in ordine alla natura del materiale biologico e, conseguentemente, al tipo di contatto (bacio, contatto cutaneo o altro) così come relativamente all'epoca del contatto stesso ed ai tempi di permanenza del dna dell'imputato sulla vittima, non potendosi neppure escludere un deposito c.d. mediato pur avendo rilevato i periti l'assenza, sul punto, di studi scientifici .

Quindi anche tale dato, apparentemente fortemente indiziante, doveva ritenersi di fatto neutralizzato dalle incertezze sin qui richiamate.

Di contro, come già in precedenza evidenziato, ricordava la difesa come sul luogo del crimine fossero state rilevate tracce genetiche non riconducibili né a Melania, né all'imputato.

Sul punto rimarcava l'importanza del profilo genetico femminile rinvenuto nel materiale subungueale dell'anulare della mano sinistra, lo stesso dito sul quale Melania era solita portare l'anello con brillante rinvenuto nei pressi del cadavere e, verosimilmente, sfilato nel corso dell'azione omicidiaria, e delle tracce prodotte da un

indumento insanguinato rilevate sulle cosce della vittima, che non potevano essere ricondotte, come ipotizzato dal perito dott. Bruno, allo strisciamento della cerniera del giubbotto della vittima, corto e di fattura rigida.

Non una traccia ematica sugli abiti del Parolisi o sulla sua persona era stata notata dalle persone che con l'imputato, quel giorno, erano entrate in contatto nell'immediatezza dei fatti.

Il primo giudice aveva prospettato un insensato cambio d'abito da parte dell'imputato una volta giunto nel bosco di Ripe di Civitella, ma, anche in questo caso, la sua ricostruzione non solo era completamente sganciata da dati fattuali, ma era contrastata dalla logica e dal buon senso. Il Parolisi, infatti, aveva con sé anche un giubbotto, che, più tardi, aveva indossato a Colle San Marco e che avrebbe potuto indossare a Ripe di Civitella, inoltre l'imputato indossava già scarpe chiuse ai piedi e non avrebbe, pertanto, avuto necessità di cambiarle così come di indossare i guanti, anche perché la permanenza sul posto non si sarebbe mai protratta a lungo (la coppia era attesa a Folignano per le ore 16). In ogni caso, pur volendo accedere alla ricostruzione del primo giudice, l'imputato, in un brevissimo lasso temporale, avrebbe dovuto ripulirsi e far sparire abiti, scarpe, coltello, avendo cura di non lasciare su di sé la minima traccia di sangue o di altro, tutte condotte, ad avviso della difesa, poco conciliabili con la personalità poco accorta dell'imputato dimostrata dal medesimo nel corso delle indagini.

Nulla di sospetto era stato notato all'interno della macchina dell'imputato dai testi che, nella immediatezza dei fatti, erano saliti sulla predetta autovettura per partecipare alle ricerche (Flamini Giovanna, Alesi Diana, Paciolla Raffaele).

Il cofano dell'autovettura era stato aperto ed ispezionato anche dalla teste Dorinzi, che vi aveva rinvenuto solo un piccolo "trolley" di colore nero.

Anche il cognato dell'imputato, Rea Michele, aveva avuto modo di entrare nell'autovettura la stessa sera della scomparsa della vittima, eppure nulla di anomalo aveva notato, ma soprattutto il veicolo era stato minuziosamente ispezionato da personale del RIS senza alcun esito.

Il primo giudice aveva anche disposto accertamenti sugli orologi dell'imputato per accertare la presenza di tracce eventuali ematiche, ritenendo, dunque, necessario tale accertamento, ma non aveva poi tenuto in alcun conto l'esito negativo di tale verifica.

Le incertezze sull'ora della morte dovevano porsi in stretta connessione con la complessiva inaffidabilità dei risultati della prova scientifica, più volte denunciata dal primo giudice e richiamata anche nella impugnata sentenza.

Alle incertezze connesse all'operato poco accorto della d.ssa Canestrari si univano quelle rilevabili dall'indagine medico-legale condotta dal consulente del P.M. dott. Tagliabracci. Molti dei dati esaminati dal consulente non erano stati descritti in termini uguali nei vari atti a firma del professionista (relazione preliminare, bozze consegnate ai consulenti di parte, relazione medico-legale), con riferimento, in particolare, alla descrizione di quantità, qualità, colore, densità del contenuto gastrico ed alla descrizione delle ferite, divergenze che erano state puntualmente rilevate e censurate dal perito Bruno. Eppure, la relazione Tagliabracci era stata uno dei punti di forza dell'impianto accusatorio e le sue conclusioni sull'epoca della morte avevano rivestito significativa rilevanza ai fini dell'adozione della misura cautelare nei confronti dell'odierno imputato .

L'epoca della morte era stata fissata entro due ore dall'assunzione dell'ultimo pasto ed entro un'ora dall'assunzione di una bevanda contenente caffeina, ciò sulla base del contenuto gastrico, dei tempi di metabolismo della caffeina e dei tempi di colonizzazione delle larve di dittero rinvenute sul corpo della vittima mentre il consulente non aveva considerato decisivi gli ordinari indici tanatocronologici (temperatura corporea - rigidità cadaverica - macchie ipostatiche).

Ma il contenuto gastrico, definito dalla stessa scienza medico - legale il più infido degli indici tanatocronologici, era stato dal medesimo diversamente descritto nei vari atti a sua firma ("materiale cremoso di colore bianco-verdastro, nell'ambito del quale si rilevano minute formazioni biancastre, verosimilmente residui alimentari forse formaggio", nella relazione preliminare, "materiale poltaceo di colore verdastro con frammenti di materiale alimentare parzialmente digerito di colore biancastro", nella

bozza consegnata ai consulenti di parte, “materiale poltaceo di colore marroncino con minuti frammenti biancastri con consistenza molle di materiale alimentare in avanzata digestione”, nella relazione definitiva.

Incerto era anche il dato relativo ai tempi di metabolismo della caffeina in assenza di elementi su quantità, epoca e fonte di assunzione.

La difesa, proprio alla luce di tali incertezze, aveva richiesto l'espletamento di una perizia nelle forme dell'incidente probatorio, richiesta che era stata disattesa e lo stesso primo giudice aveva ritenuto necessario l'approfondimento peritale in sede di giudizio abbreviato.

Il perito dott. Bruno, nel soffermarsi sugli ordinari parametri tanatocronologici temperatura, ipostasi e rigidità cadaverica aveva evidenziato come il solo dato termotattile non fosse esaustivo ai fini della determinazione della temperatura corporea, era giunto a conclusioni diverse dei consulenti dell'Accusa quanto alla ubicazione delle ipostasi - in base alle stesse, al momento del sopralluogo, verosimilmente erano trascorse 10/15 ore dalla morte, conclusione diversa da quella del consulente Tagliabracci e contrastata dal consulente della parte civile - e, quanto alla rigidità cadaverica, aveva concluso, sulla base della descrizione del c.t. Tagliabracci, per un decesso intervenuto dodici/ventiquattro ore prima del sopralluogo e ventiquattro/quarantotto prima dell'autopsia, peraltro, non fugando i dubbi avanzati sul punto dai consulenti di parte. Quanto ai tempi di svuotamento gastrico, il perito aveva messo in luce i diversi dati indicati dal consulente Tagliabracci con riferimento alla quantità di contenuto gastrico presente nello stomaco della vittima - 200 o 140 ml mentre al perito erano stati consegnati 20 ml- e le diverse descrizioni del colore ed anche sulla consistenza era giunto a valutazioni diverse (aspetto cremoso secondo il ct Tagliabracci, liquido secondo il perito).

Anche il dato qualitativo del contenuto gastrico aveva formato oggetto di valutazioni diverse.

Il consulente Tagliabracci aveva rilevato granuli di amido e materiale lipidico, interpretandoli quali residui di piadina e latte, mentre il perito si era espresso in termini

di mera compatibilità evidenziando come i granuli di amido fossero presenti anche in altri alimenti, quali patate e frutta secca. Sui tempi di assorbimento della caffeina, il perito aveva smontato le certezze espresse dal c.t. Tagliabracci e ciò in quanto anche tale dato andava a risentire inevitabilmente delle incertezze sull'effettivo quantitativo di contenuto gastrico rinvenuto nello stomaco della vittima, oltre al fatto che il perito aveva segnalato come non fosse nota, in base ai rilievi autoptici del c.t. Tagliabracci, la quantità di caffeina presente nell'intestino della vittima, di tal ch  la genericit  dei dati non poteva condurre ad elementi di certezza.

Quanto all'accertamento entomologico eseguito dal perito dott. Vanin, la difesa appellante premetteva che l'intervenuta distruzione delle larve rinvenute sul corpo della vittima, che erano state repertate e valutate dal c.t. Tagliabracci nella sua indagine, aveva certamente limitato il campo di azione del perito il quale, peraltro, aveva immediatamente rilevato l'assenza di dati in merito alla temperatura registrata quel giorno sul luogo del delitto (gli unici dati di p.g. si riferivano a stazioni meteo vicine), rilevante per l'aspetto entomologico, e la necessit  di ricostruire tale dato mancante. Il primo giudice, dopo aver limitato l'incarico peritale all'esame dei documenti in atti, aveva integrato il quesito, consentendo tale ricostruzione per via sperimentale. Il perito aveva provveduto a prelevare i residui delle larve presenti sugli abiti della vittima e gli esami strumentali avevano confermato il tipo di insetto, poi aveva proceduto all'esame delle immagini fotografiche raffiguranti le 5 larve prelevate dal consulente Tagliabracci nel corso dell'autopsia, al fine di stimarne l'et . Ma il perito aveva mosso delle obiezioni al metodo con il quale il Tagliabracci aveva conservato le larve prima di misurarle ed aveva, pertanto, ritenuto non completamente attendibili le misurazioni effettuate dal consulente. Lo stesso perito aveva, quindi, provveduto a repertare larve di dimensioni analoghe, seguendo il metodo del consulente e quello da lui ritenuto pi  corretto, giungendo alla conclusione che le larve rinvenute sul corpo di Melania dovevano essere di dimensioni leggermente maggiori. Per determinare la temperatura del luogo il giorno del delitto aveva fatto delle sperimentazioni sul posto e dei confronti

con i dati forniti dalla p.g. e relativi a stazioni metereologiche vicine riferiti al giorno del delitto, giungendo a ritenere valide le indicazioni fornite dalla p.g..

A giudizio della difesa, la stima compiuta dal perito non poteva che essere approssimativa così come quella delle temperature alle quali le larve erano state esposte dopo il ritrovamento del cadavere (camera mortuaria, laboratori, contenitori ove erano state riposte dopo il prelievo).

Sulla base, dunque, di dati altamente approssimativi, il perito era pervenuto a fissare nel 18 aprile l'inizio dell'epoca di colonizzazione, prima del tramonto, e il giudice aveva recepito tali conclusioni acriticamente e senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento.

Allo stesso modo il primo giudice, pur avendo apprezzato le incertezze sull'ora della morte rilevabili dalla consulenza del P.M., tanto da essersi determinata ad accogliere la richiesta difensiva ed a disporre un approfondimento medico legale affidato ad un collegio peritale, aveva poi recepito "in toto" le conclusioni della medesima consulenza ritenendole conformi ai dati fattuali rilevabili dagli atti di indagine e alle stesse conclusioni peritali, omettendo di considerare che i periti, al contrario, avevano, in più punti, contrastato le risultanze della consulenza Tagliabracci-Canestrari. Il dott. Bruno, come già rilevato, aveva sconfessato le certezze del c.t. Tagliabracci secondo il quale la morte era intervenuta "entro due ore dall'ultimo pasto" e il perito Vanin aveva allungato tale arco temporale collocando il decesso "prima del tramonto".

Anche sulla dinamica omicidiaria le prospettazioni del c.t. Tagliabracci e del perito Bruno erano state in parte diverse: il primo aveva ipotizzato un'aggressione iniziata da tergo mentre la vittima era in piedi con un tentativo di sgozzamento seguito da colpi al dorso, e proseguita mentre la vittima era in posizione supina allo sterno e all'addome, il secondo non aveva ritenuto possibile ricostruire la successione delle ferite. Entrambi avevano però concordato sul fatto che la vittima, al momento dell'aggressione aveva pantaloni, collant e slip abbassati. Tale elemento era stato fortemente valorizzato, sin dalla fase delle indagini, a conferma del coinvolgimento dell'imputato nel grave fatto

omicidiario, sul presupposto che la donna non si sarebbe denudata di fronte ad un estraneo .

Il P.M., nel corso della requisitoria, aveva fatto riferimento ad un bisogno fisiologico della donna, così come poi affermato dal primo giudice nella sentenza, o ad un approccio sessuale da parte dell'imputato.

Nessuno aveva considerato che la donna poteva essere stata costretta a denudarsi perché minacciata da qualcuno, e la presenza di un infiltrato ecchimotico al capo e di un'ecchimosi al calcagno avrebbe potuto avvalorare tale ipotesi, ma la presenza delle due ecchimosi, che pure aveva formato oggetto di specifica richiesta di approfondimento peritale, era poi stata completamente trascurata nella sentenza. Anche la smagliatura sul retro dei collant della vittima poteva essere indicativa di un tentativo di svestizione ad opera di terzi o, comunque, sotto minaccia. La ricostruzione del giudice, tra l'altro, era contrastata dalle dichiarazioni rese dai familiari e dalle amiche della vittima, che avevano descritto quest'ultima come una persona particolarmente attenta all'igiene, che non era assolutamente solita urinare all'aperto. Era anomalo, in ogni caso, che si fosse denudata in un punto visibile dal vicino vialetto, abbassandosi gli indumenti fino alle caviglie e, inoltre se la vittima era stata colpita mentre era in piedi, aveva evidentemente già esaurito la sua funzione fisiologica e, pertanto, avrebbe dovuto essere già rivestita.

Ulteriori elementi di incertezza la difesa evidenziava con riferimento all'arma (o armi) del delitto, mai rinvenuta.

Necessariamente approssimative erano state le conclusioni del consulente Tagliabracci sulle dimensioni del coltello utilizzato dall'omicida, ma il consulente aveva ipotizzato, sulla base delle ferite riscontrate, anche il possibile impiego di un secondo coltello, pur non essendo in grado di fornire, anche sul punto, elementi di certezza ed il perito Bruno, pur identificando certamente in un coltello il mezzo che aveva provocato le lesioni mortali, non era stato in grado di fornire ulteriori indicazioni alla luce della carente descrizione delle ferite da parte del consulente Tagliabracci.

In ogni caso, rilevava la difesa, come non fosse stato in alcun modo provato il possesso di uno o più coltelli da parte del Parolisi, affermato dal primo giudice sulla base di mere supposizioni. Era, al contrario, emersa dalle dichiarazioni dei colleghi la scarsa dimestichezza dell'imputato con l'uso dell'arma bianca e ciò andava a contrastare, ancora una volta, la ricostruzione della dinamica omicidiaria, carente anche sotto il profilo del tempo che l'imputato avrebbe avuto a disposizione per compiere il delitto a Ripe di Civitella e poi giungere a Colle San Marco per inscenare la scomparsa della moglie.

Anche su tale aspetto si erano registrate posizioni diverse.

Il G.i.p. di Ascoli Piceno aveva fatto riferimento ad un delitto avvenuto in "un tempo ristretto", mentre il G.i.p. di Teramo nell'ordinanza ex art. 27 c.p.p. aveva ipotizzato la presenza di un complice, così come diverse erano state le prospettazioni dei vari giudici con riferimento al luogo in cui si trovava la vittima al momento della telefonata della Viviani (era già morta o agonizzante, era viva ma distratta come aveva affermato il primo giudice) ed al luogo in cui si trovava l'imputato quando aveva tentato di chiamare la moglie (a Ripe di Civitella, lungo il tragitto tra Ripe di Civitella e Colle San Marco, a Colle San Marco).

Secondo la difesa, in realtà, né la ricostruzione dell'accusa né quella del primo giudice potevano conciliarsi con il tempo concretamente a disposizione dell'imputato.

La coppia, alle ore 13.36, quando Melania aveva parlato al telefono con la madre per 7 minuti e 32 secondi, aveva già terminato di pranzare; era uscita dall'abitazione di Folignano alle 14.15-14.20 come affermato con precisione dal vicino di casa Trobbiani, che li aveva visti uscire dal garage con la macchina; secondo l'Accusa, a quel punto, l'imputato avrebbe portato la donna (che pure aveva esternato, poco prima, alla madre l'intenzione di portare la figlia a Colle San Marco) a Ripe di Civitella. Ed allora, considerando il tempo di 20 minuti circa, necessario per raggiungere tale località, la coppia, secondo l'ipotesi accusatoria, dovrebbe essere giunta sul posto alle ore 14.35/14.40 circa; qui l'uccisione della donna sarebbe stata preceduta da un litigio o da una discussione e l'imputato avrebbe colpito la donna con numerose coltellate inferte

prima da dietro poi frontalmente, dopo un breve tentativo di inseguimento della vittima; poi l'imputato, non potendo certo rischiare l'eventuale intervento di terzi, avrebbe atteso il decesso della donna (avvenuto dopo oltre 10 minuti, secondo le conclusioni medico legali), si sarebbe ripulito, cambiato i vestiti ed avrebbe fatto sparire accuratamente (tanto da non essere stati mai ritrovati nel corso dei ripetuti sopralluoghi) gli indumenti indossati al momento dell'omicidio ed il coltello, verosimilmente senza utilizzare la macchina (occupata dalla figlia), poi si sarebbe recato a Colle San Marco, impiegando circa un quarto d'ora e giungendo ragionevolmente sul posto prima delle 15.26, ora in cui aveva effettuato la prima telefonata alla moglie che, secondo l'accusa, sarebbe servita a preconstituirsì l'alibi e, quindi, necessariamente era stata effettuata da tale località. Dunque, seguendo tale ricostruzione, l'imputato avrebbe dovuto lasciare il bosco di Ripe di Civitella almeno intorno alle 15.10 ed avrebbe avuto a disposizione un tempo pari a circa 30/35 minuti per scendere dall'automobile, litigare con la moglie, ucciderla con le modalità già precisate, aspettare il suo decesso e compiere tutte le altre operazioni sopra descritte, il tutto con la figlia all'interno della macchina. Ciò, secondo la difesa, non sarebbe stato materialmente possibile.

Secondo la ricostruzione del primo giudice, la coppia sarebbe giunta a Colle San Marco alle ore 14:40 circa e si poi si sarebbe allontanata dal Pianoro per recarsi a Ripe di Civitella ove sarebbe giunta intorno alle ore 15/15.05. Qui il Parolisi avrebbe indossato la tuta in goretex, i guanti e gli scarponcini, e si sarebbe munito di un coltello a serramanico; poi l'uomo, vedendo la moglie dietro il chiosco seminuda, sarebbe stato colto da un impulso sessuale non ricambiato e l'avrebbe uccisa con le modalità già richiamate, il tutto in circa 10/15 minuti, ma nella indicazione di tale dato temporale, il primo giudice non aveva tenuto conto di tutte le azioni strettamente podromiche alla dinamica omicidiaria (il reperimento degli indumenti, la discussione con la moglie, pure richiamata in sentenza) che certo avevano richiesto del tempo. Subito dopo, l'imputato avrebbe nascosto i indumenti e l'arma e, alle 15.26, avrebbe fatto squillare il telefono cellulare della moglie e sarebbe poi partito alle 15.30 circa a Colle San Marco facendo, ancora, squillare il telefono della moglie durante il tragitto.

Tale ricostruzione, oltre che sganciata da dati fattuali, appariva, secondo la difesa, poco sostenibile sul piano logico.

L'imputato avrebbe eseguito la telefonata delle 15.26 dal luogo del delitto con il rischio di una successiva individuazione (non poteva sapere che la cella di aggancio della sua utenza non sarebbe stata individuata) e non avrebbero avuto alcun senso le telefonate successive nel corso del tragitto. Era, dunque, più logico ritenere che, al momento della telefonata delle ore 15.26, funzionale, secondo lo stesso giudice, alla precostituzione dell'alibi, il Parolisi fosse già a Colle San Marco ed ecco allora che anche tale ricostruzione non era più compatibile con il tempo concretamente a disposizione dell'imputato.

A tutte le incertezze sin qui elencate si univano quelle relative al movente, di indubbia rilevanza in un processo di tipo indiziario, movente che non era stato neppure concretamente individuato.

La Pubblica Accusa così come i giudici della cautela lo avevano individuato nello stress emotivo vissuto dall'imputato in ragione della sua relazione extra coniugale con Ludovica Perrone, una soldatessa conosciuta anni prima in caserma. Da un lato le pressioni dell'amante, sempre più decisa ad intraprendere un legame ufficiale con l'imputato, dall'altro quelle della moglie, altrettanto decisa a difendere l'unione coniugale, avrebbero compresso l'imputato in una sorta di "imbuto" che non gli consentiva alcuna via d'uscita.

In tal senso andava letto il tentativo del Parolisi di mantenere nascosta la relazione con la Perrone (non ne aveva parlato con gli inquirenti, si era disfatto del telefono cellulare con il quale comunicava con la donna ed aveva chiesto a quest'ultima di cancellare ogni traccia della loro relazione).

In realtà la difesa osservava come tali comportamenti del Parolisi trovassero logica spiegazione nel fatto che i parenti della moglie erano stati messi a conoscenza della relazione dalla stessa Melania, che, peraltro, avendo perdonato il marito e, credendo si trattasse di una cosa ormai conclusa, aveva chiesto ai familiari di non parlarne all'esterno, tanto che questi ultimi, anche dopo la scomparsa della congiunta,

avevano concordato con l'imputato di non parlarne con gli inquirenti (sul punto la difesa richiamava una conversazione tra l'imputato ed uno zio di Melania, Rea Gennaro, nella quale il primo aveva fatto espresso riferimento a tale accordo). Da qui il silenzio del Parolisi sull'argomento con gli investigatori.

In realtà, a differenza di quanto ritenuto dalla Pubblica Accusa, il legame tra il Parolisi e la Perrone si risolveva in una storia a distanza con sporadiche frequentazioni, forse idealizzata dalla donna ma certamente poco importante per l'imputato, che, come affermato dallo stesso primo giudice, non avrebbe mai lasciato la moglie per lei e le conversazioni tra i due, nel corso delle quali il Parolisi aveva rassicurato l'amante sulla sua volontà di lasciare la moglie altro, non erano che false promesse così come sarebbe stata una falsa promessa quella del programmato imminente viaggio del Parolisi ad Amalfi, finalizzato alla conoscenza dei genitori della Perrone.

Del resto, dalle testimonianze delle persone vicine ai coniugi Parolisi (i familiari e gli amici), non erano emersi dissidi tra i due negli ultimi periodi e la stessa Melania era apparsa a tutti serena e spensierata.

Anche il medico, che aveva visitato Melania qualche ora prima della sua scomparsa, aveva parlato di una coppia normalissima e di una donna serena e gioviale.

Nessuna traccia, dunque, delle tensioni e dello stress emotivo richiamati dalla Pubblica Accusa.

Un movente, tra l'altro, che, secondo la difesa, si poneva in evidente contrasto con l'ipotesi - pure sostenuta dalla Pubblica Accusa - di un omicidio sorretto da dolo di impeto, tanto che lo stesso P.M. nel corso della requisitoria aveva dovuto cercare una causa scatenante del grave gesto omicidiario, peraltro basandola su mere congetture, non supportate da dati fattuali: la moglie aveva deciso di accompagnarlo nella sua uscita pomeridiana, così impedendogli di contattare l'amante dalla quale il giorno prima aveva ricevuto una sorta di ultimatum anche in vista dell'imminente viaggio ad Amalfi e ciò aveva innescato quella sorta di "corto circuito" che aveva condotto all'omicidio.

Del resto, osservava la difesa, se l'imputato avesse avuto effettivamente intenzione di intraprendere una storia ufficiale con la Perrone, avrebbe potuto separarsi

dalla moglie e non potevano ritenersi realistiche le prospettazioni del P.M. e della parte civile secondo le quali il Parolisi, particolarmente attento ad denaro, non avrebbe accettato di buon grado i costi di un'eventuale separazione .

Allo stesso modo, non poteva attribuirsi significativa rilevanza all'ulteriore circostanza che, secondo il P.M., poteva aver influito sulla condizione di stress emotivo del Parolisi: le ripercussioni sulla sua carriera a seguito della eventuale scoperta della relazione con una ex allieva, che la moglie avrebbe potuto denunciare. Il P.M aveva richiamato oltre ad una frase del Parolisi ("*tornavo a fare il lavoro di mio padre*") anche la testimonianza di un colonnello dell'esercito sulle sanzioni riservate agli istruttori che intrattengono rapporti sentimentali con allieve.

Né il P.M. né la parte civile avevano però considerato che Melania aveva già scoperto la relazione del marito con la Perrone ed aveva affrontato la donna chiedendole di farsi da parte; non aveva denunciato allora il fatto ai superiori del marito e non lo avrebbe fatto neppure in seguito perché era una donna innamorata, che non avrebbe mai messo a repentaglio la carriera del Parolisi; tra l'altro, non vi erano elementi per affermare che Melania, negli ultimi tempi, avesse scoperto che la relazione del marito con la Perrone stava continuando, anzi ciò era smentito dal suo atteggiamento sereno e spensierato descritto dai testimoni.

La difesa accennava anche ad altri possibili moventi ipotizzati in sede di indagini ma poi abbandonati dagli inquirenti e legati a questioni interne alla caserma o ad un incidente stradale che anni prima aveva coinvolto l'imputato, per poi passare ad esaminare più diffusamente il movente individuato dal primo giudice .

L'eccitazione sessuale dell'imputato alla vista della moglie seminuda, la diradazione dell'attività sessuale tra i due degli ultimi tempi, fino al tentativo di approccio sessuale del Parolisi già avvenuto la mattina del 18 aprile ed all'ennesimo rifiuto della donna, che aveva scatenato la furia omicida si risolvevano, secondo la difesa, in mere illazioni, prive di riscontri ed in parte smentite da dati fattuali.

L'ultimo rapporto sessuale della coppia risaliva a due giorni prima, come affermato dai medici legali. Dal contenuto della conversazione tra l'imputato e lo zio di

Melania, valorizzata dal primo giudice, si rilevava che era stata Melania, la mattina del 18 aprile, a tentare un approccio sessuale con il marito, evenienza prospettata dallo stesso G.i.p. di Ascoli Piceno nell'ordinanza cautelare. Ancora, non poteva logicamente ipotizzarsi che il rifiuto dell'atto sessuale da parte di Melania potesse aver scatenato la furia omicida di un uomo da tutti definito tranquillo, affettuoso con la moglie e la figlia e che mai aveva rivelato un'indole irascibile o violenta. Per non parlare poi delle umiliazioni, dei rimproveri che, secondo il primo giudice, Melania avrebbe costantemente rivolto al marito negli ultimi tempi, affermazioni in contrasto con il contenuto affettuoso delle lettere che la donna gli scriveva e con le premure che gli riservava.

In sostanza, un movente, anche quello individuato dal primo giudice sorretto da valutazioni congetturali, illogiche e disancorate da dati fattuali.

7) Insussistenza ovvero mancanza della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di vilipendio di cadavere.

Diffuse argomentazioni dedicava la difesa appellante anche al reato di vilipendio di cadavere, evidenziando l'assenza di elementi, neppure di tipo indiziario, a carico dell'imputato.

Non poteva sostenersi che solo l'assassino della donna avrebbe potuto aver interesse a commettere gli atti di vilipendio sul suo cadavere, risolvendosi tale ragionamento in un' inammissibile presunzione e, in ogni caso, non poteva sostenersi che a commettere tali atti fosse stato il Parolisi. Le lesioni "post mortem", secondo i dati peritali, erano state inferte dopo almeno 30-60 minuti dall'omicidio e non molte ore prima del ritrovamento del cadavere. Era stato verosimilmente girato il cadavere della donna, era stata infissa una siringa sul petto della donna, erano state spostate le braccia e sollevata la maglietta. Inoltre chi aveva operato sul cadavere della donna aveva verosimilmente spostato anche il suo telefono cellulare come era emerso dal test eseguito, che aveva rilevato l'alternarsi di più celle di aggancio delle telefonate ricevute dall'utenza della vittima tra le 14.53 e le 19.10 del 18 aprile. Era anche emerso che la

mattina del 20 aprile alle ore 7.39 il telefono cellulare della vittima era stato riaccessso per pochi secondi consentendo la ricezione di 15 sms.

Il Parolisi, secondo la difesa, non avrebbe avuto la materiale possibilità di recarsi a Ripe di Civitella.

Il 18 aprile era rimasto fino a tardi a Colle San Marco per poi rincasare con i familiari della moglie, il 19 aprile si era portato molto presto con il cognato a Colle San Marco fino alle 11 circa, poi aveva telefonato alla Perrone (dalle 11.21 alle 11.46 - la telefonata aveva agganciato la cella di Folignano) e successivamente fino alle 19 circa era stato in caserma, per poi raggiungere nuovamente i parenti della moglie a Colle San Marco e rientrare a casa. Il 20 aprile, alle ore 8.30 circa, si era nuovamente portato a Colle San Marco con il cognato fino alle 9.30, alle ore 11.15 aveva ricevuto l'ispezione a casa da parte del capitano D'Ortona, poi aveva portato la figlia in caserma ed era stato tutto il giorno con i colleghi fino alla notizia del ritrovamento del cadavere della moglie.

I movimenti dell'imputato erano stati confermati dai familiari della vittima e dai colleghi.

A fronte di ciò, secondo l'Accusa il Parolisi si sarebbe recato a Ripe di Civitella il mattino del 19 aprile tra l'allontanamento da Colle San Marco e l'arrivo in caserma verosimilmente attraverso un sentiero percorribile a piedi che collega le due località, lontano dalle postazioni delle vedette che, peraltro, quel giorno si erano insediate in tarda mattinata. Ma l'imputato aveva lasciato Colle San Marco alle ore 11, e dalle ore 11.21 alle ore 11.46 aveva telefonato alla Perrone, e la sua utenza cellulare aveva agganciato la cella di Folignano, e ciò stava a significare che si era spostato verso tale località, e di lì poi si era portato in caserma. Non avrebbe mai potuto procurarsi la siringa e quant'altro e compiere gli atti di deturpamento e depistaggio, neppure ipotizzando un percorso attraverso il sentiero di collegamento a piedi indicato dal Pubblico Ministero che richiede circa 6/7 minuti in discesa e 11/12 in salita .

Il primo giudice aveva, invece, affermato che il Parolisi era probabilmente tornato sul posto il 20 aprile ed aveva individuato due possibili fasce orarie , tra le 9.03 e le 9.37 o tra le 9.45 e le 10.35. Quanto alla prima ipotesi, l'imputato dalle 9.03 -

termine della telefonata con il capitano D'Ortona- alle 9.37 -telefonata con la sorella- avrebbe avuto il tempo di andare e tornare da Colle San Marco a Ripe anche a piedi, conoscendo i sentieri di collegamento tra le due località.

Ma il giudicante aveva ommesso di considerare che, in base alla testimonianza del cognato, l'imputato era rimasto a Colle San Marco fino alle 9.30 circa e alle 9.37 la telefonata con la sorella aveva agganciato ancora la cella di Colle San Marco, oltre al fatto che il capitano D'Ortona aveva comunicato al Parolisi che quella mattina si sarebbe portato presso la sua abitazione senza precisare l'orario ed era pertanto inverosimile pensare che l'imputato si fosse recato sulla scena del crimine, pur sapendo che, da lì a poco, sarebbe stato contattato dai carabinieri. Quanto alla seconda ipotesi, il primo giudice aveva valorizzato la testimonianza del Simonetti, che aveva riferito di aver incrociato alle 9.45 circa lungo il tragitto che da Colle San Giacomo conduce alla SS Piceno Aprutina un'utilitaria di colore scuro il cui conducente aveva alzato la spalla sinistra per nascondere il viso. Aveva però ommesso di considerare il primo giudice che la telefonata con la sorella era terminata alle 9.52 e alle ore 10.35 l'imputato era stato chiamato dal Paciolla e la telefonata aveva agganciato la cella di Folignano. Dunque se alle 9.52 era a Colle San Marco e alle 10.35 a Folignano l'imputato non avrebbe avuto il tempo di portarsi a Ripe e compiere gli atti di depistaggio e vilipendio del cadavere.

Ancora, secondo il primo giudice, l'imputato avrebbe ripulito la zona facendo sparire tutto ciò che poteva esservi di compromettente, compresi il ciuccio e la bottiglietta della bambina, ma anche tale aspetto appariva illogico, il cadavere della moglie poteva essere stato nel frattempo ritrovato e sarebbe stato, dunque, ben più plausibile che l'imputato si fosse disfatto di tali oggetti subito dopo il delitto così come era illogico pensare che il Parolisi, per compiere gli atti di vilipendio, avesse usato lo stesso coltello usato per l'omicidio e gli stessi guanti perché ciò avrebbe inevitabilmente allungato i tempi di permanenza a Ripe con il rischio di essere visto da qualcuno .

Erroneamente il primo giudice aveva valorizzato la frase del Parolisi estrapolata dalla sua conversazione con la Perrone: *"io non ho toccato niente"*, omettendo di considerare che si era in realtà trattato di un mero errore espressivo. L'imputato

intendeva dire “*non ho toccato nessuno*” e, in tali termini, si era immediatamente corretto.

8) Insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p.p. (minorata difesa); mancanza di motivazione;

9) Insussistenza della circostanza aggravante della crudeltà di cui all’art. 61 n.4 in relazione all’art. 577 comma 2, c.p.p.; mancanza di motivazione;

In linea subordinata, la difesa sollecitava una rivisitazione del trattamento sanzionatorio chiedendo l’esclusione delle circostanze aggravanti della minorata difesa e della crudeltà, la concessione delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena.

Quanto alle aggravanti, la difesa censurava innanzitutto il difetto di motivazione della impugnata sentenza e, in ogni caso, ne rilevava la insussistenza.

Non poteva configurarsi la prima aggravante perché non era sufficientemente provata la condizione di minorata difesa della vittima e perché, in ogni caso, la stessa , pur se provata, si poneva in contrasto con il dolo di impeto, che aveva caratterizzato l’azione criminosa.

Non poteva configurarsi la seconda aggravante, che il P.M. aveva individuato nella particolare efferatezza del crimine e nell’aver l’omicida inferito sul corpo della vittima quando la stessa non era più capace di reagire, perché non vi era stato quel “quid pluris” rispetto all’azione prettamente omicidiaria richiesto dalla giurisprudenza di vertice; le coltellate dovevano, infatti, ritenersi strumentali a cagionare la morte della donna alla quale non erano stati arrecate sofferenze ulteriori.

10) Mancata concessione delle circostanze generiche ex art. 62bis c.p.; insufficienza della motivazione;

Quanto alle attenuanti generiche, la difesa censurava la motivazioni che il primo giudice, richiamando la condotta processuale e la personalità dell’imputato, aveva posto a fondamento del diniego. Al contrario, la difesa rimarcava la personalità mite del

Parolisi quale emersa da tutte le testimonianze , il suo sincero attaccamento alla figlia, la sua dedizione al lavoro, la sua leale collaborazione con gli inquirenti sin dalla fase della scomparsa della moglie e censurava il fatto che fossero state strumentalizzate le bugie sul rapporto con la Perrone, volte solo a tutelare la sua vita privata. Non potevano, poi, essere condivise le considerazioni negative del primo giudice sul comportamento, a suo giudizio “silente”, tenuto dal Parolisi nel corso del processo. Non potevano, infatti, trarsi negativi elementi di valutazione dalle bugie o dal silenzio di un imputato, che, peraltro, aveva assistito a tutte le udienze dimostrando rispetto per il giudice e per le altre parti.

La difesa riteneva, pertanto, concedibili al Parolisi le attenuanti generiche e ne invocava l'applicazione con conseguente riduzione della pena.

11) Eccessività del trattamento sanzionatorio; carenza di motivazione sul punto;

12) Errata dosimetria della pena; violazione degli artt. 72 c.p. e 442 c.p.p..

Censurava, infine, l'eccessività del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato dal primo giudice per il reato di omicidio , in assenza di motivazione, al di là di un richiamo di stile ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., e l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 72 c.p. in materia di concorso tra reati puniti con la pena dell'ergastolo e reati che importano pene detentive temporanee . Il primo giudice, riconosciuta la continuazione tra i due reati ascritti al Parolisi, non solo aveva ommesso di indicare la pena per il reato satellite, ma aveva errato nell'irrogazione della pena finale che, in esecuzione del principio sopra richiamato, peraltro, applicato dalla Corte di Assise di Appello di L'Aquila in un precedente processo, all'esito della riduzione premiale, avrebbe dovuto essere determinata in anni trenta di reclusione.

Concludeva, pertanto chiedendo:

- dichiararsi la nullità e/o invalidità della sentenza impugnata in ogni capo e punto;
- nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza:

in via principale: l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p. per non aver commesso il fatto ovvero con altra formula ritenuta di Giustizia, in relazione ad entrambi i capi di imputazione, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento;

in subordine pronunciarsi l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. perché manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che l'imputato abbia commesso il fatto ;

- in via ulteriormente subordinata:

dichiarare l'insussistenza delle aggravanti della minorata difesa e della crudeltà e, per l'effetto, rideterminare la pena in senso più favorevole;

riconoscere le attenuanti generiche in forma prevalente o in subordine in forma equivalente sulle contestate aggravanti e, per l'effetto, rideterminare la pena in senso più favorevole;

- in ogni caso, rideterminare la pena in senso più favorevole .

Fissata l'udienza camerale di discussione, pervenivano memorie difensive da parte della difesa dell'imputato in data 12 settembre 2013, e della parte civile in data 18 settembre 2013.

I difensori dell'imputato, nel ribadire diffusamente tutte le argomentazioni svolte nell'atto di impugnazione, sollecitavano ex art. 603, terzo comma, c.p.p., un accertamento peritale, al fine di verificare, sulla base degli atti e delle immagini fotografiche acquisite e, se del caso, previa ogni altra eventuale attività:

- la natura delle impronte rinvenute sul camminamento in legno del chiosco di Ripe di Civitella, in particolare se siano state prodotte da calzature come rilevato dal RIS - stabilendo in tale caso, ove possibile, dimensione, modello, numero - o da mani insanguinate, come affermato dal primo giudice, stabilendo, in tale caso, ove possibile, se trattasi di mani di uomo o donna;

- la tipologia dell'oggetto o dell'indumento che ha prodotto le tracce rilevate dal RIS sulle gambe della vittima.

Il difensore delle parti civili confutava analiticamente tutte le argomentazioni svolte dalle difese nell'atto di impugnazione ed invocava l'integrale conferma della sentenza di primo grado; chiedeva l'acquisizione della denuncia per violazione dell'art. 388 c.p. presentata nei confronti dell'imputato dopo la sentenza di primo grado, in relazione all'avvenuta sottrazione del denaro depositato sul proprio conto corrente, denuncia oggetto di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

In esito alla discussione, articolatasi nelle udienze del 25 settembre, 27 settembre e 30 settembre 2013, acquisite le dichiarazioni spontanee dell'imputato, sulle conclusioni e le repliche delle parti riportate in epigrafe, la Corte decideva come da dispositivo in calce; del quale dava lettura al termine della camera di consiglio, cui hanno partecipato i soli giudici popolari effettivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Le doglianze difensive preliminari.

Non possono condividersi le censure mosse dalla difesa appellante nella prima parte dell'atto di impugnazione.

E invero, del tutto improprio va considerato il richiamo al principio di terzietà della giurisdizione, che tutela l'indipendenza di giudizio del giudice rispetto alle parti ed all'oggetto della controversia; la scelta del primo giudice di discostarsi parzialmente dalla tesi accusatoria, anche attraverso una diversa chiave di lettura del movente, tradottasi, a dire della difesa, in una "*propria personalissima ricostruzione degli eventi, sganciata da ogni minimo elemento di riscontro*", se può legittimamente prestarsi a censure di merito (cui la Corte non si sottrarrà, ogni qualvolta necessario per giustificare le ragioni fondanti della decisione), non può ritenersi in contrasto con i principi costituzionali richiamati dalla difesa (art. 111, 2° comma, Cost.).

E, parimenti, non può ritenersi violato il diritto di difesa, per tale specifico aspetto, avendo avuto l'imputato la possibilità di difendersi efficacemente in relazione a tutte le

circostanze del fatto contestato ed accertato in sentenza; un conto sono i fatti e le emergenze probatorie, altro la valutazione di quei fatti, e solo dai primi l'imputato deve essere messo in condizione di potersi compiutamente difendere, riservando l'ordinamento altre forme di controllo e di tutela in ordine allo sviluppo ed alla giustificazione dei procedimenti motivazionali.

Se anche lo scostamento dalle ipotesi dell'accusa e della difesa può manifestarsi in modo vistoso, ciò di per sé non integra una violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto la "stella polare", che deve orientare ogni percorso decisionale, è rappresentata dal materiale probatorio acquisito, e non certo dalla lettura che di esso propongono le parti processuali.

È vero, tuttavia, che il principio del libero convincimento ha come imprescindibile corollario quello di dar conto nella motivazione delle ragioni della scelta operata dall'organo giudicante, attraverso la ricostruzione dei dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e l'apprezzamento delle relative fonti di prova; e, rispetto a ciò, hanno fondamento, come si avrà modo di evidenziare *infra*, talune critiche della difesa all'impianto motivazionale della sentenza gravata, nelle parti in cui il primo giudice ha sganciato dal dato processuale l'iter ricostruttivo posto a base del risultato decisorio, poggiandolo su evidenti vuoti argomentativi.

In questa sede, i necessari interventi correttivi legittimamente potranno, e anzi, dovranno essere eseguiti, sulla scorta dei principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza di vertice; la quale ha, da un lato, puntualizzato che *"la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante"* (v. Cass., Sez. unite, 23 gennaio 2009, n. 3287); e, dall'altro, ha specificato che *"non è impedita dall'effetto devolutivo dell'appello, costituendo corretto esercizio dei poteri del giudice di secondo grado, una decisione, che conferma un provvedimento impugnato in base a ragioni*

diverse da quelle addotte dal primo giudice e oggetto di censura. I limiti dell'effetto devolutivo attengono, infatti alla statuizioni del provvedimento oggetto dell'appello e non alla sua motivazione e alle parti di questa investita da censura" (v. Cass. Sez I, 16 marzo 1987, n. 828; e, più recentemente, Cass., Sez. I, 22 settembre 1999 n. 10795; Cass., Sez. III, 4 marzo 2009 n. 9841).

Per quanto attiene poi l'asserita violazione dell'art. 533 c.p.p., per la ritenuta penale responsabilità dell'imputato non *"al di là di ogni ragionevole dubbio"*, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha costantemente affermato che, con tale locuzione, recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p., non è stato dettato un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., Sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575; Cass., Sez. I, 11 maggio 2006, n. 20371; Cass., Sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357).

Nel caso in esame, la regola di giudizio sopra richiamata va necessariamente posta in relazione con l'indubbio carattere indiziario del compendio probatorio raccolto nel giudizio di primo grado, la cui delibazione impone il rigoroso rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 192, secondo e terzo comma, c.p.p., nei termini più volte precisati dalla giurisprudenza di legittimità: **gravi** sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti, **precisi** sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò non equivoci, **concordanti** sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi (sul punto, Cass., Sez. I, 24 giugno 1992, n. 9700); dapprima il giudice deve procedere alla valutazione dell'elemento a carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per constatarne l'attitudine dimostrativa, che per lo più è in termini di possibilità, poi deve addivenire ad un esame complessivo degli elementi, onde appurare se i margini di ambiguità, inevitabilmente correlati a ciascuno, possano essere superati in una visione

unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che tra loro saldandosi, senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale (v. Cass., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 30448; Cass., Sez. Unite, 4 febbraio 1991, n. 6682).

Più recentemente il Supremo Collegio, nel richiamare i suddetti parametri valutativi, ha anche precisato che il giudice di merito non può procedere ad una valutazione "*parcellizzata ed atomistica degli indizi, presi in considerazione uno ad uno e scartati nella loro potenzialità dimostrativa*", ma è tenuto ad esaminare tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti, attraverso una corretta e sinergica elaborazione di tutte le evidenze disponibili, così da rispettare il principio di "*completezza della valutazione*"(Cass., Sez. I, 26 marzo 2013 n. 26455).

Di tali principi si farà applicazione in questa sede, riservando l'analitica disamina del materiale probatorio al prosieguo della motivazione, potendosi qui anticipare, tuttavia, che la completezza del quadro probatorio, da raggiungere sia attraverso prove dirette che attraverso prove indirette o logiche, deve riferirsi non ad ogni dettaglio della condotta, ma alla esistenza dei fatti nei loro aspetti essenziali (cfr. Cass., Sez. VI, 3 ottobre 1997, n. 9006); e proprio la compiuta valutazione delle risultanze processuali, riferita a tali profili, consente di attribuire all'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il grave fatto delittuoso oggetto di imputazione, superando le incertezze ricostruttive prospettate, non senza enfasi, dalla difesa, afferenti aspetti secondari e marginali, comunque non essenziali, della ricostruzione della vicenda incriminata.

Da ultimo, concludendo queste brevi considerazioni formulate in via di premessa, non può ritenersi che sia stato violato il diritto di difesa dell'imputato dall'attività integrativa di indagine svolta dal P.M. successivamente al deposito della richiesta di giudizio abbreviato, avendo il primo giudice correttamente espunto i relativi atti dal fascicolo processuale.

Del tutto congetture si appalesano, inoltre, le affermazioni della difesa sulla presenza di eventuali atti o documenti non trasmessi dal P.M. all'organo giudicante,

così come nulla di “*misterioso*” può leggersi nella tardiva, materiale allegazione agli atti delle riprese video eseguite da personale del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno e concernente le fasi preliminari all’esame autoptico. Si rileva dalla consultazione degli atti che tale video, nella fase preliminare delle operazioni peritali ed a seguito di specifica richiesta dei periti , è stato trasmesso dal Comando Provinciale di Ascoli Piceno alla Procura della Repubblica di Teramo in data 21 maggio 2012 e in data 23 maggio 2012, a cura del P.M., è stato depositato, per unione agli atti, alla cancelleria del primo giudice, che ha provveduto, nel contraddittorio delle parti, a consegnarlo ai periti di ufficio (pag. 253/298, pag. 96 e ss trascrizioni udienza 30 maggio 2012-faldone n. 1 Uff. G.i.p.).

Tra l’altro, i periti hanno rilevato l’esistenza di tali riprese, pur non materialmente allegate, dagli stessi atti processuali (da qui la richiesta di acquisizione) e ciò dimostra chiaramente che la mancata tempestiva allegazione è stata dovuta ad un mero disguido, probabilmente legato allo spostamento per competenza degli atti, dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, che inizialmente ha svolto le indagini, a quella di Teramo, che la ha concluse.

Si tratta di evenienza che, a giudizio della Corte, non autorizza alcun clima di sospetto, né, men che meno, le allarmate deduzioni del giudice *a quo*, secondo il quale non era da escludere l’esistenza di “*ulteriori documenti non trasmessi*”.

Ciò posto, l’analisi delle risultanze processuali ed il congiunto esame dei motivi di impugnazione dovrà partire, a parere della Corte, dal richiamo dei dati certi rilevabili dalle emergenze probatorie raccolte nel giudizio di primo grado, in particolare dalle informazioni medico legali, condivise da consulenti e periti, su alcuni aspetti della dinamica omicidiaria e dai riferimenti testimoniali sugli ultimi spostamenti della vittima, fino alla segnalazione della sua scomparsa , per poi passare alle valutazioni delle ulteriori risultanze di prova generica e specifica utili ad una compiuta ricostruzione dei fatti.

2) I dati certi

Rea Carmela è deceduta per anemia emorragica acuta a seguito di multiple ferite (29 profonde, da punta e da taglio, distribuite sulla regione cervicale, al tronco ed agli arti superiori, 6 superficiali, da taglio, in regione cervico facciale ed agli arti superiori) inferte con arma bianca; la morte è intervenuta dopo un periodo agonico di alcune decine di minuti; la donna è stata uccisa nello stesso luogo in cui è stato rinvenuto il suo cadavere; dopo la morte, il cadavere non è stato spostato, ad eccezione dei polsi, che sono stati allontanati dal corpo, nel corso delle incisioni post mortali inferte almeno 30/60 minuti dopo l'omicidio ; la vittima è stata trovata con pantaloni, collant e slip scesi fin sotto le ginocchia ed il trucco completamente in ordine; nella vescica è stata riscontrata la completa assenza di urina ; la donna è stata aggredita mentre era in piedi e, al momento dell'aggressione, aveva pantaloni, collant e slip abbassati fin sotto le ginocchia; la donna è stata attinta al collo, al dorso e in regione toraco addominale e sternale ed ha tentato di difendersi, facendosi "scudo" con le braccia; le lesioni contusive al capo e alle gambe sono state prodotte in fase di caduta al suolo o nel corso dell'azione di difesa; la regione genitale non presentava lesioni indicative di una violenza sessuale; l'esame delle tracce biologiche ha rilevato la presenza del profilo genetico dell'imputato nei tamponi della regione labiale della vittima.

Garofalo Vittoria, madre della vittima, ha parlato telefonicamente con la figlia per l'ultima volta alle 13.30 circa del 18 aprile 2011 (l'orario è documentato dai tabulati telefonici) ; la telefonata è stata ricevuta dall'imputato, perché Melania era in bagno, ed è poi proseguita tra la Garofalo e la figlia, che ha riferito alla madre di aver pranzato a base di piadina, e che, da lì a poco, sarebbe andata con il marito a portare la piccola Vittoria "alle giostrine" sul Pianoro di Colle San Marco, per far rientro a Folignano alle ore 16, dovendo recarsi in detto orario con l'amica Viviani Sonia, che ha confermato tale circostanza, a fare una visita di cortesia (all. 19 pag. 924 - all.20 pag. 929).

I coniugi Parolisi e la loro bambina sono stati visti uscire dall'abitazione di Folignano dai condomini Bernardini Stefano, che li ha personalmente incontrati nei pressi del garage condominiale, e che ha collocato l'ora di avvistamento tra le 13.50 e le ore 14.20 (all. 11 pag. 889), e Trobbiani Giovanni, che, dal balcone di casa, ha visto la

macchina del Parolisi uscire dal garage alle ore 14/15-14/20 (all. 13 pag. 896). Viviani Sonia, alle ore 14.53 e alle ore 14.56 (dato riscontrato dai tabulati telefonici) ha provato a contattare telefonicamente l'amica Melania sulla sua utenza cellulare per ricordarle l'appuntamento di quel pomeriggio, senza ricevere risposta.

Alle ore 15.45 Parolisi Salvatore ha segnalato ai titolari del bar "Segà " del Pianoro di Colle San Marco la scomparsa della moglie, avvenuta, secondo i suoi riferimenti, alle ore 14.45 circa, dalla zona delle altalene del Pianoro, e, alle ore 16.34, ha segnalato telefonicamente la scomparsa ai Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno.

3) Le informazioni medico-legali, gli accertamenti entomologici, le analisi biologiche.

Ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti si rinvennero nelle informazioni medico legali relative alla successione delle ferite nel corso della dinamica omicidiaria ed all'epoca della morte della donna.

Sul primo punto, i consulenti del P.M., prof. Tagliabracci e d.ssa Canestrari, che hanno eseguito l'indagine necroscopica e quella autoptica, hanno descritto dettagliatamente le ferite riscontrate sul corpo della donna (al capo, al collo, al tronco e agli arti - pagg. 17/24 della relazione) e, sulla base delle caratteristiche delle singole lesioni (profondità, direzione dei tralmiti, etc.), hanno prospettato un'aggressione iniziata da tergo, da soggetto destrimane, con un tentativo di scannamento, mentre la Rea era in piedi, proseguita con colpi al dorso sferrati dall'alto verso il basso mentre la donna, seppure con le difficoltà connesse agli indumenti abbassati, cercava di allontanarsi, spostando il bersaglio (da qui la modesta profondità delle ferite), e terminata con la vittima abbattuta a terra da un fendente all'emidorso destro-che ha determinato una ferita più profonda - e, ancora, aggredita, frontalmente in regione toraco addominale e sternale senza cambiamenti di posizione reciproca tra aggressore e vittima - da qui la presenza di ferite in sequenza, vicine ed allineate (pag. 84 della relazione).

La ricostruzione della progressione delle ferite mortali, nei termini sopra descritti, non è stata completamente condivisa dal perito prof. Bruno, il quale, pur concordando, come già rilevato, con i consulenti su molti aspetti della dinamica omicidiaria (la morte è avvenuta nello stesso luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere, la donna, al momento dell'aggressione, era in piedi, con gli indumenti scesi fin sotto le ginocchia) ha rilevato l'impossibilità di "ricostruire la successione delle ferite", pur non esplicitando nella relazione le ragioni di tale conclusione (pag. 200); ragioni che ha illustrato dinanzi al G.i.p., nel corso dell'esame incrociato con il consulente Tagliabracci ed a seguito di specifiche obiezioni di quest'ultimo.

In detta sede il perito ha dichiarato che, avendo verificato alcune discordanze tra la descrizione delle ferite operata dai consulenti nella relazione preliminare ed in quella definitiva, ha, in sostanza, ritenuto complessivamente poco attendibili tutte le relative informazioni (G.i.p.: *"Il prof. Tagliabracci le ha fatto leggere una pagina - pagg. 31 e 32 della relazione Tagliabracci- Canestrari sulla descrizione delle ferite, n.d.e.- come per dire come mai ha disatteso queste indicazioni? Allora lei dovrebbe dare la risposta nei limiti. Ci stavano gli estremi per avere dei punti di riferimento sulla descrizione delle lesioni, dice indirettamente il prof. Tagliabracci? Se lei aveva queste indicazioni e non le ha ritenute utilizzabili, ci spieghi le ragioni"* .. Consulente Tagliabracci: *"Ho anche fornito della documentazione iconografica adeguata per poter dare risposta ai quesiti che le sono stati richiesti.."* G.i.p.: *"Allora se queste indicazioni c'erano, anche se solo nella relazione finale, come mai non sono state tenute in conto?"* Perito Bruno: *"Perché sono parziali, ci sono solo alcune, sempre per il discorso che avevo fatto inizialmente quando io dico visum repertum, è perché non ci sono all'inizio. Dottoressa io qua ho un'altra cosa dove sono riportate le lesioni. Se noi andiamo alla relazione preliminare abbiamo già delle differenze sui numeri delle lesioni... se noi andiamo a vedere ad esempio nella relazione preliminare abbiamo n. 9 ferite da taglio, nella bozza diventano poi 10 ferite da taglio. Dottoressa lei mi chiede dei dati o perlomeno lei mi chiede di fornirle delle impressioni su quelli che possono essere dei dati di certezza. Io non posso risponderle ...Allora sintesi macroscopia abbiamo 9 ferite da*

M

taglio nella relazione preliminare, nella bozza diventano 10, in quella finale diventano di nuovo 10 sono diverse perché poi vengono tra virgolette particolareggiate. Ma perché non sono state segnalate particolareggiate fin dall'inizio?...non sono in possesso di dati che mi consentano di dire sì, è vero, sono così" G.i.p. "Quindi non è che non ci siano, è che non c'erano nel tempo per cui essendo comparse solo alla fine, non le ha ritenute attendibili.. Questo è il ragionamento del perito di ufficio" (trascrizioni udienza 29.9.2012 da pag. 205 a pag. 212, "faldone 2 G.i.p.")

Le considerazioni del perito sono state richiamate dalla difesa appellante per rimarcare i profili di incertezza rilevabili dall'attività svolta dai consulenti della Pubblica Accusa, ma le valutazioni difensive non possono essere condivise.

I consulenti dell'Accusa hanno documentato tutta la loro attività, svolta nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., anche con allegati fotografici, che riproducono, tra l'altro tutte le lesioni riscontrate sul cadavere della Rea in sede necroscopica ed autoptica , lesioni che sono state descritte, dapprima, sommariamente, nella relazione preliminare e poi, più dettagliatamente (come è logico che sia) nella relazione definitiva (ciò è agevole rilevare dal confronto tra i due elaborati in atti).

La descrizione delle lesioni da parte del prof. Tagliabracci e della d.ssa Canestrari, che hanno eseguito "de visu" rilievi e misurazioni sul cadavere della donna, è stata completa e dettagliata e il perito, come sopra evidenziato, non è stato in grado di contrapporre, sul piano tecnico, argomentazioni idonee a contrastare le valutazioni medico- legali svolte sul punto dai due consulenti.

In siffatta situazione, giustamente il primo giudice ha ritenuto di dover aderire alla evoluzione della dinamica omicidiaria descritta dai consulenti dell'Accusa con riferimento alla "successione" delle ferite, in quanto fondata su evidenze oggettive e documentate e sorretta da motivate valutazioni di tipo clinico, che, anche in questa sede, devono essere condivise .

Anche con riferimento all'epoca della morte, è necessario partire dai dati oggettivi richiamati dal primo giudice e rilevabili dall'indagine necroscopica e dal successivo accertamento autoptico compiuto nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. dai consulenti del

P.M. prof. Tagliabracci e d.ssa Canestrari e relativi a rigidità cadaverica, macchie ipostatiche, temperatura corporea.

La tanatologia forense insegna che la rigidità cadaverica insorge 3/4 ore dopo la morte, si completa dopo 12/24 ore, si mantiene stazionaria per circa 36/48 ore, inizia a risolversi lentamente dopo le 48 ore, si risolve completamente dopo 72/84 ore e che tale evoluzione può essere influenzata dal dato climatico (in particolare le basse temperature ritardano la comparsa e la diffusione della rigidità ma ne favoriscono l'intensità e la durata); che le macchie ipostatiche iniziano a comparire circa mezz'ora dopo la morte, raggiungono la massima estensione e sono completamente migrabili fino alla 12^a ora, diventano fisse a distanza di 48 ore; che la temperatura corporea decresce di circa mezzo grado nelle prime 3/4 ore dopo la morte, di 1 grado all'ora nelle successive 10/12 ore e di 3/4 di grado, 1/2 grado, 1/4 di grado dalle 12 ore in poi, fino a raggiungere quella ambientale dopo 20/30 ore dalla morte.

Nel caso in esame, in sede di primo accertamento esterno sul cadavere eseguito alle ore 18.30 del 20 aprile 2011, sono state rilevate: *rigidità tenace a carico di tutti i distretti muscolari, macchie ipostatiche fisse, temperatura corporea, misurata al termotatto, isoterma a quella ambientale*, in sede di accertamento autoptico eseguito il 21 aprile 2011 alle ore 14.30 è stata riscontrata *rigidità cadaverica vincibile*.

La difesa e lo stesso giudice di prime cure hanno con fermezza censurato il mancato uso del termometro per la misurazione della temperatura cadaverica da parte del medico legale d.ssa Canestrari; tuttavia la critica, pur in astratto condivisibile, non sembra assumere, nello specifico, significativa rilevanza.

La valutazione del parametro del decremento termico, infatti, come ribadito dal perito prof. Bruno (pag. 215 relazione), perde di rilevanza tanto più ci si allontana dal momento della morte e, nel caso in esame, sulla base della evoluzione della rigidità cadaverica apprezzata nel corso dei due accertamenti medico legali (*tenace* nella prima ispezione cadaverica, *vincibile* in sede autoptica), e del dato relativo alle ipostasi (*fisse*), al momento del primo accertamento eseguito dalla d.ssa Canestrari, in base ai principi di tanatologia forense sopra richiamati, si era già completato il parallelo, progressivo

fenomeno di raffreddamento del cadavere (20/30 ore dalla morte) e la temperatura, come rilevato al termotatto, si era ormai livellata a quella esterna ; l'uso del termometro, pertanto, non avrebbe ragionevolmente condotto a conclusioni più precise.

I dati tanatocronologici ordinari sin qui richiamati hanno condotto i consulenti del P.M., in esito all'esame autoptico, a collocare il decesso della Rea nella giornata del 18 aprile 2011 e, in tal senso si è espresso, in termini di compatibilità, il perito medico legale nominato in sede di giudizio abbreviato.

Per una più specifica valutazione dell'ora della morte, i consulenti del P.M. hanno esaminato anche i dati offerti dal contenuto gastrico, dalle tracce di caffeina rinvenuti in sede autoptica e dai parametri entomologici .

La letteratura medica insegna, pur nella variabilità soggettiva del dato, che un pasto leggero lascia lo stomaco in due ore, un pasto medio in tre/quattro ore, un pasto pesante in quattro/sei ore. Nel caso in esame, l'analisi istologica del contenuto gastrico ha evidenziato la presenza nello stomaco della vittima di "granuli di amido e materiale lipidico sotto forma di goccioline", compatibile con il pasto assunto dalla vittima prima di uscire di casa, secondo i riferimenti della madre Garofalo Vittoria, la quale, come già ricordato, ha riferito di aver appreso dalla figlia che aveva mangiato una piadina.

La composizione del materiale gastrico è stata ritenuta compatibile anche con la versione fornita dall'imputato secondo la quale, prima di uscire, la moglie, aveva assunto solo un bicchiere di latte. Trattandosi di un pasto, in ogni caso, leggero, il fatto che non fosse ancora iniziata la fase di passaggio del materiale alimentare nell'intestino, ha condotto i consulenti a collocare entro due ore dall'ingestione dell'ultimo pasto l'arresto della digestione e, quindi, la morte della donna.

Altro dato esaminato dai consulenti è stato quello relativo alla caffeina rinvenuta nel sangue della vittima, in concentrazione pari a 4,01 mg/l, compatibile con la fase di picco plasmatico dopo ingestione monodose di una quantità di caffeina pari a quella di un caffè espresso, e nel contenuto gastrico, in concentrazione pari a 21 mg/l (per un totale di circa 3 mg per 150 cc di materiale gastrico).

I consulenti hanno affermato che, in base agli studi sperimentali, l'ingestione di un prodotto contenente caffeina, come un caffè o una bibita, comporta l'assorbimento a livello gastrico del 99% della sostanza dopo 45 minuti dall'ingestione e, sulla base della congiunta valutazione della concentrazione della caffeina riscontrata nel plasma e nel contenuto gastrico, hanno collocato la morte della donna entro 45 minuti/1 ora dall'ingestione della sostanza .

Su tale ultimo punto, l'unica informazione testimoniale in merito alla possibile ingestione di una bevanda a base di caffeina, da parte della vittima, prima della sua scomparsa, è quella resa dalla madre sull'abitudine della figlia di assumere un caffè dopo pranzo (vol. IX foll.1299).

Quanto ai parametri entomologici, i consulenti, sulla base della lunghezza delle larve rinvenute in sede di primo accertamento sul cadavere della vittima (della lunghezza massima di 2,5/3 millimetri), del tempo di schiusa delle uova e di sviluppo delle larve medesime, in relazione alla temperatura del luogo, hanno indicato nel 18 aprile l'inizio della colonizzazione.

Le valutazioni dei consulenti del P.M. sul contenuto gastrico, richiamate e valorizzate dal primo giudice, non sono state del tutto condivise dal perito prof. Bruno il quale, pur non contestando i dati di letteratura medica richiamati dai consulenti sia sui tempi di svuotamento gastrico che su quelli di assorbimento della caffeina, ha evidenziato come, nel caso di specie, la diversa descrizione qualitativa e quantitativa del materiale fornita, nei vari elaborati, dai consulenti, abbia, di fatto, reso incerta la stessa affidabilità del dato.

Le critiche del perito all'operato dei consulenti dell'Accusa sono state diffusamente richiamate dalla difesa appellante nell'atto di impugnazione, da un lato, a sostegno degli elementi di incertezza sull'ora della morte, dall'altro per censurare il percorso seguito dal primo giudice che, dopo aver ritenuto necessario integrare con un approfondimento peritale le valutazioni medico legali dei consulenti dell'Accusa sull'ora della morte, aveva poi recepito "in toto" proprio quelle valutazioni, riportandole

M

integralmente nella parte motiva della sentenza ed omettendo la compiuta valutazione dei punti di divergenza espressi dal perito.

Anche i dati entomologici evidenziati dai consulenti dell'Accusa non sono stati completamente condivisi in sede peritale da parte del perito entomologo dott. Vanin, le cui critiche si sono incentrate, in particolare, sulla parte metodologica dell'indagine e sulla intervenuta distruzione dei campioni e le osservazioni del perito sono state richiamate dalla difesa appellante, a sostegno, ancora una volta, della inaffidabilità della consulenza Tagliabracci - Canestrari e delle conseguenti incertezze sull'epoca della morte.

Le affermazioni difensive, a giudizio della Corte, sono condivisibili nella parte in cui censurano l'omessa compiuta valutazione da parte del primo giudice delle osservazioni alla consulenza Tagliabracci- Canestrari mosse dal perito prof. Bruno , pur dovendosi rilevare che, nonostante i punti di divergenza, lo stesso perito, non è giunto a conclusioni diverse sulla datazione della morte, ritenendo compatibili tutti i dati medico legali da lui esaminati con un decesso avvenuto nella giornata del 18 aprile (pag. 224 della relazione) .

Del resto, dalla lettura delle trascrizioni allegate al verbale di udienza del 29 settembre 2012, nel corso della quale si è svolto dinanzi al G.i.p. l'esame incrociato del perito prof. Bruno e del consulente prof. Tagliabracci, si rileva agevolmente che i rilievi critici del primo si sono, per lo più, risolti, anche sul punto, in teoriche disquisizioni di carattere accademico (pag. 210 e ss. "faldone n 2 Uff. G.I.P."), mentre del tutto esaurienti devono ritenersi le risposte fornite dal prof. Tagliabracci alle osservazioni del perito (v. trascrizioni udienza 29 settembre 2012 e note critiche del 12 ottobre 2012).

Il consulente ha spiegato che il contenuto gastrico è stato prelevato, stimato, sommariamente descritto e interamente consegnato al laboratorio di tossicologia, per poi essere esaminato e qualificato, più analiticamente ed in condizioni di luce idonea: da qui la diversa descrizione del colore fornita nella relazione preliminare ("*bianco verdastro*") e in quella definitiva ("*marroncino*", del tutto conforme a quella fornita dal perito all'esito della sua analisi istologica -pag. 108 e ss della relazione) ed il diverso

dato quantitativo indicato nella “*bozza di relazione*” consegnata ai c.t. di parte (“200 cc”) e nella relazione definitiva (“140-150 cc”).

Il dato rilevante è, invece, quello relativo alla composizione del contenuto gastrico, descritta dal consulente del P.M. prof. Tagliabracci -granuli di amido e gocce lipidiche- alla sua concreta compatibilità con gli alimenti assunti dalla vittima poco prima della sua scomparsa (piadina e/o latte) ed ai tempi di svuotamento gastrico di un pasto a base di tali alimenti e, su tali punti, convergono sia le valutazioni del perito che quelle degli altri consulenti, così come sono state assolutamente convergenti le rispettive valutazioni sui tempi di smaltimento della caffeina, sostanza rilevata nel sangue e nel contenuto gastrico della vittima; le incertezze che il perito ha esternato su quest’ultimo punto (pag. 223 della relazione) si riferiscono al tipo di alimento a base di caffeina assunto dalla vittima e sulla quantità di caffeina eventualmente preesistente nel sangue della vittima ed eventualmente presente nell’intestino della donna (pag. 223 della relazione).

I dubbi del perito, però, non possono in questa sede essere condivisi.

Si è già richiamata la dichiarazione della madre della vittima sull’abitudine della figlia di assumere un caffè dopo pranzo e tale dato fattuale conforta e supporta il dato clinico sopra richiamato (nel sangue della vittima è stata rinvenuta caffeina in concentrazione pari a 4,01 mg/l, compatibile con la fase di picco plasmatico dopo ingestione monodose di una quantità di caffeina pari a quella di un caffè espresso).

Il consulente Tagliabracci, in sede di giudizio abbreviato, ha precisato di non aver rinvenuto in sede autoptica tracce di caffeina nell’intestino (pag. 221 delle trascrizioni) ed inoltre il dato plasmatico è del tutto coerente con quello relativo alla rilevata concentrazione della caffeina nel contenuto gastrico; tre mg di caffeina su 150 cc di contenuto gastrico corrispondono ad una fase finale dell’assorbimento gastrico della sostanza, che si ha circa 45 minuti dopo la sua assunzione; la lettura congiunta di tali dati, dunque, non fa che confermare la loro compatibilità con l’ingestione della sostanza avvenuta 45 minuti, un’ora prima della morte.

Anche sugli accertamenti entomologici i rilievi difensivi non possono essere condivisi.

E' vero che il perito nominato in sede di giudizio abbreviato non ha condiviso la parte metodologica dell'indagine sulle larve rinvenute sul cadavere della vittima, ritenendo non corretta la tecnica di misurazione eseguita dal prof. Tagliabracci, ma è anche vero che il perito, dopo aver ripetuto l'indagine con la metodica ritenuta corretta, sia pure in via sperimentale, per l'indisponibilità degli originari campioni, è giunto alle medesime conclusioni, arrivando, anzi, a circoscrivere ulteriormente l'inizio della colonizzazione del cadavere da parte degli insetti, che ha collocato nel 18 aprile, escludendo la deposizione delle uova nelle ore di buio (v. pag. 33 della relazione).

Deve precisarsi che, in base ai dati forniti dal consulente del P.M. Ten. col. Pelino del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare, sul luogo di rinvenimento del cadavere della Rea, posto a quota 915 metri sul pendio di un monte, il sole, il giorno 18 aprile 2011, è tramontato alle ore 17.10 (v. relazione Pelino, vol. V. foll. 1487 e ss).

Si è già fatto riferimento, nel richiamo dei dati certi, alle tracce biologiche del Parolisi rinvenute nei tamponi della regione labiale della vittima; il dato emerso dalle analisi eseguite dai consulenti Tagliabracci -Canestrari è stato confermato dagli accertamenti eseguiti sui campioni dal perito d.ssa Gino.

Anche tale dato ha formato oggetto di ampio dibattito tra i tecnici nel corso del giudizio di primo grado.

I consulenti Tagliabracci- Canestrari hanno parlato di "*cellule delle mucose depositate con un bacio oppure di cellule cutanee da contatto*" (pag. 85 della relazione) e tale ipotesi è stata sostanzialmente condivisa dagli altri consulenti e dal perito d.ssa Gino. Quest'ultima ha considerato anche l'ipotesi del materiale spermatico, rilevando che la ricerca dello sperma era stata eseguita da parte del c.t. Tagliabracci solo in sede linguale e non anche sulla regione labiale, e, proprio per l'assenza di più specifici elementi di valutazione, non è stata in grado di formulare conclusioni certe sulla natura delle tracce e su modalità e tempi di deposito.

La difesa appellante ha richiamato le conclusioni peritali a sostegno della sostanziale neutralità del dato processuale, anche a fronte delle incertezze sulla zona della regione labiale oggetto di prelievo, diversamente descritta dal consulente Tagliabracci nella relazione.

La tesi difensiva non può essere condivisa.

L'esito negativo della ricerca di sperma condotta dal c.t. Tagliabracci a livello di "*superficie superiore della lingua*", porta ragionevolmente ad escludere la presenza di tale materiale biologico sulla regione labiale ("*vestibolo buccale*" - pag. 24 relazione Tagliabracci) oggetto di prelievo.

Resta ferma, pertanto, l'ipotesi della saliva trasferita con un bacio o della cellula cutanea da contatto, condivisa, come già rilevato, da perito e consulenti.

E' vero che sia il perito che i consulenti hanno evidenziato l'assenza di certezze scientifiche sui tempi di permanenza nella cavità orale di tale materiale biologico: si è parlato di un tempo inferiore a cinque minuti - c.t. Baldi - ma si è anche sottolineata la variabilità interindividuale del dato - c.t. Giardina; è anche vero, però, che i c.t. Tagliabracci - Canestrari, che hanno eseguito il prelievo e le relative analisi, hanno evidenziato come, nella loro esperienza, non avessero mai registrato, nell'esecuzione di tamponi salivari, casi di commistione di materiale biologico (pag. 85 della relazione), giungendo, dunque, alla conclusione che il contatto doveva essersi necessariamente verificato poco prima del decesso o, comunque, dopo il pranzo, poichè, in caso contrario, attraverso atti quali il mangiare, il bere, il deglutire, ma anche il passarsi la lingua tra le labbra, le cellule estranee sarebbero state eliminate dalla bocca della donna.

E, tale conclusione, logica, coerente non solo con il dato clinico-statistico richiamato dai consulenti ma anche con quello di comune esperienza e, soprattutto, non contrastata da evidenze scientifiche contrarie, non può che ritenersi ragionevole e condivisibile; specie se raffrontato con le informazioni medico-legali provenienti dall'analisi del contenuto gastrico della vittima, che hanno collocato l'ingestione del

cibo e della bevanda a base di caffeina da parte della Rea in un arco temporale assai prossimo (quantificabile in alcune ore) rispetto all'epoca della sua uccisione.

Le analisi biologiche sin qui richiamate, pertanto, lungi dal rappresentare un elemento neutro, come sostenuto dalla difesa, vanno a saldarsi con il restante materiale probatorio e offrono, a giudizio della Corte, un ulteriore, significativo contributo all'accertamento dei fatti in direzione accusatoria.

Ai dati certi già richiamati si aggiungono, dunque, le informazioni medico legali sin qui illustrate, che fissano la morte della donna nel pomeriggio del 18 aprile 2011, prima del tramonto, entro due ore circa dall'assunzione dell'ultimo pasto ed entro un'ora circa dall'assunzione di una bevanda a base di caffeina; che disegnano la dinamica omicidiaria nei termini sopra descritti e collocano a poco prima del decesso il contatto con il materiale cellulare del marito.

4) La denuncia di scomparsa, le informazioni testimoniali, l'analisi delle celle telefoniche, le ricerche con l'unità cinofila.

Il Parolisi, nella denuncia di scomparsa formalizzata alle ore 21 del 18 aprile 2011, ha riferito che la moglie, dopo pochi minuti dal loro arrivo sul Pianoro di San Marco, si era allontanata a piedi dalla zona delle altalene, adducendo di dover andare in bagno ed aveva imboccato una stradina denominata via Martiri della Resistenza, che conduce ad un vicino chiosco, con annessi bagni pubblici, e, più avanti, al bar "*Il Cacciatore*", meglio noto come bar "*Segà*"; ha collocato l'orario dell'allontanamento intorno alle ore 14.45 e ha precisato che, ritenendo si dirigesse al bar sopra indicato, aveva chiesto alla donna, mentre si allontanava, di portargli un caffè; ha aggiunto di aver atteso il ritorno della moglie, mentre spingeva la figlia sull'altalena, e di aver iniziato a telefonarle dopo circa venti minuti senza ricevere risposta, di averla, quindi, cercata in zona e, poi, al bar, dove riteneva si fosse recata, senza alcun esito, continuando, nel frattempo a chiamarla telefonicamente, fino a quando, su consiglio della titolare del bar, aveva avvisato i carabinieri.

Per una migliore comprensione dello stato dei luoghi, deve richiamarsi il documento fotografico che meglio riproduce (anche grazie alla allegata legenda) l'immagine del Pianoro di Colle San Marco (v. pag. 2008, vol. VIII) e che consente una compiuta visione dell'area in riferimento.

Il punto "A" indica la zona delle altalene, il punto "R" il chiosco con annessi bagni pubblici, il punto "C" il bar "Il Cacciatore", il punto "S1" la strada che, secondo la versione del Parolisi, la moglie avrebbe intrapreso prima di scomparire; il punto "P" il luogo in cui il Parolisi avrebbe parcheggiato la macchina, i punti "S2" e "S3" indicano, rispettivamente, la scorciatoia sterrata che, dalla zona delle altalene, conduce al bar "Il Cacciatore", e altra strada, percorribile in macchina, che, dalla zona delle altalene e vicino parcheggio, conduce al medesimo esercizio commerciale.

Ciò posto, va subito evidenziato, conformemente alle osservazioni svolte dal giudice di primo grado, che la donna non può essere scomparsa dal luogo e nell'orario indicati dal Parolisi e che il Parolisi non è rimasto con la figlia nella zona delle altalene dopo l'asserito allontanamento e fino ai primi tentativi di chiamata all'utenza cellulare della moglie (ore 15.26, come riscontrato dai tabulati telefonici).

In tal senso depongono, in termini univoci, le dichiarazioni testimoniali, in primis quelle di Giorgi Serafino, che, alle ore 14.40 circa, alla ricerca del figlio Alessio - che si trovava con gli amici nell'area verde attigua alle altalene -, ha intrapreso, con direzione opposta, la strada indicata dal Parolisi fino al chiosco del Ranelli per poi tornare indietro fino al monumento dei caduti, transitando di fronte al bar "*Il Cacciatore*" e dirigersi nuovamente verso l'area verde, nei pressi della quale ha parcheggiato e ha telefonato al figlio (vedasi immagine fotografica a pag. 1361, all. 76 vol. VII sulla quale il Giorgi ha segnato con le frecce il tragitto da lui percorso e immagine fotografica- con relativa legenda- a pag. 2013 vol. VIII). L'orario indicato dal teste è stato riscontrato dalla p.g. attraverso le riprese dell'impianto di video sorveglianza del chiosco più volte richiamato, di proprietà di Ranelli Alfredo, che hanno documentato il transito dell'autovettura del Giorgi, e il tabulato in atti ha riscontrato la telefonata, effettuata alle ore 14.49.

Ebbene, il Giorgi, che ha percorso per ben due volte la strada indicata dal Parolisi nell'orario dell'asserito allontanamento della moglie, e che ha descritto con una certa precisione le persone che ha incontrato durante il tragitto (presenze, come si vedrà, tutte riscontrate), ha escluso di aver visto una persona con le caratteristiche fisiche della donna asseritamente scomparsa e ha riferito di non aver notato adulti o bambini nei pressi delle altalene.

Si è molto dibattuto nel giudizio di primo grado anche sull'attendibilità degli orari registrati dall'impianto del Ranelli che, secondo le verifiche eseguite dai carabinieri, sarebbero stati falsati di cinque minuti indietro rispetto all'orario effettivo (da qui l'indicazione dei due orari negli atti di p.g.), mentre, secondo la difesa, sarebbero corrispondenti a quelli reali. Il primo giudice, comparando un'immagine ripresa dall'impianto, che ritraeva l'imputato intento ad effettuare una telefonata, e l'orario di quella telefonata, attestato dai tabulati, è giunto a condividere la tesi difensiva.

Sul punto questa Corte non può formulare conclusioni certe, ma deve osservare che, seppure volesse accedersi alla tesi difensiva, recepita dal primo giudice, non cambierebbero le conclusioni già svolte a proposito del teste Giorgi, che, certamente, nell'orario del presunto allontanamento della donna (ore 14.45 circa, secondo i riferimenti del Parolisi) si trovava a percorrere la strada indicata dall'imputato (alle ore 14.45'19'', secondo le immagini riprese dall'impianto, accedendo alla tesi difensiva - annotazione p.g. pag. 1363) e ha escluso di averla incontrata. La presenza del Giorgi sul posto è, inoltre, attestata dall'orario della telefonata al figlio documentata dal tabulato (cfr. pag. 1365).

La ricostruzione del Parolisi è, inoltre, sul punto, smentita da una serie di considerazioni, ben evidenziate dal primo giudice: la donna, che pure, secondo la versione del Parolisi, aveva esternato la necessità di recarsi in bagno, avrebbe percorso la strada più lunga per raggiungere l'esercizio commerciale, mentre avrebbe potuto attraversare sia la scorciatoia (punto "S2" del documento già richiamato), che collega direttamente la zona delle altalene al bar, e che ben conosceva, per averla percorsa l'ultima volta in data 10 aprile con l'amica Viviani Sonia (dichiarazioni Viviani pag.

927 Vol. VII), sia l'altra strada (punto "S3"), pure più corta e percorsa arrivando, poco prima, con la macchina; la donna non aveva con sé la borsa né il portafogli (circostanza certa: sia l'una che l'altro sono stati trovati a casa) ed aveva con sé solo 4 centesimi, somma che non gli avrebbe consentito neppure l'acquisto del caffè per il marito.

Ancora, nessuna tra le tante persone presenti quel pomeriggio nella zona tra le 15 e le 15.30, ha confermato di aver visto l'imputato e la figlia nel citato arco orario, nei pressi delle altalene, benché il Parolisi abbia riferito di essere rimasto in quel luogo almeno fino alle ore 15.26.

Angelini Bruno, Giardini Cecilia, Cannella Beatrice Baldassarre Andrea, Mattia Franco e Giorgi Alessio, un gruppo di studenti, che, in quell'arco orario, si sono intrattenuti nell'area verde attigua a quella delle altalene, come documentato dalle fotografie scattate dall'Angelini (tra le ore 15.13 e le ore 15.21, allegate in atti) hanno escluso la presenza del Parolisi e della figlia (v. all. 70/77, vol. VII). L'ingrandimento della fotografia scattata dall'Angelini alle ore 15.13 documenta l'assenza della macchina del Parolisi (una "Megane Scenic" di colore nero) lungo la strada e la presenza di altra autovettura, poi identificata e risultata essere di colore rosso (v. pag. 1379).

Barbizzi Mario e Spreccacè Emma (presenti quel pomeriggio sul Pianoro, come confermato dalle riprese dell'impianto del Ranelli), che, provenendo dal bar "Segà", attraverso la stradina sterrata, hanno percorso l'area giochi con il nipote (Silvaggio Lorenzo) ed un amico di quest'ultimo (Tassi Edoardo), intorno alle 15, hanno riferito di non aver notato nessuno nei pressi delle altalene e anche il Silvaggio e il Tassi si sono espressi negli stessi termini (cfr. all.61, 62, 63, vol. VII).

Vanno anche richiamate le dichiarazioni rese da Fioretti Romina e Meckel Ursula, che hanno riferito di essere giunte sul Pianoro con l'autovettura alle ore 15 circa, in compagnia della piccola Michelle, di quattro anni, figlia della Fioretti e nipote della Meckel, di essere passate dall'area giochi e di essersi fermate sul prato antistante il chiosco del Ranelli. Entrambe hanno riferito che nell'area giochi non c'era nessuno (v. all. 65, 66, 67, vol. VII).

La difesa ha contestato la complessiva attendibilità delle due testimoni, sentite congiuntamente e spesso orientate nelle loro risposte dagli operanti; per quanto le critiche della difesa possano condividersi in ordine a simili modalità di audizione, obiettivamente rilevabili dai verbali (che registrano la presenza congiunta delle due donne nel corso delle sommarie informazioni), nondimeno tale inusuale modo di procedere, benché censurabile, non vale, però, ad inficiare “in toto” l’attendibilità delle due testimoni, i cui riferimenti sulla loro presenza sul posto e nell’orario indicati, hanno trovato sicuro riscontro in altre dichiarazioni.

Le due donne, invero, hanno fatto riferimento ad alcuni ragazzi che giocavano a pallone nell’area verde, nei pressi del chiosco, precisando che la piccola Michelle, in più occasioni, si era divertita a raccogliere il pallone, particolare confermato dall’Angelini e dagli altri ragazzi, che effettivamente, come già rilevato, tra le ore 15 e le ore 15.30, si trovavano sul posto. I citati giovani hanno, a loro volta, fatto riferimento alla presenza delle due donne e della bambina (all. 69/70) , così come vi hanno riferimento i testi Barbizzi e Spreccacè, che hanno dichiarato di averle viste durante la loro passeggiata (all. 61, 62). Ancora, le due donne hanno riferito che, accanto a loro, nei pressi del chiosco del Ranelli, erano sedute due coppie di anziani, che effettivamente si trovavano sul posto nell’orario indicato (Poli Umberto, Rocchi Sesto e le rispettive mogli - s.i.t. Poli all. 56).

Lo stesso Giorgi Serafino ha fatto riferimento alla signora anziana con una bambina di tre/quattro anni, che, mentre lui andava via, giungeva sul prato antistante il chiosco del Ranelli (all.76).

Dunque, in quell’area di limitata estensione, come rilevabile dalle foto, tutte le persone presenti hanno avuto modo di vedersi - e ricordare di essersi viste - reciprocamente, ma nessuno ha visto il Parolisi e la figlia nei pressi delle altalene e ciò conduce alla logica conclusione che non ci fossero, e che l’imputato abbia sul punto, già solo per la conclusione di siffatti riferimenti testimoniali, evidentemente mentito.

Ma la ricostruzione dell'imputato, a giudizio della Corte, e diversamente da quanto affermato dal primo giudice, deve ritenersi non veritiera anche nella parte iniziale, relativa all'arrivo con la moglie e la figlia a Colle San Marco.

Sul punto, il primo giudice ha valorizzato le dichiarazioni rese il 19 aprile 2011 da Ranelli Alfredo, proprietario del chiosco, sito nei pressi delle altalene (punto "R" del documento fotografico) il quale ha riferito di aver visto il 18 aprile, nei pressi delle altalene, circa dieci minuti dopo il suo arrivo al chiosco (che ha collocato alle ore 14.40), mentre sistemava all'esterno i tavoli e le sedie, un uomo con pantaloncini corti e una donna con un figlio piccolo, aggiungendo che lo stesso uomo, dopo circa un'ora, si era portato al chiosco, in compagnia del conoscente Barbini Filippo, a chiedere notizie della moglie (v. all. 69, pag. 1302).

In realtà, il Ranelli, nel corso delle varie audizioni (19 aprile, 2 maggio, 14 maggio 2011), non richiamate dal primo giudice, ha progressivamente modificato la sua versione; dapprima ha riferito di non essere in grado di ricordare l'abbigliamento della donna né le sue fattezze, poi ha parlato di una donna con capelli lunghi e scuri e di giubbotto scuro e pantaloni chiari, finendo per collocare l'avvistamento della famigliola alle ore 15.25, orario incompatibile con la stessa ricostruzione del Parolisi (pag. 1304 e ss) e, precisando, quanto alle fattezze fisiche e l'abbigliamento, di essere rimasto suggestionato dalla immagine della Rea diffusa in televisione la stessa sera della scomparsa; lo stesso Ranelli ha anche riferito di aver avuto modo di vedere quest'ultima la settimana prima sul Pianoro (si è già ricordato che, effettivamente, in data 10 aprile 2011, la famiglia Parolisi era presente sul Pianoro di Colle San Marco con alcuni amici).

E' palese allora la completa inaffidabilità delle dichiarazioni del Ranelli, inconsapevolmente contaminate dal ricordo della famigliola vista la settimana prima, occasione nella quale il Parolisi ugualmente indossava maglietta e pantaloncini corti, come confermato dalle immagini riprese quel giorno dal collega di lavoro Stanca Riccardo (v. all. 27, vol. VII) e da quelle della donna diffuse in televisione la stessa sera della sua asserita "scomparsa".

Tale giudizio di inattendibilità è confermato anche da due considerazioni: il Ranelli, nelle dichiarazioni del 19 aprile, ha riferito di aver visto la famigliola nei pressi delle altalene alle ore 14.50 e che, in quel momento, era solo in quanto il suo amico Ascenzi Michele, presente al momento dell'apertura pomeridiana del chiosco, si era allontanato (all. 69 pag. 1302, 1305).

E dunque alle 14.50 il Ranelli non può aver visto i coniugi Parolisi e la figlia nei pressi delle altalene, perché, a quell'ora, secondo la stessa versione del Parolisi, la donna si era già allontanata (l'uomo ha collocato l'allontanamento alle ore 14.45) e Ascenzi Michele, come incontestabilmente emerso dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza del Ranelli si è allontanato alle ore 15.05 (pag. 1306); lo stesso Ascenzi, sentito a s.i.t., non ha assolutamente ricordato la presenza della famiglia nei pressi delle altalene (v. pag. 201, Vol. III).

Ancora, il Ranelli ha riferito che Barbini Filippo aveva accompagnato il Parolisi presso il chiosco a chiedere notizie della moglie, dopo la sua scomparsa.

Ebbene, il Barbini ha confermato tale circostanza, ma ha anche precisato che, alla domanda del Parolisi, volta a conoscere se avesse visto la moglie, accompagnata da una sommaria descrizione, il Ranelli aveva risposto di non averla vista, senza accennare all'immagine della famiglia dell'imputato asseritamente notata poco prima (pag.202, vol. III).

Tale primissimo, e certamente genuino, riferimento del Ranelli, privo di contaminazioni di sorta, conferma definitivamente, a giudizio della Corte, la complessiva inaffidabilità delle sue dichiarazioni.

Né la presenza della famiglia Parolisi in orario compatibile con la versione dell'imputato può trarsi dalle dichiarazioni di Neroni Davide, al quale, del resto, lo stesso primo giudice, che lo ha escusso nel corso del giudizio abbreviato, non ha attribuito significativa rilevanza.

Quest'ultimo, infatti, premesso di essere giunto sul Pianoro di Colle San Marco alle ore 9/10 del 18 aprile 2011 e di essersi trattenuto fino al pomeriggio; ha ricordato unicamente di aver visto, nel corso dei suoi giri in motorino sul Pianoro, "*con la coda*

dell'occhio" una presenza sull'altalena e una figura adulta, ma, alle specifiche domande delle parti e dello stesso giudice, non è stato in grado di descrivere tali presenze, né, tantomeno, di indicare, neppure sommariamente (mattina o pomeriggio) l'orario di avvistamento (v. pag. 53 e ss udienza del 30 marzo 2012).

Quanto sin qui considerato, permette anche di superare l'obiezione difensiva, più volte esplicitata nel gravame, secondo cui la selettività del ricordo in positivo ha una maggior valenza rispetto alle proposizioni negative dei testi, che affermano di non aver visto la presenza del Parolisi e dei suoi prossimi congiunti sul Pianoro; è infatti acclarato che nessun contributo testimoniale, munito dei crismi dell'attendibilità e della credibilità, conforta la presenza a Colle San Marco, nel primo pomeriggio del 18 aprile 2011, dell'imputato e dei suoi familiari

Né tale conclusione può essere inficiata dalle affermazioni difensive sul ricordo da parte del Parolisi di due anziani, che sarebbero passati intorno alle ore 15 del 18 aprile, mentre si trovava nei pressi delle altalene con la piccola Vittoria.

Tale ricordo, esplicitato dal Parolisi nel verbale di s.i.t. del 10 maggio 2011, prima che la coppia Barbizzi-Spreccacè venisse identificata, e secondo la difesa appellante erroneamente dichiarato non utilizzabile dal primo giudice, riscontrerebbe la versione dell'imputato sulla sua presenza a Colle San Marco.

L'assunto difensivo è fondato con riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni sopra richiamate che, in quanto di contenuto favorevole all'imputato, non sono soggette al divieto di cui all'art. 63 c.p.p. (sul punto, per tutte, cfr. Cass., Sez. III, 26 febbraio 2003, n. 18765), ma non può essere condiviso nel merito.

Il Parolisi ha parlato genericamente di "una coppia di anziani" che, poco dopo "*che Melania andava per quella strada*" aveva "*visto spuntare*" (v. pag. 1135, all. 51).

Ebbene, è vero che gli anziani coniugi Barbizzi-Spreccacè (ripettivamente classe 1928 e 1934) sono stati sentiti dagli inquirenti in data successiva a tali dichiarazioni (le sommarie informazioni risalgono al 10 maggio 2011, mentre i due anziani sono stati sentiti dagli inquirenti il 9 giugno 2011), ma è altrettanto vero che i generici riferimenti dell'imputato sono pienamente compatibili con la riscontrata presenza, proprio in quella

zona, e nell'orario in cui il medesimo si è portato nei pressi del chiosco del Ranelli per chiedere informazioni di Melania (dopo le ore 15.45), oltre che degli stessi coniugi Barbizzi-Sprecacè, che si sono allontanati dal Pianoro intorno alle ore 17 (s.i.t. Barbizzi Daniela, all. 64, foll. 1254), di Poli Umberto e della moglie Crocetti Emidia (classe, rispettivamente, 1938 e 1934). Il Poli, in particolare, ha ricordato con precisione la figura dell'imputato, il suo abbigliamento e le informazioni che chiedeva al titolare del chiosco, accompagnate dalla frase "*se la sono presa, se la sono presa*" (v. pag. 1209, all. 56).

Lo stesso dicasi per la presenza dei ragazzi che giocavano a pallone nell'area verde e facevano dei giri con i motorini, pure richiamata dal Parolisi nel medesimo verbale (pag. 1134)

E' certo, infatti, che nell'orario di arrivo del Parolisi al chiosco (che costeggia l'area verde) molti giovani, che giocavano a pallone e giravano con i motorini, erano ancora presenti in quell'area (Mattia Franco, Giorgi Alessio, Angelini Bruno, oltre a Kuci Marsiano e gli amici di quest'ultimo, che sono giunti sul Pianoro intorno alle ore 16.00 (v. all. 73/78).

La difesa ha anche insistito, nell'atto di impugnazione, sul risalto mediatico dato, sin da subito, alla vicenda incriminata, rilevando come tale aspetto possa avere inevitabilmente influito sulla genuinità dei ricordi delle persone informate sui fatti, inconsapevolmente contaminati dalle notizie e dalle immagini ripetutamente diffuse dai mass media, oltre che influenzati dal confronto sulle rispettive percezioni, come nel caso dei gruppi di studenti o di altre persone presenti insieme sul posto.

Le osservazioni difensive sono, in linea di principio, astrattamente condivisibili.

La richiamata testimonianza del Ranelli, dimostra, infatti, plasticamente la sussistenza del pericolo segnalato dalla difesa, ma, proprio per tale ragione, si è ritenuto di dover valorizzare esclusivamente i primissimi riferimenti resi dal teste a Barbini Filippo, certamente lontani, per quanto già rilevato, da qualsivoglia forma di condizionamento.

Anche il rischio di influenze e suggestioni reciproche può esistere in astratto, ma ciò che, nella specie, conforta l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate è il riscontrarsi reciproco dei riferimenti, anche tra persone che non hanno avuto la possibilità di confrontare le rispettive percezioni, perché non facenti parte dello stesso gruppo di amici o dello stesso nucleo familiare (ad esempio Giorgi Serafino e Barbizzi Mario, Angelini Bruno e Spreccacè Emma).

Può, dunque, ragionevolmente affermarsi che la famiglia Parolisi, dopo essere uscita dall'abitazione di Folignano, alle ore 14.20 circa, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato nella denuncia di scomparsa e, prima ancora, nel corso delle iniziali dichiarazioni all'interno del bar "Segà" (ove è giunto alle ore 15.45), non si è mai portata sul Pianoro di Colle San Marco, e che la Rea non è affatto "scomparsa" nelle circostanze di tempo e di luogo da lui indicate.

Non è chi non veda la possente rilevanza indiziaria di siffatta conclusione, posto che, rispetto a tale arco temporale, va collocata, in termini di piena compatibilità, secondo i dati medico legali, l'epoca della morte della vittima, uccisa con numerose coltellate in località "Chiosco della pineta" di Ripe di Civitella, distante 11,7 km da Colle San Marco e 12,3 Km. da Folignano (sulla distanza chilometrica, cfr. annotazione p.g., pag. 178, vol. III).

La ricostruzione degli spostamenti della vittima nel "range" temporale compreso tra la sua uscita dall'abitazione e la segnalazione di scomparsa, ha ricevuto un importante contributo anche dall'analisi delle celle telefoniche impegnate dal telefono cellulare della vittima.

Si è accertato che le due telefonate senza risposta effettuate dalla Viviani all'utenza cellulare della Rea, alle ore 14.53 e alle ore 14.56, hanno agganciato la cella telefonica CGI 222012528236451 e che le telefonate effettuate dal Parolisi dalle ore 15.26 in poi (da zona che non è stato tecnicamente possibile individuare in base al tracciamento della sua utenza), così come quelle successive dei familiari e degli amici, che cercavano di rintracciarla, hanno agganciato le celle telefoniche CGI 222012528236451 e CGI222012528236390 (all. 76, vol. VII).

Si è accertato, inoltre, che la cella telefonica CGI 222012528236451 serve sia parte dell'area del Pianoro di Colle San Marco, prevalentemente coperta dalla CGI 222012528236381, che parte dell'area "Casermette" di Ripe di Civitella, dove è stato rinvenuto il cadavere della donna, servita anche dalla CGI 222012528236390 e dalla cella CGI 22201258236494; le rispettive aree di copertura sono indicate nei grafici riprodotti alle pagg. 40 e 41 della relazione del consulente tecnico del P.M., ing. Andrisano (vol. XI).

La p.g. ed il consulente tecnico, dapprima con un telefono uguale, poi con lo stesso telefono della Rea, (rinvenuto, come già ricordato, nei pressi del suo cadavere) hanno condotto una serie di accertamenti "in loco", generando numerosi eventi telefonici sulle utenze, ed hanno rilevato che, solo in punto preciso del Pianoro di Colle San Marco, convenzionalmente definito "12", nei pressi del "Monumento dei caduti", l'utenza della donna agganciava la cella finale 451 (al minimo spostamento l'aggancio non era più possibile), mentre sia nella zona delle altalene che in quella del percorso fino al bar "Segà", l'utenza agganciava la CGI finale 381, la stessa cella che, come emerso dai tabulati, era stata agganciata dall'utenza del Parolisi nel corso della sua telefonata al "112" dall'interno del bar "Il Cacciatore" e dalle utenze di persone presenti sul Pianoro ed impegnate nella ricerca della donna, che, al contrario, non avevano mai agganciato la CGI finale 451; si è anche rilevato che, nell'area "Casermette" di Ripe di Civitella, solo nella zona retrostante il chiosco, il telefono cellulare della vittima agganciava, conformemente al dato emerso dai tabulati, alternativamente le CGI finali 451 e 390.

Tali risultanze confermano che la Rea non può essere scomparsa dal luogo e nell'orario indicati dal Parolisi e collocano la donna, già alle ore 14.53, nello stesso luogo in cui è stata uccisa.

Solo in un punto del Pianoro di Colle San Marco (nei pressi del monumento ai caduti), infatti, l'utenza della vittima avrebbe potuto ricevere i due tentativi di chiamata della Viviani, delle ore 14.53 e 14.56, perché, come è emerso dagli accertamenti effettuati sul posto, anche minimi spostamenti del telefono non avrebbero più consentito

l'aggancio della cella CGI finale 451 registrata dal tabulato; la donna, pertanto, sarebbe dovuta rimanere ferma in quello specifico punto (posto al di fuori dell'itinerario, che avrebbe dovuto seguire per raggiungere il bar) almeno per 3 minuti , e tale dato è di per sé illogico e inverosimile, mentre gli accertamenti eseguiti "in loco" dimostrano che, proprio nel punto il cui la donna è stata uccisa, l'utenza a lei in uso agganciava le celle registrate dai tabulati il pomeriggio del 18 aprile, a partire dalle ore 14.53.

Va rimarcata, anche a confutazione dei dubbi della difesa, la particolare attendibilità degli accertamenti sin qui richiamati, in quanto compiuti con lo stesso telefono cellulare in uso alla donna il giorno della scomparsa.

La difesa appellante, nel contrastare la versione ricostruttiva qui condivisa, ha richiamato le dichiarazioni dei militari che il 18 aprile 2011 prestavano servizio di vigilanza dell'area di accesso al poligono di tiro di Ripe di Civitella, rilevando come nessuna delle quattro vedette, che, dalla loro postazione, avevano avuto modo di scorgere la strada che conduce al chiosco della pineta (luogo di rinvenimento del cadavere) avesse visto, nella fascia oraria più volte indicata, l'autovettura del Parolisi o altra autovettura sospetta, o avesse udito rumori o grida provenire dal bosco .

Ebbene, le dichiarazioni richiamate dalla difesa hanno formato oggetto di rigoroso approfondimento non solo da parte degli investigatori ma anche da parte del primo giudice in sede di giudizio abbreviato.

E' vero che Colasanti Enrico, l'unica vedetta che, per la sua postazione, avrebbe potuto scorgere, più agevolmente, una parte del sottostante tratto di strada che conduce al chiosco della pineta, e sentire eventuali rumori provenire da tale zona, non è stato in grado di fornire elementi utili alle indagini, ma è altrettanto vero che i successivi approfondimenti hanno consentito di accertare la scarsa significatività dei suoi riferimenti. E' emerso, infatti, che il Colasanti non ha notato il transito lungo quel tratto di strada, nel tardo pomeriggio del 18 aprile, di un'autovettura Golf di colore scuro, notata dalle vedette (Arrica Luigi e Mascia Giacomo) che si trovavano più a valle, ed il cui conducente ha chiesto delle informazioni ad uno dei militari, per poi tornare indietro, nonostante detta autovettura sia necessariamente passata, sia all'andata che al



ritorno, sotto la sua postazione (pag. 1363 e ss, vol. II, trascrizioni udienza G.i.p. del 30 marzo 2012, pag. 94 e ss); lo stesso Colasanti, inoltre, al suo primo turno di vedetta, ha dichiarato di aver effettuato telefonate ed inviato sms nel corso del servizio e di essersi allontanato per effettuare dei bisogni fisiologici ed ha aggiunto di non aver udito rumori provenire dal chiosco della pineta tra le 13 e le 14.30, pur avendo, poi, appreso che, in tale arco orario, in quel luogo, alcuni commilitoni avevano pranzato, trattenendosi per circa un'ora e mezza (pag. 1382, vol. II).

Ancora, le prove eseguite "in loco" dalla p.g., alla presenza dello stesso Colasanti, hanno consentito di accertare che, dalla postazione da questi occupata, non sono udibili i rumori (voci o transito di macchine), che provengono dall'area del chiosco e che, anche eventuali urla, non sono facilmente percepibili (la p.g., che ha proceduto all'esperimento, e lo stesso Colasanti hanno parlato di grida "ovattate" e di un rumore "leggerissimo"- v. pag. 1382, vol. II , pag. 115 trascrizioni udienza G.i.p. del 30 marzo 2012).

In sostanza, alle dichiarazioni del Colasanti, per la riscontrata scarsa attendibilità dei suoi riferimenti e per l'accertata difficoltà di percezione - dalla sua postazione - di eventuali urla o rumori sospetti provenienti dall'area del chiosco (e in detta area la vittima è stata certamente uccisa), non può attribuirsi alcuna significativa valenza.

La difesa appellante, a sostegno della attendibilità della ricostruzione del Parolisi, ha richiamato anche l'esito delle ricerche condotte con l'unità cinofila, la sera del 18 aprile 2011, sul Pianoro di Colle San Marco.

Si è già ricordato che il cane molecolare ha seguito, in tale occasione, la strada denominata via Martiri della Resistenza (la stessa che avrebbe percorso la vittima, secondo la versione dell'imputato), fino al monumento dei caduti, per poi concentrarsi nella zona retrostante il monumento, imboccando un sentiero impervio; qui il cane è stato fermato per la non sicura transitabilità del percorso e gli operatori hanno accertato che tale sentiero conduceva ad una vecchia roulotte abbandonata; l'animale è stato condotto nei pressi della roulotte ove ha manifestato forte agitazione, tanto da indurre

gli operanti a visionare l'interno del mezzo, senza, peraltro, ottenere alcun risultato utile alle indagini.

Si è anche ricordato che l'affidabilità della suddetta unità cinofila è stata, però, contrastata dalle prove sperimentali eseguite dal consulente del P.M., nel corso delle quali lo stesso cane, condotto dallo stesso operatore, ha errato nella individuazione delle tracce della persona da ricercare, così portando il consulente a definirlo "*non ancora sufficientemente affidabile*" per svolgere l'attività di ricerca (v. c.t. Peres, vol. X).

Si è, infine, ricordato che, anche il primo giudice, ha richiamato il percorso effettuato dal cane molecolare, ritenendolo, peraltro, compatibile con la sua ricostruzione dei fatti: il cane aveva unito le tracce lasciate dalla donna il 18 aprile, nella breve sosta sul Pianoro, a quelle lasciate il 10 aprile, quando, con il marito ed alcuni amici, si era portata nella stessa località, arrivando fino al momento ai caduti, dove avevano fatto un picnic, mentre la strana agitazione del cane nei pressi della roulotte era stata dovuta alla presenza di animali.

Ciò posto, è evidente come, per sua natura, il lavoro delle unità cinofile, pur di indubbio supporto alle attività investigative, non possa fornire elementi di certezza e ciò è dimostrato, nel caso che ci occupa, dal comportamento del cane molecolare impiegato nelle ricerche della Rea, che, come si è accennato, sottoposto successivamente ad alcune prove sperimentali, sotto la guida dello stesso "conduttore", Macciò Stefano, non è stato in grado di individuare le tracce della persona da ricercare, distraendosi ripetutamente per la presenza di animali ed arrivando a condurre l'operatore in zone dove il "disperso" non era mai passato (v. c.t. Peres- pag. 5).

Né può dirsi, come fa la difesa, che, nel corso di tali prove, non sarebbero state osservate tutte le cautele necessarie nella conservazione degli indumenti dai quali era stato prelevato l'odore della persona da ricercare. Si rileva, infatti, dalla relazione Peres, che lo stesso Macciò ha ritenuto corrette tali operazioni, tanto da non aver inteso prelevare altri indumenti, pure a sua disposizione, e che, inoltre, al termine della prova, il cane, alla vista della persona "dispersa", l'ha riconosciuta, con ciò confermando la correttezza delle procedure seguite (v. c.t. Peres, pagg. 3, 6).

Pur volendo, dunque, attribuirsi una qualche rilevanza all'esito della ricerca cinofila, non potrebbe andarsi al di là di un giudizio di mera compatibilità con l'eventuale passaggio della vittima lungo il percorso seguito dall'animale nel corso dell'attività di ricerca, in un periodo prossimo alla sua scomparsa, dal momento che i cani molecolari riescono a fiutare le tracce lasciate fino a 10,12 giorni prima - sul punto, s.i.t. Lazzaro, responsabile progetto cani da ricerca, pag. 486, vol. VI-.

E, tale compatibilità, è supportata dal dato processuale, essendo incontestato che, in data 10 aprile 2011, la Rea con il marito ed alcuni amici ha percorso proprio quel tratto di strada fino al Monumento dei Caduti (s.i.t. Viviani, all. 18,19), mentre il ragionamento seguito dal primo giudice contrasta con quanto affermato dal teste Lazzaro, che ha ritenuto improbabile il rischio di confusione del cane su tracce lasciate in un intervallo di tempo superiore alle 24 ore.

Anche la particolare attenzione dimostrata dal cane verso la roulotte non può essere valorizzata nel senso prospettato dalla difesa; si è, infatti, accertato che la roulotte era abbandonata e utilizzata come rifugio da cani e gatti (s.i.t. Giovannelli in data 17 maggio 2012 - acquisite "in parte qua" all'udienza del 30 maggio 2012) e ciò spiega l'eccitazione dell'animale una volta condotto nei pressi del mezzo; del resto, tutti gli accertamenti eseguiti dalla p.g. sia all'interno del mezzo che nell'area circostante, hanno dato esito negativo e la presenza della donna, in quel punto, il giorno della sua scomparsa, non solo non è stata riscontrata da nessuno dei tanti atti di indagine compiuti ma è contrastata dalle acquisizioni processuali già richiamate: i riferimenti testimoniali, che escludono la presenza della Rea, subito dopo la sua "scomparsa", lungo il tragitto che conduce al monumento, e l'analisi delle celle telefoniche agganciate dalla sua utenza, che collocano la donna, a partire dalle ore 14.53, nello stesso luogo in cui è stata uccisa.

5) Il falso alibi e la condotta dell'imputato dopo la "scomparsa" e la morte della moglie.

Le acquisizioni processuali sin qui illustrate, dimostrano con certezza che l'imputato ha fornito una falsa ricostruzione e dei suoi movimenti e di quelli della

moglie, collocando non solo sé stesso, ma anche la vittima, in concomitanza del lasso temporale in cui la donna è stata uccisa, in un luogo lontano da quello del delitto; condotta che può trovare una ragionevole spiegazione, solo per il diretto coinvolgimento dell'imputato nell'evento omicidiario.

Non può pertanto condividersi l'assunto difensivo, secondo il quale potrebbe, al più, parlarsi di alibi *fallito* o *non provato*, con conseguente irrilevanza del dato sotto il profilo indiziario.

L'imputato, come si è visto, ha costruito una falsa versione degli accadimenti e la giurisprudenza di vertice insegna che l'alibi *falso* o *costruito*, a differenza dell'alibi *fallito*, del tutto agnostico sul piano probatorio, è “*indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva ed ha una sua valenza indiziante che lo pone tra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti, da valutare “in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti”* (v. Cass., Sez. unite, 4 febbraio 1992 n. 6682); la valenza indiziante, nel caso di specie, è particolarmente pregnante, ove si consideri che la falsa ricostruzione del Parolisi non ha riguardato, come avviene generalmente nella prova d'alibi, solo i suoi movimenti, ponendosi in un contesto spazio temporale lontano da quello del crimine, ma anche quelli della vittima, collocando la sua “scomparsa” da un luogo dove, quel pomeriggio, certamente quest'ultima non è mai stata.

E tale dato non è senza significato ove si consideri, come già evidenziato, che, poco prima di uscire di casa, Melania aveva detto alla madre, nel corso del loro colloquio telefonico, che avrebbero portato la piccola Vittoria sul Pianoro di Colle San Marco.

Le false informazioni del Parolisi hanno avuto inizio nei suoi primi riferimenti all'interno del bar “*Segà*” il pomeriggio del 18 aprile, si sono definitivamente cristallizzate nella denuncia di scomparsa presentata la sera del medesimo giorno e sono state accompagnate da una serie di menzogne e comportamenti logicamente inspiegabili, se non nell'ottica di un diretto coinvolgimento dell'imputato nel fatto delittuoso e del tentativo di impedire l'accertamento delle sue responsabilità .

A Flamini Giovanna, titolare dell'esercizio commerciale, e alla figlia, Alesi Diana, che, subito dopo il suo arrivo al bar, si adoperavano ad aiutarlo nella ricerca della moglie, il Parolisi ha riferito che né lui né Melania conoscevano la scorciatoia che dalla zona delle altalene conduce al predetto esercizio (punto "S2" del grafico già richiamato), circostanza rivelata anche al cognato Rea Michele la stessa sera della "scomparsa" della donna, ma smentita dalle specifiche dichiarazioni di Viviani Sonia che, con lo stesso Parolisi e Melania, ha percorso proprio quella scorciatoia solo otto giorni prima, il 10 aprile 2011 (v. s.i.t. Viviani del 23 aprile 2011 e del 14 giugno 2011, all. 18, 19, vol. VII).

Il Parolisi, nel corso dei primi giri sul Pianoro alla ricerca della moglie, accompagnato dall'amico Paciolla Raffaele, ha continuato a ripetere che la donna era stata rapita e uccisa: (*"se la sono presa, se la sono presa, me l'hanno ammazzata, me l'hanno rapita"* v. s.i.t. Poli, Paciolla), manifestando una forte agitazione nonostante il breve tempo trascorso dall'asserito allontanamento (Paciolla, foll. 975, vol. VIII : *"era in un forte stato di agitazione, muoveva le braccia in maniera vorticosa, ruttava di continuo e parlava come se ansimasse"*).

La particolarità di tale prematura preoccupazione (rivelatrice di una evidente *excusatio non petita*), era apparsa in tutta la sua singolare stranezza già al teste Poli Umberto che, infatti, aveva replicato all'imputato, a mo' di rimprovero e, al tempo stesso, di conforto: *"ma è passata solo mezz'ora come è possibile che l'abbiano rapita o ammazzata? Mò ritorna, se è andata in bagno, tornerà"* (v. all. 56 foll. 1212 retro).

Malgrado ciò, pur in preda a sì profonda preoccupazione, lo stesso Parolisi non ha ritenuto di avvertire subito i carabinieri (lo ha fatto solo alle ore 16.34, su consiglio della Flamini), né di verificare se la moglie avesse eventualmente avuto un malore (Paciolla: *"fui io a telefonare al 118 chiedendo se fosse stata ricoverata una donna di nome Carmela Rea"*); né di avvisare la famiglia di Melania, contattata telefonicamente dallo stesso Paciolla (*"gli chiesi se avesse informato i suoceri della*

scomparsa di Melania e lo stesso mi disse: perché, devo farlo? Aspettiamo un altro pò”- foll. 977).

Ancora, l’iniziale stato di agitazione, anziché amplificarsi con il passare del tempo, secondo massima di comune esperienza, in relazione alla scomparsa di una persona cara, si è inspiegabilmente attenuato nelle ore successive; quando l’imputato, non solo non ha partecipato alle ricerche della moglie, trascorrendo molte ore in caserma, ma ha addirittura scoraggiato l’iniziativa dei colleghi militari, disponibili ad organizzare una squadra di ricerca. Ha, infatti, riferito Rea Gennaro, padre della vittima, che la mattina del 19 aprile, verso le ore 11, l’imputato si era allontanato dal Pianoro di Colle San Marco, dicendo di volersi recare in caserma per organizzare una squadra di ricerca, ma aveva fatto scendere dalla macchina il cugino di Melania, Boccia Francesco, che aveva offerto la sua disponibilità ad accompagnarlo, adducendo difficoltà a farlo entrare in caserma (s.i.t Rea Gennaro in data 10 maggio 2011 - v. all. 9, vol. VII).

Giunto in caserma, il Parolisi ha fornito ai colleghi una versione completamente diversa sul suo arrivo (Pagano Raffaele: *“verso le 12,12.20 vidi arrivare in caserma il Parolisi il quale nella circostanza mi disse che erano stati i carabinieri a chiedergli di andare via da San Marco”*) e, alla proposta dei medesimi di organizzare un gruppo di ricerca, ha scoraggiato l’iniziativa, adducendo che avrebbe potuto *“ostacolare il lavoro dei cani”*(all. 26, vol. VII, foll. 958); il Pagano ha riferito che, durante la permanenza in caserma, l’imputato *“non mostrava eccessiva preoccupazione per la situazione anche se ormai erano più di 24 ore che la moglie non si trovava”*(v. foll. 959)

Nella stessa circostanza, l’imputato ha chiesto ai colleghi Pagano Raffaele e D’Agostino Libero di non rivelare agli inquirenti che, durante l’orario di servizio, *“stava spesso al telefono”* e di *“non raccontare niente su sue relazioni con altre donne”*(come si vedrà più avanti, in particolare il D’Agostino era al corrente della relazione extraconiugale che l’imputato, da tempo, intratteneva con l’ex allieva Perrone Ludovica).

Deve ricordarsi che sia il Pagano che il Parolisi, svolgevano il ruolo di istruttori presso il 235 Rav Piceno, (l'imputato, in particolare, insegnava topografia ed orientamento) e, in forza di tale ruolo, avevano una notevole conoscenza dei luoghi in riferimento ove, più volte, avevano condotto le allieve per marce ed esercitazioni (Pagano:” *sia il Pianoro di San Marco che la località Ripe di Civitella sono posti dove noi del 235 RGT Piceno effettuiamo periodiche esercitazioni durante i corsi tenuti alle allieve, da un paio di anni non facciamo più le “continue” che ci vedevano impegnati per due, tre giorni tra colle San Giacomo, località Casermette - luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere della donna- n.d.e.- e il poligono di Ripe*”; “ *negli ultimi tempi portiamo le allieve sul Pianoro San Marco con una marcia a piedi, che parte dalla caserma e raggiunge quella località attraverso sentieri*”- foll. 959).

Di grande utilità avrebbe, dunque, potuto rivelarsi, proprio per la particolareggiata conoscenza dei luoghi e dei sentieri di collegamento, l'attività di ricerca della donna da parte dei militari ed è evidente che nessun tipo di ostacolo tale attività avrebbe potuto creare al lavoro delle unità cinofile, impegnate nella circoscritta area del Pianoro (informativa di p.g. in data 9 luglio 2011, foll.5).

L'unica spiegazione logicamente plausibile alla anomala condotta dell'imputato è, allora, da ricercare nella sua precisa volontà di evitare che le ricerche della moglie si svolgessero nelle specifiche zone conosciute dai militari, e non è senza significato, sul piano accusatorio che, proprio in una di tali zone, la donna è stata uccisa il 18 aprile 2011, ed il suo cadavere è stato rinvenuto il pomeriggio del successivo 20 aprile, ma solo a seguito di un'anonima segnalazione telefonica.

Altra “singolarità” non evidenziata dal primo giudice ma, a giudizio della Corte, degna di menzione, si coglie nel comportamento tenuto dal Parolisi il mattino del 20 aprile, allorquando ha personalmente contattato il capitano D'Ortona, che coordinava le indagini sulla scomparsa della moglie, segnalando di aver rinvenuto, poco prima, all'interno della sua abitazione, la ricevuta di un fax indirizzato ad un

numero del distretto di Napoli a lui sconosciuto; gli accertamenti eseguiti dalla p.g., hanno rilevato, da un lato, che il numero di fax coincideva con quello di una scuola guida di Somma Vesuviana alla quale, qualche giorno prima della sua morte, la vittima aveva trasmesso della documentazione per il rinnovo della patente di guida, dall'altro, hanno evidenziato che il Parolisi, prima della segnalazione, aveva verificato, tramite internet, di cosa si trattasse (nel suo p.c. esaminato da personale del R.I.S. era rimasta traccia del contatto con il sito "scuole guide Somma Vesuviana"- informativa pag. 178/179).

In sostanza l'imputato, nelle fasi cruciali dell'attività investigativa (la moglie era scomparsa da quasi 24 ore), ha segnalato una circostanza che sapeva essere assolutamente irrilevante per le indagini in corso, impegnando le Forze dell'ordine in inutili verifiche (forse, e, anzi, senza forse, al malcelato scopo di ritardare l'accertamento della verità sulla tragica sorte della moglie, a lui già nota).

E i falsi riferimenti dell'imputato sono proseguiti anche dopo il ritrovamento del cadavere di Melania nei pressi del chiosco della Pineta di Ripe di Civitella.

La stessa sera, pur non essendosi recato sul posto, il Parolisi ha riferito al cognato e all'amico Paciolla Raffaele che, proprio presso quel chiosco, qualche settimana prima, si era portato con la moglie a prendere un ramo da addobbare per la Pasqua ed avevano consumato un rapporto sessuale all'aperto, mentre la piccola Vittoria dormiva in macchina. Lo stesso Parolisi, nel corso di trasmissioni televisive, nel ribadire tale versione, ha riferito di aver riconosciuto detto luogo dalle fotografie che l'amico Paciolla (che con Rea Michele si era portato sul posto dopo il ritrovamento del cadavere) aveva scattato con il telefono cellulare.

Ma il Paciolla ha smentito di aver scattato delle fotografie nella circostanza, e le sue dichiarazioni hanno trovato conferma negli accertamenti eseguiti dalla p.g. sul suo apparecchio cellulare ed è inoltre emerso dalle dichiarazioni della Viviani che Melania aveva raccolto sul Pianoro di Colle San Marco il ramo da addobbare per la Pasqua, in un punto che aveva mostrato all'amica nel corso della passeggiata del 10 aprile 2011; la stessa Melania aveva riferito alla Viviani che, nei pressi del "chiosco

della pineta”, era effettivamente stata con il marito per la ricerca del ramo ma che erano andati via subito a causa della neve (v. all. 14, 18,- vol. VII).

Dunque, anche sul punto, il Parolisi ha reso dichiarazioni false e le sue menzogne possono avere un’unica, ragionevole chiave di lettura, che è quella di fornire una giustificazione ad eventuali tracce biologiche presenti sul posto ed a lui riconducibili; senza tralasciare che, sul piano indiziario, si appalesa oltremodo significativo anche il mendacio sulla modalità di conoscenza del luogo di ritrovamento del cadavere, evidentemente noto all’autore dell’omicidio, senza che la valenza dimostrativa di tale elemento possa essere sminuita, o, addirittura, annullata, dalla asserita descrizione dei luoghi che il Paciolla ha riferito di avergli fatto. Sul punto rileva, infatti, la circostanza di aver mentito nel tentativo di accreditare una conoscenza conseguita “aliunde” del luogo del delitto .

6) Il movente - La relazione extraconiugale con Perrone Ludovica.

L’imputato, nella denuncia di scomparsa e nel corso delle varie trasmissioni televisive cui ha successivamente partecipato, non solo ha continuato a sostenere falsamente che la moglie era improvvisamente scomparsa dal Pianoro di Colle San Marco, ma ha reso dichiarazioni incontestabilmente mendaci anche sul suo rapporto coniugale, nascondendo la relazione sentimentale che, ininterrottamente, da circa due anni, intratteneva con un’ex allieva conosciuta in caserma, tale Perrone Ludovica.

Nella denuncia di scomparsa l’imputato ha riferito che con la moglie non esistevano “*motivi di contrasto*” e analogamente si è espresso nel corso delle trasmissioni televisive andate in onda prima che, a seguito delle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro Caterino Nicola e D’Agostino Libero e di alcuni riferimenti di Rea Michele, la relazione extraconiugale con la Perrone venisse scoperta dagli inquirenti (v. puntata televisiva della trasmissione “Chi l’ha visto” del 27 aprile 2011, vol. I/VI).

Eppure, come accertato dai tabulati (all. 79, vol. VII), il giorno successivo alla scomparsa della moglie, il Parolisi, alle ore 11.21, ha contattato telefonicamente proprio la Perrone, alla quale ha chiesto di cancellare ogni traccia della loro relazione (s.i.t. Perrone, pag. 1697, vol. V) e la Perrone, quello stesso giorno, ha provveduto a cancellare i loro contatti su “Facebook”, recuperati dagli inquirenti grazie ad una rogatoria internazionale a cura del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti di America e documentati in atti (pag. 40 nota riepilogativa - all. 79).

Si è già fatto riferimento al colloquio del 20 aprile 2011 tra l'imputato ed i colleghi, nel corso del quale il primo ha chiesto al D'Agostino e al Pagano di tacere con gli inquirenti quanto a loro conoscenza sulle sue relazioni sentimentali con altre donne.

L'imputato, dunque, non solo non ha rivelato agli inquirenti, impegnati a scandagliare ogni minimo particolare della vita privata della moglie, “misteriosamente scomparsa”, e delle persone a lei vicine, un aspetto che avrebbe potuto rivelarsi importante a fini investigativi, ma si è preoccupato di contattare l'amante e di far sparire ogni traccia della loro relazione, oltre che di assicurarsi il silenzio dei colleghi sull'argomento.

Una relazione, iniziata nel marzo 2009, mentre la moglie era incinta e trascorreva gran parte del suo tempo presso la famiglia di origine, e proseguita ininterrottamente, fino ai gravi fatti oggetto di imputazione (dichiarazioni rese al P.M. da Perrone Ludovica il 21 ottobre 2011, vol. X).

Una relazione, che, come riferito dalla madre della vittima, quest'ultima aveva casualmente scoperto nel gennaio 2010 e che l'aveva notevolmente turbata, pur essendosi poi determinata a perdonare il marito, anche all'esito di un chiarimento con la Perrone, che aveva personalmente contattato telefonicamente, e che l'aveva rassicurata (“*Melania mi disse di aver chiamato quella ragazza...e che la ragazza le riferì di essere fidanzata con un altro ragazzo, pregandola di non chiamarla più*” (dichiarazioni Garofalo al P.M. in data 13 ottobre 2011, pag. 1294 e ss, vol. X).

Una relazione, della quale Melania, a seguito del chiarimento telefonico con la Perrone, non aveva più voluto parlare, invitando i suoi familiari a fare altrettanto (s.i.t. Rea Michele 30.4.2011: “.. lui ha avuto questa sbandata ..io come l’ho saputo gliene ho cantate di cotte e di crude... mi ha detto: come lo hai saputo?... si, ha confermato..era pentito siamo stati una bella oretta a parlarne..avevo poi intenzione di parlarne con mia sorella che comunque lo aggredì in maniera tale da farlo sentire un verme, e comunque mia sorella non voleva più che se ne parlasse di questa storia; mi disse: guarda non ne voglio più parlare ...tu non ne devi parlare più perché a Salvatore lo amo, ho deciso di perdonarlo, quindi io sono felice... ho detto se hai superato questo momento, per noi va bene, per me, mamma, papà va benissimo..”).

In tal senso depone anche il contenuto della lettera scritta dalla donna all'imputato nell'aprile 2010, in occasione del secondo anniversario di matrimonio, e rinvenuta dagli inquirenti nel corso della perquisizione domiciliare in data 19 maggio 2011 (“il giorno del nostro 2° anniversario avevo pensato di andare proprio quel giorno in chiesa e davanti ad un sacerdote riprometterci amore per tutta la vita proprio come se tornassimo indietro di due anni, questo sarebbe il mio regalo. Ti amo, pensaci” (vol. II, foll. 8795).

Ma la relazione con la Perrone non si è limitata a qualche bacio o a sporadici contatti telefonici, come quest'ultima ha riferito a Melania nel corso della telefonata del gennaio 2010, sopra richiamata (“io dicevo: non è vero, non c'è stato niente, lei non ci credeva...poi forse gli dissi una mezza cosa, gli dissi forse, dai un bacio c'è stato... c'erano state una, due uscite senza che, alla fine, cioè questo rapporto che c'era, era solo telefonico...” s.i. Perrone - vol. X - foll. 2337/2338) e, soprattutto, è proseguita con la stessa intensità e si è ulteriormente rafforzata nel periodo successivo.

La stessa Perrone ha riferito agli inquirenti che, dopo l'inizio della loro relazione e fino al suo trasferimento a Lecce, avvenuto nel febbraio 2011, aveva regolarmente incontrato il Parolisi almeno una volta al mese, per due o tre giorni, e

che detti incontri erano avvenuti presso un “bed & breakfast” di Ascoli Piceno (denominato “*Dimora di Morgiano*”, circostanza riscontrata dalle indagini di p.g.), o a Roma, in appartamenti presi in affitto (dichiarazioni Perrone in data 5 maggio 2011 e 21 ottobre 2011), precisando che l’ultimo incontro con l’imputato era avvenuto ad Ascoli Piceno, prima della sua partenza per Lecce, nel gennaio 2011; occasione nella quale avevano consumato un rapporto sessuale nella macchina del Parolisi, mentre erano regolarmente proseguiti, anche nel periodo successivo, i contatti telefonici, pressoché quotidiani, con una scheda “Vodafone”, opzione “you & me”, appositamente attivata dall’imputato, e i contatti su “Facebook”, che aveva cancellato il 19 aprile 2011 su espressa richiesta del Parolisi.

E proprio di tale scheda e del telefono utilizzati per i contatti con la Perrone, l’imputato ha tentato di disfarsi in data 7 giugno 2011, quando è stato visto dal teste Volponi Antonio sostare nei pressi di un cespuglio vicino al campo sportivo di Folignano; sotto il fogliame, a seguito della segnalazione del Volponi, gli operanti hanno rinvenuto il telefono e la scheda, occultati all’interno di una busta di plastica (foll. 1257 e ss, vol. II).

I tabulati telefonici hanno riscontrato migliaia di contatti (oltre 5 mila telefonate e 3 mila sms) intercorsi tra il Paolisi e la Perrone tra il 2009 e il 2011, e la rogatoria internazionale ha permesso di riscontrare i contatti telematici tra il profilo “Facebook” del Parolisi (“*Vecio alpino*”) e quello della Perrone e la cancellazione dell’ “amicizia” tra i due profili avvenuta il 19 aprile 2011.

Contatti compendati in oltre 60 pagine (rapporto di p.g., all. 32), che rivelano, da un lato, l’intensità del legame tra i due, dall’altro, l’atteggiamento assunto negli ultimi tempi dalla Perrone, decisa ad ufficializzare la loro storia, tanto da sollecitare, in maniera sempre più pressante, il Parolisi ad abbandonare il proprio nucleo familiare, e le rassicurazioni di quest’ultimo sulla imminente separazione dalla moglie.

E’ opportuno richiamare le dichiarazioni che la Perrone ha reso al Pubblico Ministero in data 21 ottobre 2011 sui discorsi fatti negli ultimi mesi con il Parolisi in

merito alla separazione dalla moglie e sul programmato incontro con l'imputato ad Amalfi per le festività pasquali: "P.M.: le disse che era andato da un avvocato, febbraio, marzo di quest'anno? Perrone: si,si, mi disse che ci aveva parlato per telefono; P.M.: le disse anche che l'avvocato l'aveva allertato sulle conseguenze della separazione? Perrone: si è normale, è una separazione ..diceva: cerchiamo di farla in maniera tranquilla principalmente per la bambina; P.M.: e quindi quali erano le condizioni ? Perrone: si parlava che ne so di cinquecento euro di alimenti , insomma lui diceva anche cifre grandi; P.M.: che cifre indicava per il mantenimento della moglie? Perrone: sui seicento mi diceva. Io dicevo sempre: si ok però informati bene perché deve essere sempre penso in relazione al tuo stipendio ...perché quando poi lui la tirava per le lunghe ..io gli dicevo: non mi venire a dire che cerchi di farla tanto con calma perché così ti chiede meno soldi perché i soldi tanto te li chiede comunque...una volta gli dissi pure: non è che stà ragazza è menomata o non può lavorare cioè capisco che tu dovrai pagare e tutto però anche lei un giorno si rifarà una vita ..P.M. come vi siete accordati per questa Pasqua? Perrone: io ero giù a Lecce... lui mi aveva detto: stai tranquilla con lei ho già parlato, io a Pasqua vengo da te, perché tanto la porto giù, parlo anche bene insomma con i familiari, con tutti i familiari di lei. .. ha sempre avuto molto rispetto anche per il fatto che è sempre stata una famiglia sempre molto..cioè insomma glielo doveva spiegare per benino non è che gli poteva dire: ok ciao, ti riporto tua figlia a casa, visto anche la mentalità ...perché c'era anche la questione che la casa lì in affitto (l'appartamento del Parolisi di Folignano: n.d.e.) scadeva, dice: nel momento in cui scade la casa in affitto non avrò più neanche la cosa che lei magari dice: non importa, io mi piazzò qui finché non.. lui può tranquillamente alloggiare in caserma, lei non poteva e quindi dice "sai quello così io ci parlo, intanto scade il contratto di affitto" P.M. quando scadeva questo contratto se lo ricorda? Perrone: mi pare maggio, aprile, maggio.. se non era il giorno di Pasqua era venti giorni dopo ecco insomma ..non durava altri sei mesi , non durava un altro anno ...a me disse così che avrebbe chiarito la situazione e sarebbe venuto; P.M.; in questo

erano coinvolti anche i suoi genitori? Perrone: si ad Amalfi li avrebbe visti. si li avrebbe incontrati; P.M.: la i suoi termini con i quali lei parlava con Salvatore erano termini che lasciavano spazio..Perrone: no cioè lui se veniva doveva stare con me ; P.M.: i termini che lei usava con Salvatore? Perrone : o ti svegli o ciao... che dovevamo vederci ad Amalfi, Salerno, Amalfi..P.M.: si ma come decisione definitiva” Perrone: certo! ...come lui dice a me: io vengo mi presento, sarà una situazione difficile perché insomma non è facile spiegare a tuo padre sai sono sposato, ho una figlia ..; P.M.: doveva avvenire proprio in occasione della Pasqua? Perrone: ma perché c’era una settimana di vacanze, era un po’ che non ci vedevamo, lui comunque era già da tempo che mi diceva: non ti preoccupare sto cercando di fare le cose piano piano di parlare con lei...dato che in quel periodo a casa mia doveva esserci anche mia zia mio padre mi ha detto.. io per sicurezza allora una stanza la prenoto” (foll. 2858/2882, vol.X).

Ancora, si richiamano le dichiarazioni rese dalla Perrone alla p.g. in data 5 maggio 2011 sulle ultime promesse del Parolisi, nel corso di una conversazione telefonica tra i due avvenuta il giorno prima dell’omicidio: **“domenica 17 aprile 2011 verso le nove e trenta del mattino mi telefonò per confermarmi che sarebbe sceso a Napoli con la moglie e la figlia..mi disse che il giorno successivo non ci saremmo potuti sentire in quanto avrebbe dovuto accompagnare Vittoria per una visita dal fisiatra e Melania per una visita alla schiena..abbiamo anche parlato della possibilità di incontrarci ad Amalfi a casa di alcuni miei parenti poiché mi aveva riferito che, una volta accompagnata la moglie e la figlia dai suoi genitori, lui sarebbe andato dai propri familiari a Frattamaggiore sancendo di fatto la propria separazione ... mi disse che Melania sarebbe scesa a Napoli dai propri genitori e che non sarebbe più tornata ad Ascoli, cosa che Salvatore mi disse di aver detto anche ai suoceri”** (all.28).

Si tratta di dichiarazioni certamente credibili, sia perché ampiamente riscontrate anche dal contenuto dei contatti telematici intercorsi con l’imputato, che di seguito si esamineranno, sia perché provenienti da persona che non aveva

creeranno troppi problemi e capiscano che devono accettare..xò tu stai attento amoruccio miooooooooooio ti penso sempre..voglio la mia vita con te..ma la voglio fatta per bene...senza più doversi nascondersi immagino con me sempre..spero che tu riesca a fare tutto quello che mi hai detto e spero che l'avvocato protegga subito la tua posizione..ma soprattutto spero che tu tra pochissimo sia libero di essere solo mio oggi ci hanno detto che la pross settimana da mercol siamo già in vacanza..ci danno il ponte..io nn mi organizzo per salire..perché aspetto te qua... ti amo..muuuuuuuua...cerca di farti sentire xò ti prego.”.

Ludovica Perrone - 12 marzo 2011, ore 14:09:01: “amoru mi sei sembrato un pò vago in quest’ultimo messaggio..parli di cose che sappiamo da tempo ma senza dirmi se hai fatto realmente e concretamente qualcosa..lo so che basta la tua convinzione..devi fare le tue valigie e andartene e cominciare ad avviare la cosa in maniera legale..senza se..senza ma..senza altro tempo..sono passati 2 anni direi che sono anche troppi.devo rielencarti le persone che conosco che si sono lasciati e separati in pochi mesi..?nn mi sembra il caso...io spero che tu stia già parlando e stia già chiudendo tutto..poi se vuoi stare con me bene..altrimenti io nn voglio proprio sentire la parola..”ancora un pochino di pazienza..” non esiste..non devi ammazzare nessuno..devi lasciare una persona che non ami e con cui non stai più bene da una vita..non è difficile da far capire..sempre poi se si ha il carattere per farlo ovviamente..non mi chiedere di soffrire ancora un pochino o altro..perchè io il rispetto per me stessa nn lo perdo e o tu mercoledì sera o al massimo giovedì mattina sei qu o la storia la chiudo io..senza altre proroghe..non mi costringere a dimostrarti che non ho mai scherzato su questo punto”.

Vecio Alpino - 15 marzo 2011, ore 14:52:51: “ amoruccio mio nn devi stare in ansia io ho quasi risolto tutto ho trovato anche un accordo con lei e le cose stanno andando per il verso giusto mi serve solo un altro pò di tempo sicuramente non riuscirò ad essere li da te questa settimana ma ti garantisco che ormai è fatta noi potremmo presto coronare i nostri sogni come posso ti chiamo scusami se in questi

giorni non ho potuto...ma ti racconto tutto al telefono poi ti amo non perdere la fiducia in me manca poco ti amo ”

Ludovica Perrone - 15 marzo 2011, ore 16:23:41 : “io non ti credo più!!!!Imi avevi giurato che saresti venuto e ci saremmo visti visto che sono due mesi!!!!!!sei una merdaaaixkè io sto qui a piangere e tu continui a sbattertene altamente e a pensare solo alle cose tue!!!!Ho ti odio per tutto quello che sto soffrendo per colpa tua!avevohetto anche ai miei che nn salivo per questo ponte lungo perché sicurament saresti venuto tu e invece mi toccherà tornare xkè io sola come un cane x4 gg qua nn ci resto..e fare l'ennesima figura di merdaltanto tu continui per la tua stradaliùiche bisogno c'era di stare lì tutto questotempìsono 10 gg che neanche ci sentiamole nn dirmi che mi chiami xkè me l'avevi detto anche 10 gg fa!!!!!!sei una merda di uomo e basta! ma chi vuoi prendere xil culo!!!!!!!!!!!!!!!!!!ma quali sogni?????????ma cosa vuoi coronare??? ???la nostra storia è uno schifo!nn sei stato capace di darmi un minimooooooooolche ti costava andartene! cosa rimani a fare??????cosa risolvi in un fine settimana????????che c'è ancora da dire da parlare? ??????? ti separi? bene! ci pensano gli avvocati a iniziare le pratiche!!!!e tu invece nooooo continui a stare là!!!it Imi fai schifo xkè sei stato il peggiore di tutti!! (perché almeno degli altri lo sapevo che tipo di stronzi erano..tu mi hai fatto credere quello ke nn sei!!!Ho la fiducia l'ho già persa!si è operata giovediiiiiiiiHHHe tu dopo una settimana nn te ne puoi andare??????sapendo io come sto!!!!?????tu nn metti da parte niente di quello che vuoi fare tu per venire un attimo incontro a me..dopo tutto quello che sto passando!!Unti viene la rabbia solo a leggerla quella frase..¹ manca poco..” ma cosa????????me lo stai dicendo d mesi!!!! nn sei stato capace neanche di liberarti per questo fine settimana e stiamo al 17marzo!!!!!!ripetermi che mi fai schifo è poco!!!ti avevo giurato che se nn venivi dopo tutto il tempo che ti ho dato x me finiva qui perchè a differenza tua quando faccio una promessa io la mantengo; la corda la stai tirando da troppo tempo..e quando si ama davvero non ci si comporta in questo modo!sei l'ennesimo fallimento...ilpeggiore di tutti e ti giuro sulla mia vita che stavolta io nn torno indietro.Le stronzate valte a raccontare a qualcun'altra..io sono satura e

anni..quasi 27..e voglio la mia vita la mia felicità oraaaa! ! ! ! ho perso anche troppo tempo e nn è statogiusto...io nn voglio più pagare per i tuoi errori..oraaa e nn tra altre settimane altri mesi..e visto che tu nn puoi darmela la cercherò in qualcun'altro..e allora magari quest'estate è capace che una vacanza insieme a qualcuno che nn voglia perdere neanche un secondo della sua vita con me riuscirò a farmela...invece che rimanere delusa da te per l'ennesima volta... per l'ennesima vacanza mancata..l'ennesima se nn sei capace..se nn hai il carattere..se sei una persona che con lei sa solo abbassare la testa lo sarai ora come tra 10 anni .e allora ogni volta ti piegherai..soccomberai ..per carità...nn so che farmene di una vita con un uomo così.nn mi cercare più...te lo chiedo per favore BASTA.”

Ludovica Perrone - 17 marzo 2011, ore 14:40: “sei veramente l'ultimo degli uomini...una cosa ti avevo chiesto..di potermi chiamare perché ne avevo troppo bisogno per capire..perché così sto troppo male...forse tu neanche ti rendi conto di quanto sto male io..di come nn sto più vivendo per questa situazione...ma tanto a te che te ne frega..basta che continui a fare quello che vuoi poi il resto nn conta., ti sei passato la tua bella giornata di festa no???nn ti ci sei staccato un attimo da lei no..?devi ringraziare che nn sono una stronza..come lo sei tu e come lo è la persona che ti sei sposato..perché se avessi voluto rovinarti ti avrei chiamato veramente fregandomene delle conseguenze e pensando solo a quello che era giusto per me..ma io nn sono come te...anche se nn mangio anche se continuo solo a piangere da giorni, per una merda come te...sei un fallito..non sei in grado di fare nulla..e nonostante tutto continuo a stare così male..se penso a tutto quello che mi avevi detto..che schifo, domani vado alla vodafone o cambio numero o blocco le chiamate dal tuo numero.”

Vecio Alpino - 18 marzo 2011, ore 17:42:24 : “basta non ho passato un cazzo di niente con lei non ho fatto una virgola di quello che tu hai scritto si è vero mi faccio schifo da solo,di averti fatto tante promesse e mantenute pero nn ho mai preso in giro te e i tuoi sentimenti ne i miei non posso nn posso ho preso accordi con lei ma no fino all'infinito il tuo mess.. l'ho letto ora e ciò pensato di chiamarti anche ieri come oggi ma il tempo è di merda piove solo e nn sono potuto uscire per niente domani ti chiamo

e ti spiego tutto quanto spero che tu non soffra più sono deluso più di te di come sia andata la cosa sono nervoso come te non dormo la notte se tu mi creda o no ma nn puoi chiedermi certe cose perche non ho la possibilità di farle e tu lo sai e nn devi rimanerci sempre male io sono un pezzo di merda un mascalzone un fallito e tante altre cose brutte ma merito almeno un chiarimento e domani ti chiamerò e ti dirò tutto ma ti chiedo per favore di non peggiorare le cose di ascoltarmi per potermi spiegare al meglio con te ti dirò tutto quello che è successo tutto quello che ho detto e non ho, tu sei la cosa più importante a cui credo e voglio e non preoccuparti i nostri accordi non vanno per le lunghe massimo una settimana poi dovrà sparire dalla mia vista...però come dici tu domani potrò senza problemi e ti chiedo di avere pena per un coglione pezzo di merda domani ti chiedo di ascoltarmi e nn starci male ti prego nn meriti di starci così male ti ripagherò anche gli interessi ma credimi le cose non stanno come tu possa credere ti prego di aspettare a domani te l'ho chiesto come un verme che sono in ginocchio perche io ti amo e soffro quanto te. "

Ludovica Perrone - 3 aprile 2011, ore 12:00:17 : "lo so che mi ami...xò non chiedermi di capire o di accettare altre proroghe..spero che tu abbia detto chiaramente al padre che questa settimana se ne devono andare... ieri ho anche litigato con mia mamma per te...per la questione di amalfi..xkè lei nn crede che tu alla fine venga e nn voleva prendere impegni o avvisare lilla per nulla..poi te lo spiego...ma io sii ho giurato che tu saresti venuto...perciò spero che tu mi eviterai almeno questa figura di merda...xkè altrimenti veramente le nostre strade si dividerebbero senza scuse o ragioni che tengano..baci. "

Nei messaggi il Parolisi non solo dimostra tutto il suo coinvolgimento nella storia con la Perrone, dicendo espressamente di non amare Melania, ma parla di discorsi con quest'ultima sulla separazione, di accordi sulle questioni economiche, di colloqui con i familiari, di contatti con avvocati, in sostanza di un percorso concretamente intrapreso e prossimo alla sua definizione; e non mancano nei suoi riferimenti alla moglie espressioni forti e significativamente inquietanti, se lette nell'ottica del successivo,

tragico evolversi degli eventi (“**manca poco**”, “**andrò fino in fondo**”, “**massimo una settimana e dovrà sparire dalla mia vista**”).

A fronte di ciò, le risultanze degli atti documentano che nessuna delle tante persone vicine a Melania nell’ultimo periodo avesse avuto contezza della- ormai irreversibile, secondo i riferimenti del Parolisi alla Perrone- crisi coniugale e della imminente separazione.

Certamente non ne avevano avuto contezza i familiari della donna, che attendevano Melania, il marito e la figlioletta, a Somma Vesuviana per trascorrere le festività pasquali (il loro arrivo era previsto per martedì 19 aprile) e che ritenevano ormai superata, sulla base di quanto la stessa Melania aveva loro riferito, la “sbandata” del Parolisi per la sua ex allieva (cfr dichiarazioni Garofalo Vittoria, Rea Gennaro, Rea Michele) .

Certamente non ne avevano avuto contezza le amiche, vicine di casa di Folignano, che quotidianamente Melania incontrava e che frequentavano la coppia con i rispettivi mariti, Dorinzi Stefania e Viviani Sonia; a quest’ultima, in particolare, nell’ultimo periodo, Melania aveva addirittura confidato il desiderio di avere una seconda gravidanza, motivazione che l’aveva spinta a sottoporsi, nel gennaio 2011, ad un piccolo intervento all’utero per la bruciatura di una piaghetta (s.i.t Viviani, all.19).

Certamente non ne avevano avuto contezza le amiche di infanzia di Melania , Esposito Valentina e Rosa Immacolata, con le quali aveva conservato un profondo legame e che hanno tratteggiato il ritratto di una donna certamente ferita dal tradimento (entrambe hanno riferito che Melania, dal 2010, aveva iniziato a fumare molto ed era divenuta più nervosa anche verso il marito) ma intenzionata a recuperare il rapporto coniugale.

Alla Esposito, nel luglio 2010, Melania aveva sì parlato con sofferenza della scoperta del tradimento del marito con un’ex allieva e del colloquio telefonico avuto con quest’ultima, ma le aveva anche riferito che il rapporto coniugale si era ormai ricomposto e che l’aveva perdonato; anche nel corso dei successivi colloqui telefonici,

l'ultimo dei quali il 14 febbraio 2011, Melania le aveva fatto capire che tutto andava per il meglio e che la crisi era ormai superata; in particolare, nel corso dell'ultima telefonata, le aveva riferito che stava preparando una cena per il marito per festeggiare San Valentino (pag. 845, vol. VIII).

Alla Rosa aveva riferito, in occasione di un incontro a Somma Vesuviana, nel gennaio 2011, di aver passato un periodo molto brutto e l'ultima volta che l'aveva sentita telefonicamente, il 16 aprile 2011, le era sembrata giù di morale ma le aveva anche parlato del suo imminente arrivo con la famiglia a Somma Vesuviana per le festività pasquali (pag. 837, vol. VIII).

E non è senza significato, in direzione accusatoria, che, proprio alla Rosa, il Parolisi, il pomeriggio del 19 aprile, abbia telefonato (non lo aveva mai fatto nel corso degli anni), per chiederle se avesse sentito Melania e per ricordarle quanto lui e Melania si volessero bene (*“tu lo sai quanto ci amavamo , se ci vedevi domenica, ci amavamo ancora di più ..”*), aggiungendo che stava *“impazzendo”* perché gli investigatori lo stavano *“tartassando”* (foll. 840).

Anche la sorella del Parolisi, ha dichiarato che, per quanto appreso dalla stessa Melania, l'imputato aveva avuto una scappatella con un'ex allieva nel 2010, ma poi tutto si era risolto e l'ultima volta che aveva parlato con la cognata, nel marzo del 2011, quest'ultima le aveva riferito che le cose *“pian piano andavano meglio”*, che era *“più tranquilla nel rapporto con il marito”* e che *“intendeva riacquistare fiducia in Salvatore”* (s.i.t. Parolisi Francesca, pag. 822, vol. VIII).

Tutto ciò dimostra evidentemente che il Parolisi non si stava separando dalla moglie ma rivela anche, in tutta la sua complessità, la doppia vita dell'imputato, diviso tra la relazione extraconiugale con la Perrone, mai interrotta, ed il rapporto con Melania, una donna ferita, pronta a rinfacciargli il pregresso tradimento, ma, nello stesso tempo, innamorata e decisa a non cedere e a difendere, fino in fondo, l'unione coniugale.

Si richiamano sul punto i riferimenti dell'imputato allo zio di Melania, Rea Gennaro, in data 11.5.2011 oggetto di intercettazione ambientale (all. 51, vol. VII): *“mi ha fatto passare...nel senso che ogni giorno mi umiliava me lo rinfacciava..sempre le*

cose in faccia..capito? vergonati, fai schifo” e le dichiarazioni dello stesso Rea sul suo colloquio con il Parolisi: “Salvatore aggiungeva che Carmela lo aveva talmente stressato a causa della sua relazione che lui aveva dovuto ricorrere ad una visita medica per un problema agli occhi e alla testa” (all.9 foll. 888).

Una doppia vita divenuta, nell’ultimissimo periodo, una vera e propria “strettoia”, se è vero, come è vero, che l’uomo doveva fronteggiare, da un lato, le incalzanti insistenze della Perrone, alla quale aveva fatto falsamente credere di avere ormai avviato la separazione e che, per la Pasqua, ormai alle porte, lo attendeva ad Amalfi per presentarlo ai genitori (“*io non accetto che continui a vivere con lei, te ne devi andare punto, non ci sono alternative*”, “*spero che tu abbia detto chiaramente al padre che questa settimana se ne devono andare, ieri ho anche litigato con mia mamma per te per la questione di amalfi ..ho giurato che tu saresti venuto perciò spero che mi eviterai almeno questa figura di merda xchè altrimenti veramente le nostre strade si dividerebbero senza scuse o ragioni*”); dall’altro, le legittime aspettative della moglie, che si apprestava a trascorrere con il marito le vacanze pasquali presso la famiglia di origine (la partenza era prevista per martedì 19 aprile e la donna, come verificato dai familiari dopo la sua scomparsa, aveva già preparato parte dei bagagli per tutta la famiglia - cfr s.i. Rea Michele, Garofalo Vittoria).

La difesa appellante ha dedicato ampio spazio nell’articolato atto di impugnazione alla relazione extraconiugale dell’imputato, rilevando come, in realtà, si trattasse per il Parolisi di una storia senza importanza, taciuta inizialmente agli inquirenti, anche in accordo con i familiari di Melania, solo per preservare la sua persona da possibili, legittimi sospetti e che mai avrebbe potuto condurlo ad uccidere la moglie.

Ma dimentica la difesa che il Parolisi non si è limitato a nascondere la relazione agli inquirenti e a chiedere alla Perrone, subito dopo la “scomparsa” della moglie, di cancellare ogni traccia del loro rapporto, ma ha continuato a sentire la donna anche nel periodo successivo, nonostante i timori di essere intercettato (“*mi hai mandato il messaggio e non dovevi farlo*”, “*non mandarmi più messaggi perchè rimangono scritti, capisci?*”-1 maggio 2011- ; “*allora senti abbiamo tutti e due il telefono sotto controllo*”-

8 maggio 2011), attivando contatti telefonici ritenuti più sicuri (Perrone: *“aspetta che ti do il numero di un'altra persona”*, Parolisi: *“eh che sia fidato!... ti chiamo questa sera su questo numero”*-1 maggio 2011), esortandola a tacere con gli inquirenti sulla loro storia ed a dichiarare che le cose con Melania andavano bene (*“io e te è da un anno che non ci sentiamo”*-2 maggio 2011; *“a loro cosa gli hai raccontato?”*; *non ti ho mai detto niente di lei, anzi ti ho detto sempre che gli voglio un gran bene*”; *“non mettere mai il divorzio in mezzo, non mettere niente in mezzo”*-9 maggio 2011), giustificandosi con lei per le bugie sulla separazione e per aver ridimensionato, con gli inquirenti e nel corso di alcune interviste, l'importanza della loro storia, e programmando futuri incontri (Parolisi: *“non posso dichiarare di amarti capisci?”* Perrone: *“perché ti sei inventato tutto, perché mi hai fatto questo?”* Parolisi: *“è la verità nessuno sapeva , questo è vero, ho inventato tutto... però ci sono delle spiegazioni”* Perrone: *“..però io ti voglio parlare..”* Parolisi: *“aspettami..non lo so tra quando, ti ho detto fammi sistemare alcune cose e poi dopo risolveremo sta questione tra me e te ok?.....avrò modo di parlarti a quattr'occhi...”* (intercettazioni telefoniche all. 39, 46,50), con ciò confermando, contrariamente alle deduzioni difensive, la solidità della relazione e, al tempo stesso, l'intensità del suo coinvolgimento.

E' vero che , subito dopo la scomparsa di Melania, il padre di quest'ultima, aveva acconsentito alla richiesta del Parolisi di non rivelare per il momento a persone estranee la “trascorsa scappatella” con l'ex allieva, ma dimentica la difesa che lo stesso Rea Gennaro, che considerava ormai finita da tempo tale relazione, ha riferito di avere espressamente invitato il Parolisi, nella medesima circostanza, a *“riferire tutto nel caso in cui Melania non si fosse trovata a breve”* (s.i.t. Rea Gennaro all. 9).

Ma il Parolisi ha continuato a tacere anche dopo la morte della moglie e la storia con la Perrone è giunta a conoscenza degli inquirenti solo a seguito delle dichiarazioni dei colleghi militari, oltre che dei riferimenti dei familiari di Melania.

Vanno anche richiamate in proposito le dichiarazioni di Rosa Immacolata su un incontro avvenuto con il Parolisi, poco dopo la morte della moglie, a casa dei familiari di quest'ultima, nel corso del quale l'imputato l'aveva chiamata in disparte, chiedendole

espressamente che cosa avesse detto agli inquirenti sul suo rapporto con Melania, rimproverandola per aver fatto intendere che tra loro ci fossero dei problemi ed esortandola a smentire tale notizia, telefonando alla redazione di qualche trasmissione televisiva (vol.VII, foll. 8740).

E suggestivi, sul piano indiziario, devono ritenersi i primi monologhi del Parolisi nella sua autovettura captati il 1° maggio 2011, 2 maggio 2011 e 3 maggio 2011, in un momento in cui l'imputato evidentemente non sospettava di essere sottoposto anche ad intercettazione ambientale.

I monologhi seguono alle conversazioni telefoniche con la Perrone ed è a quest'ultima che l'imputato si riferisce, oltre che a sé stesso: *“Il mondo è tutto contro di te..veramente ho fatto questo..sono comunque un bravo ragazzo”*; *“Ma guarda questa è davvero scema questa ragazza, gli dico non chiamare e lei mi manda il messaggio... io gli dico di lasciare stare e lei insiste, quella insiste...”*; *“Io voglio fermare a questa, prima che.. quella è un libro aperto.. ..non mi fare passare nessun guaio..Toto non passare nessun guaio, vediti le cose tue..non essere sempre scemo, ogni tanto usa il cervello..non te la far fare..non te la far fare, è meglio, è **meglio proprio a livello di carcere..**”*; *“Tutti contro di me hanno capito già Totore. ti affidi a quella e mò se quella ha già parlato..che vuoi fare un calcio in petto..Salvatore non fa niente, prenditela con calma e se ha detto qualcosa di malamente sopra di te sono cazzi tuoi...”*)

Si tratta di affermazioni che trovano una giustificazione plausibile unicamente sul piano della consapevolezza della propria responsabilità per l'omicidio della moglie, piuttosto che su quello dell'effettiva innocenza dell'imputato.

Il primo giudice, dopo aver richiamato la relazione extraconiugale con la Perrone, ha collocato la causale del delitto nel clima di enorme frustrazione vissuta dal Parolisi nell'ambito del rapporto coniugale “per la figura ormai dominante” della moglie, una donna che, solo apparentemente, lo aveva perdonato, che non perdeva occasione per umiliarlo e che lo aveva posto in “una sorta di sudditanza fisica e morale”, ancorando poi, più direttamente, la dinamica omicidiaria all'ennesima umiliazione subita dall'imputato nel corso di un vano tentativo di approccio sessuale con la vittima,

appartatasi dietro al chiosco per l'espletamento di un bisogno fisiologico (da qui gli indumenti della donna volontariamente abbassati, l'assenza di urine nella vescica e la presenza del dna dell'imputato nella regione labiale della vittima) .

La difesa ha, sul punto, diffusamente censurato le argomentazioni del primo giudice definendole il frutto di una "personale ricostruzione" del tutto priva di elementi di riscontro.

Rileva la Corte, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di vertice, richiamato anche dalla difesa appellante, che il movente, poiché, per sua natura, conserva sempre *un margine di ambiguità*, può essere valutato *solo in funzione di chiave di lettura e di rafforzamento degli elementi di prova a carico dell'imputato* (cfr Cass. Sez. unite, 30 ottobre 2003, n. 45276, Sez. I, 30 marzo 2010, n. 14182).

Facendo applicazione di tali principi al caso che ci occupa, occorre, dunque, verificare se, nel quadro di una valutazione globale di insieme, tutti gli elementi a carico del Parolisi *"anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione"* (cfr Cass. S.U, 45276/2003 già citata), senza dimenticare che la completezza del quadro probatorio, come già anticipato, deve riferirsi non ad ogni dettaglio della condotta, ma alla esistenza dei fatti nei loro aspetti essenziali (cfr. Cass, Sez. VI, 3 ottobre 1997, n. 9006).

Si sono ampiamente illustrati i dati certi e tutte le informazioni testimoniali e medico legali presenti agli atti, che fissano nelle ore 14.20 circa del 18 aprile 2011 l'ultimo avvistamento della famiglia Parolisi mentre esce dall'abitazione di Folignano e nelle ore 15.45 circa la segnalazione di "scomparsa" della moglie da parte del Parolisi all'interno del bar "Segà", che collocano la morte di Melania nel pomeriggio di quello stesso giorno, proprio in quella fascia oraria (prima del tramonto, entro due ore dall'assunzione dell'ultimo pasto ed entro un'ora circa dall'assunzione di una bevanda a base di caffeina); che collocano l'evento omicidiario nello stesso luogo in cui è stato trovato il cadavere della vittima, che descrivono un'aggressione iniziata da tergo, mentre la donna aveva pantaloni, collant e slip ordinatamente abbassati e si trovava in condizioni di tranquillità (trucco al volto completamente in ordine), esattamente come

sarebbe avvenuto al cospetto di una persona con cui aveva consuetudine anche in intimità; che, infine, collocano a poco prima del decesso il contatto della stessa con il materiale biologico del marito rinvenuto nella sua bocca.

Si è fatto riferimento al falso alibi, alle reiterate bugie dell'imputato, agli anomali comportamenti tenuti dopo la "scomparsa" e la morte della moglie.

Ed ecco, allora, che tutte le evidenze sin qui richiamate ed incontestabilmente offerte dagli atti processuali trovano definitiva saldatura e convincente chiave di lettura nella doppia vita dell'imputato e, più incisivamente, nell'accertata condizione in cui l'uomo viveva nell'ultimissimo periodo, stretto tra le crescenti pressioni dell'amante, che non ammettevano più *"alternative, scuse o ragioni"* (in tali termini testualmente si esprimeva la Perrone negli ultimi messaggi) e che non esitava a mortificarlo, rimproverandolo, anche aspramente, per la sua debolezza (*"la corda la stai tirando da troppo tempo..e quando si ama davvero non ci si comporta in questo modo! Sei l'ennesimo fallimento...il peggiore di tutti e ti giuro sulla mia vita che stavolta io nn torno indietro.Le stronzate valle a raccontare a qualcun'altra"*); e la consapevolezza, non solo, di non aver parlato della separazione né alla moglie né ai familiari di quest'ultima, ma anche di doverlo fare al più presto, avendo ormai pochissimo tempo a sua disposizione (il 19 aprile sarebbero partiti per Somma Vesuviana e lì, secondo le promesse fatte alla Perrone, avrebbe dovuto lasciare moglie e figlia ed ufficializzare la separazione); il tutto aggravato dalla prevedibile reazione di Melania, che, già in passato, dopo la scoperta del tradimento, non aveva esitato ad affrontare telefonicamente la rivale e a minacciarla (*"mi disse: io vi faccio una faccia così a tutti e due, mi minacciò di spaccarmi la faccia"* (s.i. Perrone in data 5 maggio 2011 e 20 ottobre 2011)).

Nel descritto oggettivo contesto e non in un recondito "stato emotivo" (per usare le parole della difesa appellante) deve trovare collocazione la causale dell'omicidio, perché in tal senso convergono univocamente tutte le acquisizioni processuali: l'imputato era con la moglie quando è stata uccisa, e il provato stato di estrema tensione

interna, ormai giunto al culmine per l'incalzare degli eventi, ha generato la dinamica omicidiaria.

Una discussione, un litigio, la reazione della donna di fronte al perdurare della tresca (non deve dimenticarsi che l'anello di fidanzamento è stato trovato sfilato dal dito, nei pressi del cadavere), il possibile diniego della Rea alla richiesta di separazione e i riflessi economici di cui il Parolisi era estremamente preoccupato, come egli stesso aveva scritto alla Perrone solo pochi giorni prima (*"il discorso non è quello di aver fatto o non fatto poco o tanto il problema è che io ho sbagliato tutto e quindi ho portato anche me stesso all'exasperazione e adesso mi va bene tutto hai ragione quando mi dici che bastava fare le valigie e tutto finisce ma non è proprio così i legali sono dei pezzi di merda per non dire i giudici o di chi ha fatto questo schifo di legge del cazzo che sono tutte per la donna e nessuna per l'uomo....mi tocca dargli anche altri soldi che tu sai che mi dovevano arrivare e ci sono visto la comunione dei beni che ho fatto in più non c'è l'immediatezza di accettarlo da parte sua, quindi dovrò pure accudirla fino alla separazione"*); la minaccia di rivelare la relazione con un'ex allieva ai superiori dell'imputato, compromettendone la carriera ed addirittura il posto di lavoro(valgano, in tal senso, i riferimenti del Parolisi allo zio della vittima, Rea Gennaro, credibili, come le affermazioni precedenti, perché provenienti dallo stesso imputato quando non sapeva di essere intercettato - la conversazione è stata registrata dallo stesso Rea- :*"poteva andare dal comandante e dire tante cose puoi perdere pure il postoquella è una legge capito zì? Non posso avere nessun contattoil lavoro se questi mi buttano fuori da qua dentro, io devo andare a fare solo il muratore."*- foll.1165 e ss-, vol. XI, le dichiarazioni rese dal colonnello Vicari al P.M. sulle sanzioni riservate ai militari istruttori che intrattengono relazioni sentimentali con le allieve -vol. XI- e le dichiarazioni di Esposito Valentina sulle confidenze ricevute da Melania in merito al colloquio tra quest'ultima e la Perrone :*"Melania mi riferì di aver detto alla ragazza: cerca di lasciare stare mio marito altrimenti scordati della carriera militare, mio padre è stato tanti anni nell'esercito e perciò conosco persone importanti"*- foll. 828 vol. VIII), sono tutti plausibili fattori scatenanti, che possono aver innescato la reattività

violenta di un uomo in preda alla tensione, che perde il controllo dei freni inibitori e sfoga tutto il suo disagio, commettendo il fatto incriminato.

Una dinamica che, in base alle risultanze medico legali, vede la vittima in condizione di tranquillità (trucco completamente intatto), con gli indumenti volontariamente scesi fin sotto le ginocchia (laddove l'assenza completa di urine nella vescica riscontrata in sede autoptica appare compatibile con l'espletamento di un bisogno fisiologico), aggredita da dietro, accoltellata ripetutamente con colpi sferrati dall'alto verso il basso, mentre tenta, nonostante le difficoltà connesse all'impaccio delle gambe bloccate dagli indumenti, di sottrarsi all'aggressione e poi colpita, ancora, frontalmente al petto e al torace e, infine, lasciata agonizzante, tanto da morire per dissanguamento.

Una dinamica che depone, in base alla localizzazione delle prime ferite (prevalentemente all'emisoma sinistro) ed all'andamento delle prime coltellate (con inclinazione dall'alto verso il basso), per un accoltellamento ad opera di un soggetto destrimane e più alto della vittima (l'imputato è destrimane -nota R.O.N.I Comando Provinciale C.C. Ascoli Piceno in data 18 luglio 2011- è alto mt. 1.82 - foglio matricolare in atti - la Rea era alta mt. 1,73 - documento di identità in atti).

Una dinamica che riscontra la traccia genetica lasciata dal Parolisi sulla labbra della donna, compatibile, secondo quanto concordemente prospettato da periti e consulenti, con il contatto della sua mano contro la bocca della vittima nel corso dell'azione omicidiaria.

Una dinamica che riscontra il dolo d'impeto: 35 coltellate sferrate "disordinatamente", senza una pianificazione operativa, uno sfogo rabbioso e sintomatico del profondo coinvolgimento emotivo dell'agente, ma anche della sua superiorità fisica e della capacità di aggressione, da riconoscere ad un istruttore dell'esercito, un militare addestrato, che, per quanto indolente o non particolarmente brillante, come assume la difesa, vanta al suo attivo lunghe ore di esercitazioni ed impegnative missioni in zone di guerra.

Una dinamica che riscontra l'atteggiamento dell'imputato subito dopo il delitto: l'agitazione, il nervosismo, il tremore descritti dal Paciolla, il perdurare della tensione che si allenta man mano che il tempo passa, e che svanisce progressivamente nei giorni successivi.

La ricostruzione dell'evento nei termini sopra descritti non può ritenersi scalfita, a fronte della completezza e della solidità del quadro indiziario, dalla verosimile presenza della figlia della coppia all'interno della macchina, nel corso dell'azione omicidiaria; la piccola Vittoria, infatti, all'epoca, aveva 18 mesi e, secondo massima di comune esperienza, se non appisolata (la famiglia era uscita da casa subito dopo pranzo) si trovava assicurata nell'apposito seggiolino e non era di certo nella condizione di "interferire" con i genitori, senza dire, che in base alle risultanze fotografiche, la zona del chiosco in cui è avvenuto l'omicidio è posta ad una certa distanza dalla strada.

Quanto sin qui detto, con specifico riferimento al movente, non appare in contrasto con i risultati ricostruttivi che, nel corso del procedimento, hanno caratterizzato i vari provvedimenti giurisdizionali .

Se si eccettua la prospettazione del giudice "a quo", che, come già rilevato, appare, in parte, sganciata dal dato fattuale, gli altri pronunciamenti intervenuti (G.i.p. di Ascoli Piceno, Tribunale per il riesame di L'Aquila, Corte di Cassazione in sede cautelare) hanno concordemente collocato la causale dell'omicidio nel "corto circuito" relazionale vissuto dal Parolisi con la moglie e l'amante.

Contrariamente a quanto opina la difesa appellante, peraltro, le valutazioni espresse dal G.i.p. del Tribunale di Teramo in sede di ordinanza ex art. 27 c.p.p. del 2 agosto 2011, in relazione alla individuazione del movente, non si pongono in insuperabile contrasto con quanto sin qui ritenuto, dal momento che quelle considerazioni sono state svolte in una fase ancora evolutiva delle indagini e, dunque, prospettavano doverosamente eventuali diverse chiavi di lettura dei fatti, tutte poi compiutamente verificate, come di seguito si evidenzierà, senza alcun esito, dagli inquirenti.

7) I tempi dell'azione omicidiaria, l'arma del delitto.

Anche sul punto non possono essere condivisi i dubbi della difesa appellante, dovendosi ritenere fondato l'assunto accusatorio.

Il crimine va collocato, in base alle risultanze medico legali più volte richiamate entro poche ore dall'assunzione dell'ultimo pasto della donna-ore 13.30- ed entro un'ora dall'assunzione di una bevanda a base di caffeina, e, dunque, nel range temporale compreso tra l'orario dell'ultimo avvistamento dei Parolisi all'uscita dall'abitazione di Folignano, e quello di arrivo dell'imputato al bar Segà sul Pianoro di Colle San Marco.

Deve ricordarsi che la distanza tra Folignano e il Chiosco della pineta di Ripe di Civitella è di 12,3 Km, percorribili in venti minuti, mentre la distanza tra detta ultima località e il Pianoro di Colle San Marco è di 11,7 km percorribili in 14/15 minuti circa.

Eliminando, dunque, il tempo necessario per percorrere i due tragitti (35 minuti circa), residua un tempo di circa 30/40 minuti, non eccessivamente ampio, ma comunque più che sufficiente per commettere l'azione criminosa e per consentire al Parolisi, che conosce di quei luoghi anfratti e sentieri (è insegnante di topografia ed orientamento e, proprio in quella zona, ha eseguito con le allieve numerose esercitazioni anche in ora notturna) di eliminare dalla sua persona ogni eventuale traccia del delitto perpetrato e di disfarsi dell'arma.

E, sul punto, nemmeno possono considerarsi decisive le obiezioni della difesa sul mancato rinvenimento dell'arma del delitto (l'ipotesi dell'utilizzo di due armi bianche, inizialmente paventata dai consulenti del P.M., non ha trovato conferme nei successivi approfondimenti medico- legali).

E' facile, infatti, replicare che, nella specie, non si sta discorrendo di uno strumento letale ingombrante, pesante o vistoso, ma di un'arma bianca con una lama non particolarmente lunga o larga (i consulenti dell'Accusa, in base alle caratteristiche delle lesioni, hanno stimato in 2 cm. circa la larghezza della lama- stima condivisa anche dal c.t. della difesa dott. Varetto - trascrizioni udienza G.i.p. del 29. settembre 2012, pag. 306- e in 8/10 cm. circa la lunghezza dell'arma; il consulente della difesa, pur non esprimendosi in termini certi sulla lunghezza, ha concordato sul fatto che si

tratti di un coltello non di grandi dimensioni - pag. 306), quindi maneggevole, di comune detenzione e di agevole reperibilità, oltre che di facile porto, di cui chiunque si sarebbe potuto disfare senza dare nell'occhio e, a maggior ragione, il Parolisi, agevolato dalla già richiamata conoscenza dei luoghi.

Va anche rimarcato, sempre a confutazione delle obiezioni difensive, che il cadavere della donna è stato trovato, a seguito di un' anonima segnalazione telefonica, due giorni dopo il delitto e che, prima di allora, l'area in riferimento (dove si trovano una fontana ed un bidone dei rifiuti- fol. 1408, vol. II), verosimilmente perché lontana da quella della denunciata "scomparsa" della vittima, non era stata ispezionata, né dalle Forze dell'ordine né dai volontari, che avevano organizzato le squadre di ricerca.

Ecco, allora, che l'imputato ha avuto, anche dopo il delitto e prima del ritrovamento del cadavere, tempo e modo di tornare sul posto (la p.g. ha anche riscontrato l'esistenza di sentieri di collegamento a piedi tra la caserma e il chiosco della Pineta e tra tale ultima località e il Pianoro di Colle San Marco, gli stessi sentieri cui ha fatto riferimento il militare Pagano, precisando, come già ricordato, che venivano frequentemente percorsi nel corso delle esercitazioni) e di completare eventualmente l'occultamento delle tracce, oltre che di compiere l'azione di depistaggio sul cadavere di cui si parlerà .

Ancora, risulta dagli atti, che la macchina del Parolisi è stata perquisita ed ispezionata con il luminol solo il 22 aprile 2011, a distanza di quattro giorni dal delitto; che solo il 19 maggio 2011 è stata eseguita un'accurata perquisizione domiciliare nell'abitazione di Folignano, solo sommariamente ispezionata il 23 aprile 2011 (leggasi, sul punto, il decreto del P.M. del 15 maggio 2011 con il quale è stata disposta la nuova perquisizione nell'abitazione sul presupposto che la prima, in quanto avvenuta alla presenza di numerosi familiari, non era stata svolta in maniera accurata - foll. 852 vol. VIII) ed è stato perquisito il garage dell'abitazione, all'interno del quale sono stati trovati tute militari e magliette; infine, solo in data 13 maggio 2011, è stata eseguita la perquisizione all'interno della caserma, nell'armadietto e nell'ufficio del Parolisi (vol. VIII).

Si rileva, ancora, che è stato l'imputato ad indicare alla p.g., nel corso delle perquisizioni (e, dunque, a distanza di molto tempo dal delitto), gli abiti e le scarpe, a suo dire, indossati il giorno del delitto e la tuta militare in goretex, a suo dire, custodita nello zaino nel bagagliaio della macchina il giorno del delitto e rinvenuta all'interno del garage, così come è stato l'imputato ad indicare al primo giudice l'orologio che, a suo dire, quel giorno aveva al polso (riferimento, quest'ultimo, rivelatosi mendace in quanto gli accertamenti hanno evidenziato che quell'orologio era sempre rimasto a casa della suocera).

E non sono privi di valenza indiziaria, in direzione accusatoria, i riferimenti di Garofalo Vittoria sulla "lunga" lavatrice attivata dall'imputato la sera del 18 aprile 2011 - salvo poi scoprire che lo stesso Parolisi, il giorno successivo, nel restituire alla titolare del bar "Segà" i capi di vestiario che la donna gli aveva prestato il pomeriggio precedente, si scuserà con la stessa per non averli lavati - e quelli di tutti i testi che la stessa sera hanno avuto modo di vedere nel bagagliaio della macchina dell'imputato un "trolley" di colore nero, uno zaino militare oltre ad un sacco in plastica di colore nero (s.i. Garofalo, Flamini, Dorinzi, Paciolla, Rea Michele).

Si vuole, in sostanza, affermare che l'imputato, nelle ore e nei giorni immediatamente successivi all'omicidio, in quanto, non solo, non indagato, ma neppure lontanamente sospettato del grave crimine, ha avuto tutta la possibilità di rimuovere ogni traccia che potesse ricondurlo al delitto.

Né vale obiettare, come fa la difesa, che nessuna delle tante persone, che hanno avuto modo di salire sulla macchina del Parolisi il giorno stesso della "scomparsa" di Melania (il Paciolla, il fratello della vittima, il Barbini e altri) ha, di fatto, notato macchie di sangue o altri segni sospetti all'interno dell'abitacolo.

Non è, infatti, per nulla certo che tali tracce vi fossero (deve ricordarsi che, molto verosimilmente, durante l'azione omicidiaria, la figlioletta della coppia era in macchina, e che con la macchina il Parolisi è giunto sul Pianoro di Colle San Marco), e soprattutto che fossero visibili e percepibili dalle predette persone, che erano, comunque, impegnate nella ricerca di Melania e ragionevolmente poco attente ad altre situazioni.

8)Le ipotesi ricostruttive alternative, le istanze di integrazione probatoria, i dubbi della difesa sulla completezza del materiale probatorio .

La difesa appellante ha ampiamente censurato il lavoro degli inquirenti, che, a suo giudizio, avrebbero completamente trascurato altre plausibili piste, orientando, sin dall'inizio, le indagini per l'omicidio oggetto di imputazione esclusivamente verso la persona dell'imputato.

Sul punto la difesa ha richiamato una serie di informazioni, a suo dire indicative della presenza di terze persone sulla scena del crimine: le tracce di pneumatico in prossimità del chiosco non riconducibili all'autovettura dell'imputato, le impronte, riferibili secondo gli accertamenti del R.I.S. a scarpe insanguinate di piccole dimensioni, rilevate sulla base del chiosco, non riconducibili né a quelle della vittima né a quelle dell'imputato, due brillantini ed una perlina rinvenuti sulle scarpe della vittima ma non riconducibili all'abbigliamento della donna né a quello dell'imputato (neppure citati nella impugnata sentenza), l'accertata presenza di profili genetici misti non individuati, campionati in sede sub-ungueale e sul giubbotto della vittima e di formazioni pilifere campionate sul cadavere della donna non riconducibili al Parolisi né alla Rea, la presenza di segni sulle cosce della vittima prodotti da un oggetto insanguinato, secondo la difesa, identificabile, per le visibili zigrinature, nel canolet di un polsino, non compatibile con gli indumenti indossati dal Parolisi il giorno del delitto, la presenza di due ecchimosi sul corpo della vittima, una al capo, l'altra al calcagno, non compiutamente valutate in sede peritale nonostante lo specifico quesito formulato dal primo giudice.

La difesa si è lungamente soffermata, in particolare, sulle impronte "*per deposito*" di materiale ematico appartenente alla vittima rilevate sul piano di camminamento in legno del chiosco nei pressi del quale è stato trovato il cadavere della donna (rep. "104" e "106" Relazione tecnico biologica RIS foll. 3764 e ss vol. VII), riferibili, secondo gli accertamenti del RIS a "calzatura", secondo le valutazioni del primo

giudice “*a parte delle mani insanguinate*”, sollecitando un accertamento peritale da parte di questa Corte onde chiarire definitivamente la natura di tale impronta.

La sollecitazione istruttoria è stata avanzata anche con riferimento all’oggetto o indumento che ha prodotto le tracce rilevate sulle cosce della vittima.

Quanto alle indagini genetiche, i rilievi e le analisi eseguiti dal RIS e, in parte, dal perito d.ssa Gino, hanno evidenziato un alto grado di promiscuità di informazioni biologiche presenti sugli indumenti della vittima; accanto a tracce e formazioni pilifere della vittima, del marito e della figlia (tra cui il capello intriso di sangue della donna, rinvenuto sulla sua scarpa sinistra - reperto 123- risultato compatibile con la vittima stessa- relazione RIS pagg. 3858 vol. VII) sono, infatti, emersi profili genetici estranei.

Sul punto, ritiene la Corte, proprio alla luce delle osservazioni svolte dal perito d.ssa Gino, di dover condividere le affermazioni del primo giudice sulla scarsa rilevanza dei dati richiamati dalla difesa.

Il perito, conformemente alle conclusioni rassegnate sul punto dai c.t. Tagliabracci e Canestrari (pag. 59 della relazione), ha rilevato come, in sede di analisi sul materiale genetico prelevato dai polpastrelli e in sede subungueale, siano stati rilevati profili genetici “*misti*” di almeno due contribuenti oltre la vittima (pag. 47 della relazione) ed ha evidenziato la ordinarietà del dato in relazione alle zone del prelievo, facilmente attingibili anche da un trasferimento del tutto casuale di materiale cellulare, soprattutto in presenza di profili misti, come nella specie, di “*bassa qualità*”.

A ciò deve aggiungersi quanto giustamente affermato dal primo giudice sulle inevitabili contaminazioni subite dal corpo della vittima, rimasto per più giorni all’aperto e le cui mani sono state trovate coperte da terra e fogliame (vedasi allegato fotografico in atti).

Quanto alla formazione pilifera (reperto n. “2”), la difesa ha anche censurato l’intervenuta distruzione da parte del personale del R.I.S. dei campioni sottoposti ad analisi con conseguente impossibilità di indagini comparative da parte del perito anche con altri reperti (n. 135-8, 135-15 prelevati sul giubbotto della vittima) tra loro ritenuti di profilo genetico simile.

Sul punto va richiamata la nota del comandante del R.I.S. in data 10 ottobre 2012 (fascicolo G.i.p.-faldone 1) con la quale, da un lato, si evidenziano le ragioni tecniche della distruzione dell'estratto del DNA dopo la sua completa tipizzazione (procedura prevista da specifica normativa indicata dall'organo di p.g.) e si chiarisce che il perito, comunque, disponeva dei reperti sui quali effettuare autonomi prelievi ed analisi; dall'altro si rileva che la formazione pilifera indicata quale "reperto 2" presenta gruppo morfologico diverso dagli altri reperti richiamati dalla difesa e che i profili di tali ultimi due reperti (rispettivamente "*tamponamento esterno giubbino vittima*" e "*formazione pilifera rinvenuta sull'indumento*") presentano delle divergenze.

Tali precisazioni non solo fugano tutti i dubbi espressi dalla difesa (anche sull'operato del RIS - la distruzione ha riguardato gli estratti del DNA e non i reperti, che sono sempre stati a disposizione del perito per ulteriori prelievi ed analisi-) ma confermano l'alto grado di promiscuità dei dati genetici presenti sugli indumenti della vittima, alcuni preesistenti (si pensi che una traccia genetica è risultata appartenere al piccolo Mirko Sirocchi, figlio di Viviani Sonia e Sirocchi Alfredo, vicini di casa ed amici dei Parolisi-reperto 139-4 presso la cui abitazione questi ultimi si erano recati la sera del 17 aprile 2011), altri dovuti anche alla prolungata esposizione all'aperto del cadavere (deve ricordarsi che una formazione pilifera rinvenuta sul giubbotto è risultata di origine animale - reperto 135-16), con conseguente assenza di significatività delle relative informazioni biologiche.

Sembra utile richiamare le dichiarazioni rese dal gestore del chiosco nei pressi del quale è stato rinvenuto il cadavere della Rea, Napoleone Carlo (pag. 1309, vol. II) il quale ha riferito come la zona, soprattutto nei periodi di chiusura del chiosco (aperto da maggio a settembre), sia meta di coppiette, cacciatori, cercatori di funghi e turisti, così come è utile ricordare che, proprio il 18 aprile, all'ora di pranzo, prima della scomparsa della donna, in quell'area hanno consumato il pranzo alcuni militari in forza al 123° Reggimento di Chieti, che frequentavano il vicino poligono di tiro per le esercitazioni (pag. 1408 e ss., vol. II).

Ciò a conferma, da un lato, delle inevitabili contaminazioni del corpo anche con tracce biologiche presenti sul posto, dall'altro dell'assoluta ordinarietà della presenza in loco di tracce di pneumatici non identificati.

Quanto all'infiltrato ecchimotico al capo (“ *modica infiltrazione dei tessuti molli pericranici profondi in sede frontale destra*”), sia i consulenti Canestrari-Tagliabracci che il perito Bruno l'hanno ritenuto compatibile con un colpo sferrato con un pugno, oppure con una trauma riportato in fase di caduta o nei movimenti di difesa della vittima (pag. 85 relazione Canestrari- Tagliabracci, pag. 209 relazione Bruno) e tali concordi valutazioni cliniche sono pienamente coerenti con la dinamica omicidiaria sopra descritta così come lo sono le lesioni ecchimotiche riscontrate sulla gamba sinistra pure richiamate dalla difesa .

Quanto ai brillantini ed alla perlina, si impongono alcune precisazioni.

Si rileva dalla lettura della relazione del c.t. del P.M. dott.ssa Eva Sacchi (vol. X pag. 4 dell'elaborato), che sia la *perlina in materiale plastico* che il *brillantino in materiale plastico trasparente (simile a quello presente sulle calzature della vittima)* sono stati prelevati nell'area di ritrovamento del cadavere dalla stessa consulente nel corso del sopralluogo eseguito in data 1 giugno 2011, unitamente ai *16 campioni di terreno* necessari per eseguire le comparazioni richieste dall'A.G.; deve ricordarsi, solo per completezza, che alla consulente il P.M. aveva richiesto, tra l'altro, di esaminare i residui di terriccio e di altro materiale organico ed inorganico presenti sulle calzature indossate dalla vittima e di confrontarle con i componenti del suolo delle località “Pianoro di Colle San Marco San Marco” e “Bosco delle Casermette”, indagine che ha riscontrato la complessiva compatibilità del materiale prelevato sulle scarpe della vittima con entrambi i siti di interesse (solo per alcuni campioni di materiale inorganico è stata esclusa la compatibilità con campioni di controllo prelevato in alcune zone del Pianoro).

E' stata, dunque, la stessa consulente del P.M. a repertare la perlina e il brillantino sopra descritti, che ha poi confrontato, con esito negativo, con i brillantini impressi sulle scarpe della vittima.

Quanto al *brillantino di colore giallo* rinvenuto dalla consulente Sacchi nella busta contenente la scarpa destra della vittima all'interno di una piccola provetta (fig.7, pag. 10 della relazione- scarpa contrassegnata dal reperto n. 144 del R.I.S.), da nessun atto del processo (che, peraltro, neppure la difesa appellante ha indicato) è dato rilevare che tale accessorio sia stato rinvenuto "sopra o nella scarpa" della vittima al momento dell'esame esterno eseguito dai consulenti del P.M. Canestrari-Tagliabracci.

Questi ultimi hanno compiutamente descritto tutti gli indumenti, compresa la scarpa destra, precisando di aver *sfilato con attenzione* tutti i capi dal corpo della vittima, (relazione preliminare pag. 3, relazione definitiva pag. 12), ma non hanno fatto alcun riferimento al citato brillantino, come non vi hanno fatto riferimento nel verbale di consegna degli indumenti della vittima al personale del R.O.S. di Ancona in data 27 aprile 2011 (all. 1)

Deve, dunque, ragionevolmente ritenersi, al di là delle supposizioni del consulente Sacchi sul possibile legame tra l'accessorio e il delitto, formulate in via di ipotesi e del tutto disancorate da dati fattuali, che l'accessorio medesimo (così come quelli prelevati dalla consulente Sacchi) sia stato rinvenuto nell'area di ritrovamento del cadavere e repertato per i dovuti confronti con i brillantini impressi sulle scarpe della vittima, che, anche in questo caso, hanno avuto esito negativo.

E sulla presenza "in loco" dei citati elementi decorativi, comunemente riscontrabili in borse, scarpe o altri accessori femminili, devono valere le osservazioni già svolte sull'elevato grado di contaminazione dell'area in riferimento, frequentata, in base ai riferimenti del titolare del chiosco, anche da coppie e turisti, con conseguente scarsa significatività del dato evidenziato dalla difesa .

Quanto alle impronte rilevate sul piano di camminamento in legno del chiosco (reperti n.104/106), la sollecitazione istruttoria della difesa, del tutto legittima in teoria, a fronte della diversa interpretazione data dal primo giudice rispetto a quella fornita dalle investigazioni scientifiche, non può essere in concreto accolta, dovendo la Corte discostarsi dalle osservazioni dell'impugnata sentenza sulla natura dell'impronta, anche in tal caso non coerenti con il dato processuale.

Non può, infatti, essere messa in discussione la riferibilità di tali impronte (riprodotte nelle foto nn. 8 e 9 della relazione tecnica) a frammenti di calzatura, alla luce degli approfonditi accertamenti tecnici eseguiti dal RIS, oltre che dalla evidenza in tal senso dei rilievi fotografici, che hanno consentito di individuare le “tacchettature di forma rettangolare e trapezoidale” (pagine 12/13 relazione tecnica).

Data, dunque, per certa, la natura dell'impronta, gli approfondimenti sollecitati dalla difesa, volti a stabilire le caratteristiche della calzatura, non apporterebbero alcun elemento di utilità, dal momento che gli stessi tecnici del RIS hanno evidenziato che la limitata estensione della traccia non consente l'identificazione del tipo di calzatura (da uomo, da donna o da bambino) né del relativo modello e numero (pag. 12/13 relazione).

E' vero che gli stessi investigatori hanno compiuto delle comparazioni tra tali impronte e le scarpe della vittima e del personale intervenuto sulla scena del crimine con esito negativo e che lo stesso esito ha avuto la comparazione con le scarpe consegnate dal Parolisi; ma anche tale ultimo aspetto non assume significativa rilevanza.

Non è stato, infatti, possibile individuare il modello di scarpe che l'imputato indossava il giorno del delitto né dalle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale sito in località Colle San Marco (che ha ripreso la figura dell'imputato dopo la scomparsa della moglie), né da quelle dell'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, ove il Parolisi si è recato con la moglie e la figlia il mattino del 18 aprile (pag. 14 relazione tecnica RIS).

Il dato relativo alle impronte di calzature, dunque, pur suggestivo, rimane sostanzialmente neutro, che nulla toglie o aggiunge al quadro di accusa a carico dell'imputato, e rispetto al quale non sono tecnicamente possibili ulteriori approfondimenti.

Analoghe osservazioni vanno svolte con riferimento alla traccia rilevata sulla faccia anteriore della coscia destra della vittima (le “*zigrinature*” richiamate nell'atto di appello), ben visibile nella fotografia allegata a pag. 202 della relazione del prof. Bruno.

Sul punto devono ritenersi convincenti, perché confortate dal dato fattuale e non smentite da evidenze di segno contrario, le osservazioni peritali sulla compatibilità di tale traccia con lo strisciamento sulla cute pulita della cerniera del giubbotto indossato dalla vittima, intriso di sangue nella parte in basso a destra (fotografia del particolare a pag. 203 relazione prof. Bruno).

Le osservazioni della difesa sulla fattura corta e rigida dell'indumento della vittima non sembrano pertinenti, ove si consideri che, in base alle informazioni medico legali, la donna, nel corso dell'aggressione, si è piegata, è caduta a terra, ed ha tentato di difendersi, di tal ch  deve ritenersi del tutto plausibile il contatto della parte finale della cerniera (trovata sporca di sangue) con la parte alta della coscia.

A fronte di ci , la diversa soluzione proposta dalla difesa, tesa a ricondurre la traccia allo strisciamento sulla cute di un "*polsino insanguinato*", appare del tutto congetturale e sganciata dal dato processuale, che conforta, invece, pienamente le conclusioni peritali.

Anche quest'ultima sollecitazione istruttoria non pu , dunque, trovare accoglimento, dovendo, in ogni caso, ricordarsi, per completezza, che "*la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice di appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria ex art. 603 c.p.p., comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta*" (v. Cass., Sez. II, 18 gennaio 2011, n. 3609, e, pi  recentemente, Cass., Sez. I, 19 settembre 2012, n. 35846); e dovendosi per conseguenza ritenere che l'accertamento richiesto dalla difesa non   assolutamente necessario ai fini del decidere.

Qualche osservazione si impone con riferimento alle "*piste alternative*", a dire della difesa appellante non compiutamente esplorate nel corso delle indagini.

Gli atti processuali documentano, contrariamente alle argomentazioni difensive, che gli inquirenti hanno approfondito ogni possibile traccia ritenuta utile, indagando nella vita della vittima e di tutte le persone a lei vicine e verificando le pi  varie ipotesi investigative, anche su segnalazioni rivelatesi opera di mitomani o veggenti .

Sono state eseguite delle verifiche su un sinistro stradale che, in passato, aveva coinvolto la vittima, si è indagato ad ampio raggio nell'ambiente della caserma, per verificare se l'uccisione della donna potesse essere collegata ad una vendetta trasversale maturata in tale contesto, si sono verificati i contatti virtuali del Parolisi con soggetti transessuali, ma tutti gli accertamenti non hanno apportato elementi utili alle indagini (vol. VIII, X).

Si è verificata nella immediatezza della "scomparsa" di Melania, con esito negativo, la posizione di tre cittadini macedoni impiegati, quel giorno, in lavori edili all'interno di un cantiere posto lungo via Martiri della Resistenza del Pianoro di Colle San Marco, nei pressi del quale era sembrato avesse indugiato il cane molecolare (verbali di perquisizione ed allegati, foll. 32 e ss., vol. I).

E' stata esplorata, senza alcun esito, la pista (più volte richiamata dalla difesa appellante) del delitto a sfondo sessuale, pur apparsa, sin da subito, agli inquirenti, già sulla base delle prime informazioni medico legali, poco conciliabile con la complessiva dinamica dei fatti.

Un delitto di siffatta natura, infatti, avrebbe dovuto presupporre un'aggressione iniziata sul Pianoro di Colle San Marco, nel corso del tragitto asseritamente percorso dalla donna per recarsi al bar, e terminata sul luogo del delitto, posto a 11 chilometri di distanza, evenienze tutte inconciliabili con le informazioni testimoniali, che escludono la presenza della donna sul Pianoro e, soprattutto, con le condizioni in cui è stato trovato il corpo, con indumenti ordinatamente abbassati, senza segni indicativi di una svestizione forzata (che avrebbe prodotto lacerazioni ben più evidenti e significative della smagliatura del collant riprodotta nella fotografia a pag. 104 relazione Bruno e richiamata dalla difesa), trucco completamente intatto (in contrasto anche con una svestizione sotto minaccia, pure paventata nell'atto di impugnazione) e con il dna del marito (e solo del marito) nella regione labiale che, anche un semplice sussulto, nel corso dell'ipotetica aggressione, avrebbe potuto cancellare .

Anche la tesi dell'allontanamento della donna dal Pianoro di Colle San Marco con un ipotetico amante, che avrebbe poi commesso l'omicidio, si è da subito rivelata non percorribile.

Le indagini hanno rivelato che la vittima era una donna diffidente, che conduceva una vita riservata, dedicata interamente alla cura della casa e della famiglia, che non aveva contatti, anche solo di tipo telefonico, con persone estranee al nucleo familiare e allo strettissimo giro delle sue amicizie, che non aveva un'indipendenza economica e non disponeva di una macchina .

La donna, inoltre, anche dopo il matrimonio con l'imputato (avvenuto il 25 aprile 2008) e nel corso della successiva gravidanza, aveva vissuto per lunghi periodi presso la famiglia di origine e si era stabilmente trasferita a Folignano solo da un anno, dopo la scoperta della relazione del marito con la Perrone, intrattenendo, in tale ultima località, rapporti di frequentazione esclusivamente con i suoi vicini di casa, oltre al fatto che anche tale tesi non collima con la traccia genetica del Parolisi riscontrata nella regione labiale della vittima.

In sostanza, tutte le ipotesi sono state vagliate dagli inquirenti ma tutte, al di fuori di quella percorsa, si sono rivelate infondate o inconciliabili con le evidenze processuali.

9) La condotta di vilipendio e deturpamento del cadavere.

Anche sul punto la sentenza di primo grado ha formato oggetto di ampie censure nell'atto di impugnazione, soprattutto nella parte in cui il primo giudice ha descritto le modalità di realizzazione della condotta di vilipendio ad opera dell'imputato: quest'ultimo, ad avviso del primo giudice, avrebbe ripulito l'area, recuperato gli oggetti compromettenti (*“forse anche il ciuccio e la bottiglietta dell'acqua della figlia che non sembra siano stati trovati”*) ed effettuato il vilipendio *“verosimilmente con la parte terminale del manico dello stesso coltello ed usando gli stessi guanti, da qui la frase detta alla Perrone di non aver toccato niente”*.

Secondo la difesa, tale ricostruzione sarebbe irragionevole e sganciata dalle risultanze processuali, così come sarebbero completamente arbitrarie le considerazioni

relative all'epoca della condotta, tra l'altro, collocata dal primo giudice in un arco temporale diverso da quello ipotizzato dalla Pubblica Accusa nel corso della requisitoria di primo grado (la mattina del 19 aprile secondo il P.M., la mattina del 20 aprile secondo il primo giudice).

Ciò posto, a giudizio della Corte, deve confermarsi il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche per il reato in questione, pur imponendosi, sul punto, un intervento correttivo sulla impugnata sentenza.

Il dato processuale, infatti, disatteso senza alcuna motivazione dal giudice di prime cure, attesta, sulla base della tipologia delle ferite, che le lesioni "post mortem" sono state inferte con uno strumento da punta, ad angolo ottuso, diverso da quello da punta e da taglio che ha prodotto le lesioni mortali (relazione Tagliabracci- Canestrari, pagg. 82,87), come una punta da trapano o altro strumento simile (solo il perito Bruno ha ritenuto la tipologia delle lesioni compatibili anche con l'uso di un coltello senza ulteriori specificazioni - pag. 209 della relazione), mentre le considerazioni sul *ciuccio* e sulla *bottiglietta* della piccola Vittoria e sui *guanti* dell'imputato, si risolvono evidentemente in mere ipotesi, di scarsa utilità ai fini della ricostruzione del fatto, e che nulla aggiungono (e neppure tolgono) al quadro di accusa.

Ciò che resta evidente, sul piano logico, è che solo l'autore dell'omicidio poteva avere interesse ad effettuare sul corpo della povera vittima le azioni di vilipendio e deturpamento, finalizzate allo sviamento delle indagini .

Tali azioni compiute, secondo le informazioni medico legali sui tempi di essiccamento delle tracce ematiche, almeno 30/60 minuti dopo l'omicidio e non molte ore prima del ritrovamento del cadavere, si sono concretizzate nelle incisioni cutanee figurate (delle strisce a mò di grata e una svastica) sulle cosce e sulla zona addominale (previo sollevamento della maglietta che, al momento della morte, copriva l'addome, fino al pube), nella infissione di una siringa sul petto della donna (accompagnata dall'abbandono di un vecchio laccio emostatico e di un pistoncino da siringa vicino al cadavere), nello spostamento delle braccia in posizione longitudinale rispetto al corpo.

Un depistaggio volutamente confuso e diretto ad orientare le investigazioni verso le piste più disparate ma, nello stesso tempo, non completamente casuale nella scelta dei “simboli”, come dimostra efficacemente l’incisione della svastica, forse (anzi, senza forse) volta ad indirizzare le indagini verso il gestore del chiosco di Ripe di Civitella, Napoleone Carlo, noto a tutti nella zona come un nostalgico del fascismo, che l’imputato conosceva per aver frequentato, in più occasioni, anche con Melania , il suo locale (s.i. Napoleone , vol. II, fol. 1309)

La difesa ha sostenuto che il Parolisi non avrebbe avuto la materiale possibilità di compiere gli atti sopra descritti ma, anche in tal caso, la tesi difensiva merita di essere respinta.

Si è già rilevato come nelle ore immediatamente successive alla “scomparsa” della Rea, il coinvolgimento dell’imputato nei fatti non fosse neppure lontanamente sospettato dagli inquirenti.

Il Parolisi, dunque, ha avuto tempo e modo di tornare sul luogo del delitto e di compiere le azioni sopra descritte, non dovendo dimenticarsi, ancora una volta, la provata, profonda conoscenza da parte dell’imputato dei luoghi e dei sentieri di collegamento a piedi tra il Pianoro di Colle San Marco, il bosco di Ripe di Civitella e la caserma, che ha sicuramente facilitato tutti i suoi spostamenti.

Gli atti documentano che, il mattino del 19 aprile, il Parolisi si è allontanato dal Pianoro di Colle San Marco alle ore 11 circa (s.i. Rea Gennaro) per recarsi in caserma (è il giorno in cui fa scendere dall’autovettura il parente di Melania che aveva offerto la sua disponibilità ad accompagnarlo), ove è giunto alle ore 12/12.20 (s.i. Pagano Raffaele) .

Pur considerando la durata della telefonata con la Perrone (dalle ore 11.21 alle ore 11.46 con aggancio della cella di Folignano, limitrofa a quelle di Colle San Marco e della caserma), il tempo a sua disposizione è stato senz’altro sufficiente a consentirgli di tornare sul luogo del delitto, così come può collocarsi in termini di compatibilità l’arco temporale individuato dal primo giudice relativamente alla mattinata del 20 aprile.

Deve, infatti, considerarsi che l'esecuzione della condotta di vilipendio si è certamente consumata in un tempo ristretto, per la stessa natura degli atti, di rapida esecuzione, e per gli strumenti utilizzati: una punta da trapano o altro strumento simile (secondo le informazioni medico legali), maneggevole e di facile porto, oltre che di comune detenzione, ed una siringa da insulina, di agevole reperimento, anche nei pressi della caserma come accertato dalla p.g. (verbale di sopralluogo del 30 novembre 2011); a ciò si aggiunga la fretta e la rapidità di movimenti che certamente ha animato l'imputato.

Al di là, dunque, dell'effettivo significato da attribuire alla frase, pur suggestiva, sul piano indiziario ("*non ho toccato niente*") pronunciata dall'imputato, nel corso di una conversazione telefonica con la Perrone, dopo il ritrovamento del cadavere della moglie, e valorizzata dal primo giudice, ciò che rileva, a giudizio della Corte, è che solo il Parolisi, direttamente coinvolto nell'omicidio, poteva avere interesse a depistare le indagini e che egli ha avuto tempo e modo di commettere le azioni sopra descritte.

Si tratta, ovviamente, di una prova di natura logica ma più che convincente per quanto sin qui rappresentato.

Né può evidentemente sovrapporsi, come fa la difesa, l'azione di depistaggio con l'accensione manuale del telefono della vittima, avvenuta, secondo gli accertamenti di p.g. alle ore 7.39 del 20 aprile 2011 (accensione che, come si ricorderà, ha determinato lo "scaricamento" delle registrazioni delle chiamate e degli sms memorizzate dal gestore di telefonia mobile), ora in cui il Parolisi, in base ai riferimenti dei familiari di Melania, era certamente nella sua casa di Folignano.

Non vi può, infatti, essere alcun collegamento logico tra l'azione di depistaggio e l'accensione del telefono della donna, condotta quest'ultima che, per le sue modalità, sembra deporre per l'opera di un soggetto completamente estraneo al delitto, che si è casualmente imbattuto nel cadavere (deve ricordarsi che il telefono -modello con lo sportellino - è stato trovato aperto nei pressi del corpo); in ipotesi, ma gli atti processuali, sul punto, non autorizzano maggiori certezze, potrebbe trattarsi dello stesso soggetto (con accento teramano, di mezza età, in base al timbro di voce, mai

identificato, nonostante gli sforzi investigativi svolti, anche sul punto, dagli inquirenti-
vol. VIII) che, nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, ha segnalato
telefonicamente alla Questura di Teramo la presenza di “*un corpo per terra*” nei pressi
del “*chiosco della pineta*”, così consentendo il rinvenimento del cadavere della Rea.

10) Valutazioni finali

Tirando le fila del lungo ragionamento sin qui svolto, il quadro indiziario appare
coeso e appagante e può essere così sintetizzato: il Parolisi è uscito con la moglie e la
figlioletta dalla casa di Folignano per recarsi (come Melania aveva poco prima riferito
alla madre per telefono) sul Pianoro di Colle San Marco ma in detta ultima località la
famiglia, quel pomeriggio, non è mai arrivata; l'imputato ha fornito una ricostruzione
falsa dei suoi movimenti e della scomparsa della moglie e le sue menzogne hanno
investito proprio l'arco temporale che, in base alle informazioni medico legali, ha visto
la donna aggredita da tergo, in condizioni di tranquillità e volontario denudamento,
all'interno di un'area dal Parolisi profondamente conosciuta, uccisa con 35 coltellate e
con il suo (e solo il suo) dna nella regione labiale; l'imputato ha abilmente costruito la
“scomparsa” della moglie, inventando una versione sconfessata dai fatti e dalla logica, e
i suoi comportamenti, tutti improntati al mendacio, si sono ripetuti nei momenti e nei
giorni successivi: quando, sin da subito, nei suoi primi riferimenti, ha affermato che la
donna poteva essere stata rapita ed uccisa, salvo poi, nei giorni immediatamente
successivi, non manifestare più eccessiva preoccupazione, non partecipare alle ricerche
della moglie, dissuadere i colleghi militari dal farlo e “distrarre” gli investigatori in
verifiche che già sapeva essere completamente inutili; quando, subito dopo la
“scomparsa” della moglie, ha riferito indicazioni mendaci sul suo rapporto coniugale,
fornendo il ritratto di un uomo fedele ed innamorato, nascondendo la solida relazione
extraconiugale che, da anni (e nonostante le contrarie convizioni della moglie, dei
rispettivi familiari e dei conoscenti), intratteneva con l'ex allieva Perrone Ludovica, così
cercando in maniera palese di occultare il vissuto relazionale da cui è scaturito il
movente dell'omicidio; quando, con analoga intenzione, solo il giorno successivo alla

“scomparsa” della moglie, ha telefonato all’amante, rinnovandole i suoi sentimenti, ma chiedendole di cancellare tutti i contatti telematici, che documentavano la loro lunga storia e, soprattutto, il suo vissuto degli ultimi giorni; quando, subito dopo il ritrovamento del cadavere della moglie nei pressi del “chiosco della pineta”, ha fornito falsi riferimenti sia sulla modalità di conoscenza del luogo che sulle ragioni di tale conoscenza, con l’evidente ed unico scopo di giustificare la presenza di eventuali tracce lasciate sul posto ed allontanare da sé possibili responsabilità .

Ma gli atti processuali, come diffusamente sin qui rilevato, hanno efficacemente ed incontestabilmente provato il vissuto degli ultimi giorni del Parolisi: le promesse alla Perrone sulla imminente separazione, le umiliazioni e la incalzante fermezza di quest’ultima nel pretendere da lui una scelta definitiva e la stringente urgenza di tale scelta per l’avvicinarsi dei giorni in cui avrebbe dovuto concretizzarla, ma anche la consapevolezza della falsità delle sue promesse, la difficoltà di fronteggiare le legittime aspettative della moglie, guardinga ma innamorata e non disposta a cedere, la documentata paura delle conseguenze di una separazione, i documentati timori della prevedibile reazione della moglie e delle ripercussioni devastanti che sarebbero derivate alla sua carriera militare se fosse stata rivelata la sua relazione con un’ex allieva.

In tale accertato contesto, nella insostenibilità della situazione determinatasi e nella convinzione che una soluzione definitiva dovesse essere approntata e perseguita, si colloca il grave fatto omicidiario.

L’esame complessivo dei singoli elementi indiziari forniti dalle evidenze processuali e la loro unitaria valutazione, anche attraverso la chiave di lettura offerta dal movente e, nel contempo, l’inesistenza di qualsivoglia pista alternativa altrettanto ragionevolmente praticabile, conducono, a giudizio della Corte, necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale.

Le obiezioni difensive secondo cui la reazione dell’imputato, ove motivata dalle ricordate giustificazioni, non troverebbe un plausibile aggancio logico secondo l’ “id quod plerumque accidit” (non si uccide per un tradimento o per i timori di una

separazione, etc.,...), non colgono evidentemente nel segno; esse trascurano, infatti, di considerare che, molto spesso, nei comportamenti umani, soprattutto quando sono coinvolti i sentimenti più forti, si verificano reazioni estreme dopo una sedimentazione di stimoli di durata variabile, che portano a travalicare i limiti ordinari dell'autocontrollo, secondo schemi e percorsi mutevoli da individuo a individuo; si tratta di comportamenti che non tollerano generalizzazioni di sorta e men che meno inquadramenti di tipo "razionale", al preteso fine di saggiarne la "ragionevolezza", specie se la scelta delittuosa dell'agente riguarda la soppressione di un bene avente valore assoluto e non relativizzabile, come la vita umana.

Non resta, pertanto, che confermare "in parte qua" la sentenza impugnata .

11) Il trattamento sanzionatorio e le statuizioni finali.

Così acclarata l'esattezza della decisione di condanna in relazione ad entrambi i delitti contestati, è tempo di esaminare i motivi di gravame proposti in via subordinata, incidenti sul quantum delicti e sul trattamento sanzionatorio.

A riguardo, la Corte deve, anche in tal caso, convenire sulla fondatezza delle censure difensive, limitatamente, ben inteso, al profilo motivazionale della decisione impugnata, laddove lo stesso si palesa non rispettoso del dato processuale contemplato dall'art. 132, comma 1°, c.p.; avendo il giudice di primo grado in modo del tutto apodittico, senza la benché minima motivazione, irrogato la pena perpetua, senza esplicitare, nemmeno per inciso, le ragioni, in fatto ed in diritto, che, a fronte del rito premiale prescelto, dovevano ritenersi inadeguate al fine di evitare al Parolisi il carcere a vita.

Nondimeno, anche per l'aspetto sanzionatorio, mette conto richiamare l'orientamento del giudice di legittimità già valorizzato supra, per cui *"la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a*

redigere, anche integralmente, la motivazione mancante” (v. Cass., Sez. unite, 23 gennaio 2009, n. 3287).

E dunque, affrontando partitamente tali doglianze, va preliminarmente detto, solo per completezza espositiva, che per il reato sub A) ricorre “in re ipsa” l’aggravante di cui all’art. 577, comma 2°, c.p., trattandosi di omicidio commesso dal marito in danno della moglie.

Del pari sussiste anche l’aggravante della minorata difesa, contestata per aver l’imputato “profittato di circostanze tali da ostacolare la difesa della vittima (pantaloni collant e slip abbassati al di sotto delle ginocchia)”.

E’ invero innegabile che la specifica condizione in cui la Rea si era venuta a trovare, con gli indumenti degli arti inferiori parzialmente abbassati (e qui non rileva se per l’espletamento di un bisogno fisiologico ovvero per ragioni di altra natura), ha reso impacciati e fortemente limitati i suoi movimenti, nel momento in cui l’imputato ha iniziato l’aggressione mortale; tanto basta a ritenere integra nella sua materialità l’aggravante in parola, quale sia stato l’evolversi della dinamica omicidiaria, risultando con certezza che la vittima ha sì cercato di sottrarsi al suo assalitore (come depongono i rilievi medico legali, che attestano i suoi spostamenti mentre veniva raggiunta dai fendenti mortali), ma è riuscito a farlo con grande difficoltà, per pochi metri e non con la rapidità che il frangente avrebbe richiesto per tentare di salvarsi.

E, dunque, nella specie, risulta oltremodo evidente come non vi sia stata una possibilità di adeguata difesa, da attuare fuggendo senza intralci e difficoltà; senza dire che, anche senza l’impaccio alle gambe bloccate, la donna nemmeno avrebbe potuto adeguatamente difendersi, tenuto conto, da un lato, della maggior prestanza fisica dell’aggressore, e, dall’altro, del luogo isolato e non frequentato in cui si trovava.

Quanto poi alla dedotta incompatibilità tra il dolo d’impeto e l’aggravante della minorata difesa, mette conto sottolineare il consolidato insegnamento della Corte regolatrice secondo cui la circostanza de qua *“ha carattere aggettivo ed è integrata per il solo fatto della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o*

indipendentemente dalla volontà dell'agente" (cfr., fra le altre, Cass., Sez. V, 23 febbraio 2005, n. 14995).

Sono quindi da ritenere strutturalmente compatibili le due ipotesi, collocandosi le stesse su piani diversi; la minorata difesa su quello oggettivo, il dolo d'impeto, da intendersi come "la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno", su quello soggettivo.

"<L'aver profittato> - richiesto dalla norma in esame - non impone una puntuale intenzionalità specifica, ma è adeguatamente sostenuto dalla mera coscienza che sussistono condizioni, particolarmente vantaggiose per l'agente, che obiettivamente ostacolano la pubblica o privata difesa. Tale sussunzione psicologica, poiché all'evidenza non necessita di meditazione e ricerca, né di tempi lunghi, ma si concentra nella mera rappresentazione delle ridette condizioni, è dunque pienamente compatibile anche con quella risposta immediata o quasi immediata nel che consiste il dolo d'impeto" (così Cass., Sez. I, 24 dicembre 2008, n. 48108).

Sicché, per quanto repentina possa essere stata la decisione di uccidere, l'imputato, nella specie, ha comunque avuto contezza della particolare situazione di scarsa mobilità della vittima, e così ne ha potuto approfittare ed avvantaggiarsene al fine di realizzare il suo proposito delittuoso; non resta che ribadire, anche per tale profilo, la sussistenza dell'aggravante in parola.

Da ultimo, parimenti configurabile è l'ulteriore aggravante contestata ai sensi dell'art. 577, comma 1°, n. 4 c.p. in relazione all'art. 61 n. 4 c.p..

A parere della difesa ne difetterebbero i presupposti costitutivi, avuto riguardo ai principi ermeneutici più volte ribaditi "in subiecta materia" dalla Corte regolatrice, a tenore dei quali in tema di omicidio, l'aggravante di aver agito con crudeltà non può ravvisarsi nella mera reiterazione di colpi di coltello inferti alla vittima, se tale azione, che è connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza (cfr. Cass., Sez. I, 22 agosto 2012, n. 33021; Cass., Sez. I, 23 novembre 2000, n. 12083).

Ferma la condivisibilità in astratto dell'assunto, ritiene tuttavia la Corte che il principio non si attagli al caso di specie, per il diverso e non sovrapponibile svolgimento dell'accadimento omicidiario.

E, invero, già il numero esorbitante di fendenti con cui la vittima è stata colpita appare rivelatore di assenza completa di ogni sentimento di pietà e di compassione propri dell'uomo civile; ma, sotto lo stesso angolo visuale, rileva anche il momento in cui è iniziata l'aggressione mortale, quando la parte lesa si trovava in una situazione di intimità con l'imputato (anche in tal caso apparendo irrilevante se per urinare ovvero nell'imminenza di un congiungimento sessuale), e versava, quindi, in stato di completo affidamento e tranquillità, senza immaginare nemmeno lontanamente la tragica fine che di lì a qualche momento le sarebbe toccata.

Altrettanto significative, in direzione accusatoria, s'appalesano poi le particolari modalità dell'accoltellamento di cui è rimasta vittima la Rea; sotto tale profilo, invero, non va trascurato che, secondo quanto emerge dai rilievi medico-legali, i colpi sono stati inferti non tutti in rapida successione o in sequenza ininterrotta, ma in un contesto spazio-temporale più dilatato, che ha consentito all'omicida di rendersi conto della fine imminente della vittima, mentre ancora con violenza ha infierito su di lei; accanto al tentativo di scannamento, con fendenti portati da tergo, la successione dei colpi sferrati al dorso è stata intervallata dallo spostamento della donna di alcuni metri, fino al momento in cui, ormai a terra e non più in grado di opporre una valida difesa, la malcapitata è stata ancora raggiunta da raffiche di fendenti nella regione toraco-addominale e sternale; con l'imputato che, senza alcuna remora ed insensibile ad ogni richiamo umanitario ha perseverato nel comportamento criminoso, infliggendo così alla moglie, ormai inerme e irrimediabilmente sopraffatta, colpi espressivi di gratuita e brutale violenza.

Nemmeno da trascurare è l'abbandono in stato agonico della vittima, morta dopo qualche tempo per dissanguamento e, "last, but not least", pure significativa di indole malvagia appare la circostanza che il fatto incriminato è avvenuto alla presenza, benché non consapevole, della figlia della coppia, di cui la vittima però è

stata cosciente ricavandone per certo ulteriori motivi di sofferenza e patimento nel momento in cui tragicamente veniva spezzata la sua esistenza.

Sicchè, in definitiva, ricorrono, nella specie, in ordine al delitto di omicidio volontario, tutti gli “accidentalia delicti” contestati.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla denunziata insufficiente motivazione, le censure difensive sono da respingere, non solo perché il giudice non è tenuto ad esaminare sul punto tutti gli aspetti della fattispecie a tal fine potenzialmente valorizzabili (v. Cass. Sez. VI, 23 febbraio 2004 n. 7707; Cass., Sez. VI, 14 novembre 2008, n. 42688: *“La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato”*; e, recentemente, Cass., Sez. IV, 28 maggio 2013, n. 24172) quanto piuttosto in considerazione di singoli aspetti del delitto incriminato e del contegno dell’imputato che appaiono di per sé, autonomamente, ostativi per l’invocato riconoscimento dell’invocata attenuante ex art. 62 bis c.p.

Nell’ambito della complessa vicenda giudiziaria incriminata, non sono, infatti, emersi elementi positivi idonei a suffragarne la concessione.

L’unico dato che, in via del tutto teorica, potrebbe militare in favore delle generiche è rappresentato dall’incensuratezza del prevenuto; siffatto elemento, tuttavia, oltre a non essere più, dopo la novella della L. 128/2008, normativamente idoneo allo scopo, è assolutamente inconsistente in concreto se rapportato alla rilevante gravità dei fatti (nel cui novero non va considerato il solo omicidio, ma anche la strumentale condotta di vilipendio del cadavere) ed all’atteggiamento pre-processuale dell’imputato, indiscutibilmente negativo e riprovevole.

Ma anche gli altri profili di merito segnalati dalla difesa in favore del Parolisi (la personalità mite rivelata dalle testimonianze acquisite di Caterino Nicola, Caforio Antonio, Rea Gennaro e Rosa Immacolata, il suo sincero attaccamento alla figlia, la sua

dedizione al lavoro di militare, la leale collaborazione con gli inquirenti sin dalla prima fase delle scomparsa della moglie), e le censure in ordine alla strumentalizzazione negativa delle sue bugie, volte unicamente a tutelare la sua vita privata, ed al suo comportamento nel processo di primo grado, ingiustamente ritenuto “silente”, ma, invece, coincidente con una facoltà che l’ordinamento legittimamente riconosce ad ogni imputato, devono inevitabilmente cedere il passo, a giudizio della Corte, ad altre considerazioni pregne di disvalore, e come tali ostative, singolarmente e congiuntamente considerate, al riconoscimento dell’invocato beneficio.

Per la inusitata violenza nell’infliggere alla vittima ben 35 coltellate, quando molte di quelle già sferrate ne avevano piegato ogni resistenza; per la lucida determinazione dimostrata dopo la perpetrazione nell’omicidio, nell’immediatezza, con la cinica elaborazione della “scomparsa” moglie e le pretestuose false informazioni fornite agli inquirenti; per la freddezza non comune di cui l’imputato ha dato prova nella predisposizione di accorgimenti atti, nella sua intenzione, a scongiurare il pericolo di una sua implicazione nel fatto delittuoso (eliminazione dell’arma, di indumenti compromettenti, etc.); per la condotta di depistaggio pervicacemente attuata, sia nel cancellare le tracce della sua relazione fedifraga con la Perrone, sia nel vilipendere il corpo senza vita della moglie e nell’inquinare la scena del crimine, allo scopo di sviare le indagini ed allontanare dalla propria persona elementi di reità; per l’atteggiamento serbato in seguito, improntato ad una ostinata non ammissione delle proprie responsabilità ed al plurimo mendacio, anche a fronte del complesso di qualificati e precisi elementi di colpevolezza che andavano sedimentandosi a suo carico; per la mancanza di segni di resipiscenza, all’evidenza non scalfita, né sminuita, dal perdono richiesto all’udienza del 27 settembre 2013 ai familiari della vittima, volutamente solo per i suoi tradimenti; per la natura del movente del delitto, legato alla necessità di eliminare senza remore la presenza divenuta “ingombrante” della moglie, obliterando l’insostituibile ruolo che la stessa aveva, quale madre di sua figlia.

Il giudizio che da tutto ciò discende è profondamente negativo, e comunque, tale da soverchiare le diverse prospettazioni difensive; talune delle quali hanno, al fondo

della loro debolezza, anche un sapore vagamente paradossale, nel momento in cui invocano clemenza adducendo l'attaccamento del padre alla figlia, tralasciando però di considerare trattarsi della stessa persona che ha arrecato danni gravissimi alla minore, eliminando per sempre la figura materna dall'esistenza e dal mondo affettivo di una figlia in tenerissima età.

Non resta, pertanto, che confermare, "in parte qua", la sentenza di primo grado; senza dover ricorrere ad integrazioni istruttorie, che si palesano, a fronte del materiale valutativo sin qui esaminato, non "assolutamente necessarie", ai sensi dell'art. 603 c.p.p., per decidere sulla concedibilità delle attenuanti generiche.

Rimane da dire dell'ultimo motivo di gravame, a giudizio della Corte fondato, relativo all'erroneità della pena inflitta dell'ergastolo, in quanto superiore al limite massimo previsto per il rito abbreviato rispetto ai reati ritenuti in sentenza.

E invero, per il reato continuato l'art. 81 c.p. prevede un aumento "fino al triplo" (salvo il meccanismo moderatore di cui al comma 3°) sulla pena da infliggersi per il fatto più grave; quando questo è in concreto punito, come nella specie, con l'ergastolo - pena perpetua come tale in sé non suscettibile di qualsiasi aumento, ma soltanto di inasprimento con l'isolamento diurno - non può farsi diretta applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 81 c.p..

Si è perciò dapprima ritenuto che in tal caso la continuazione restasse esclusa; successivamente, prendendo lo spunto da pronunce giurisprudenziali che riconoscevano l'operatività dell'istituto anche in caso di reati sanzionati con pene di specie diversa (per tutte, la sentenza n. 312/1988 della Corte Costituzionale) e dal principio del favor rei, si è giunti ad affermare (v., in particolare, Cass., Sez. I, 21 aprile 1993, n. 1218; Cass., Sez. I, 1 aprile 2004, n. 15499) che, ricorrendo il presupposto dell'unico disegno criminoso, ben può applicarsi la continuazione fra reati puniti con l'ergastolo ed altri sanzionati con pene temporanee, utilizzando se del caso l'inasprimento per mezzo dell'isolamento diurno, anche in deroga ai limiti temporali minimi previsti dall'art. 72, commi 1° e 2°, c.p..

Detto inasprimento, in ragione del principio per cui la continuazione non può portare ad un trattamento peggiore rispetto a quello derivante dal cumulo delle pene (art. 81, comma 3°, c.p.), si renderà peraltro applicabile, in caso di concorso fra reato punito con l'ergastolo e altri sanzionati con pene diverse, soltanto quando questi ultimi "importano" pene detentive temporanee per un tempo superiore a cinque anni, giusta la previsione dell'art. 72, comma 2°, c.p..

Ritiene questa Corte, in conformità ad un indirizzo ermeneutico seguito dall'Ufficio in altre pronunce (v. sentenze della Corte di Assise di Appello di L'Aquila n. 2/09 in data 16 marzo 2009 a carico di Belegu Gentjian, nel proc. n. 2/2008 R.G. Ass. App.; n. 1/10 in data 25 novembre 2009 a carico di Todirascu Marinica e Ezereanu Mihaela, nel proc. n. 6/09 R.G. Ass. App.; n. 7/2012 in data 23 novembre 2012 a carico di Calvano Luciano, nel proc. n. 6/12 R.G. Ass. App.), che la norma in questione vada interpretata, secondo il suo significato letterale, nel senso che la durata della pena considerata dall'art. 72 c.p. ai fini dell'applicazione della sanzione dell'isolamento carcerario, è da collegarsi alla pena concretamente inflitta e non già a quella edittale; si tratta infatti di una soluzione del tutto coerente con la sua natura di pena in funzione di sanzione per i reati concorrenti.

La tesi contraria, patrocinata in sede di discussione e nella memoria difensiva dalle parti civili, secondo cui la previsione dell'art. 72 c.p. è da intendere con riferimento alla pena edittale in astratto comminata, poggia su un isolato precedente della Corte regolatrice (cfr. Cass., Sez. V, 21 febbraio 2011, n. 14485), ma, comunque, non appare condivisibile, tenuto conto sia del solido orientamento contrario della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. I, 4 luglio 2006, n. 31433; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2009, n. 4420; Cass., Sez. I, 9 febbraio 2011, n. 36633, e, da ultimo, Cass., Sez. I, 13 dicembre 2012, n. 48306), sia della natura di istituto "di favore" della continuazione.

Per stabilire se ricorrano i presupposti applicativi dell'isolamento diurno, il giudice "a quo" non ha specificato quale degli orientamenti ermeneutici testé riassunti intendesse seguire, ed ha omesso di individuare la pena per il reato concorrente prima di procedere a determinare la sanzione complessiva (secondo il meccanismo prescritto

dall'art. 533, comma 2°, c.p.p.); escluso che ciò determini nullità di sorta, bisognerà dunque procedervi in questa sede, stabilendo la pena da irrogare per il reato satellite rubricato al capo B).

Considerati i parametri di cui all'art. 133 c.p., il Collegio ritiene equo fissarla in misura inferiore al limite massimo di cinque anni di cui al citato art. 72, comma 2°, c.p., e specificamente in anni 4 e mesi 6 di reclusione; avuto riguardo, da un canto, all'oggettiva gravità del fatto ed alla finalizzazione teleologica dello stesso (evenienza che consente l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale), e, dall'altro, all'assenza di precedenti in capo all'imputato (circostanza che rende conforme giustizia individuare una pena in aumento pari alla metà del range edittale contemplato - minimo anni tre e massimo anni sei di reclusione).

Ne segue che la pena irrogabile in concreto per il delitto di omicidio pluriaggravato rubricato sub A), e per il concorrente reato sub B) avvinto sotto il vincolo della continuazione, è rappresentata, prima di considerare la diminuzione di pena per il giudizio abbreviato, dall'ergastolo, e non già dall'ergastolo con l'isolamento diurno; con l'ulteriore conseguenza che a mente dell'art. 442, comma 2°, c.p.p. la pena da infliggere al Parolisi, tenuto conto della diminuzione del rito, è quella temporanea della reclusione di anni trenta, e non già quella perpetua dell'ergastolo.

In tal senso la pena va rideterminata.

Rimangono confermate la misura di sicurezza personale (su cui non v'è stato appello da parte della difesa) e le pene accessorie già irrogate in primo grado; oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per la durata della pena principale, anche la decadenza dalla potestà genitoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3°, c.p., benché sia venuta meno la condanna all'ergastolo che la implicava di diritto, e ciò in quanto il commesso delitto, e, in particolare, le irrimediabili conseguenze che ne sono derivate per la figlia del Parolisi, con la perdita della madre, ossia della persona fra le più care di ogni essere umano, rendono evidenti il pregiudizio che dalla non applicazione della sanzione "de qua" discenderebbe all'interno della compagine

familiare così drammaticamente menomata, ove la minore rimanesse soggetta alla potestà di chi commise quel fatto.

Del pari vanno confermate le statuizioni civili del primo grado, non devolute al riesame, e le determinazioni sui beni in sequestro.

Segue, da ultimo, la condanna del Parolisi alla rifusione delle spese processuali di secondo grado in favore delle costituite parti civili, secondo la liquidazione adottata in dispositivo in relazione alla natura e gravità del processo, al pregio dell'opera prestata dal loro difensore, ed all'assistenza a più parti aventi la medesima posizione, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, del D.M. 20 luglio 2012 n. 140.

La gravità dell'imputazione sub A) e la mole degli atti processuali consentono di fissare in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3°, c.p.p..

P.Q.M.

Visto l'art. 599 c.p.p., in parziale riforma della sentenza in data 26 ottobre 2012 del G.i.p. del Tribunale di Teramo, appellata dall'imputato Parolisi Salvatore, ridetermina la pena in anni trenta di reclusione. Conferma nel resto.


Visti gli artt. 538 e ss c.p.p. condanna l'imputato al rimborso delle spese di patrocinio del grado, in favore delle costituite parti civili, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori in favore di Parolisi Vittoria, ed in euro 6.000,00 oltre accessori in favore delle rimanenti parti civili.

Visto l'art. 544, comma terzo, c.p.p. fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

L'Aquila 30 settembre 2013

Il Consigliere est.

Dott. A. Servino



Il Presidente

Dott. L. Catelli

